



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/660 della Commissione, del 26 aprile 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾** 122

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione, del 26 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/750 relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione per quanto riguarda la sua estensione nelle bande di frequenze armonizzate 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz [notificata con il numero C(2018) 2286] ⁽¹⁾** 127
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/662 della Commissione, del 27 aprile 2018, che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle e modifica l'allegato VII della direttiva 2005/94/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 2459] ⁽¹⁾** 134
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/663 della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria [notificata con il numero C(2018) 2690] ⁽¹⁾** 136
- ★ **Decisione (UE) 2018/664 della sessione plenaria del Comitato di risoluzione unico, del 23 marzo 2017, concernente lo scarico della responsabilità sull'esecuzione del bilancio e la chiusura dei conti del Comitato di risoluzione unico per l'esercizio finanziario 2015 (SRB/PS/2017/02)** 139

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ **Decisione (UE) 2018/665 della sessione plenaria del Comitato di risoluzione unico, del 15 marzo 2018, concernente lo scarico della responsabilità sull'esecuzione del bilancio e la chiusura dei conti del Comitato di risoluzione unico per l'esercizio finanziario 2016 (SRB/PS/2018/02) 140**

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/659 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2018

relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, punto i), l'articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 15, 16, 17 e 19,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell'Unione. Essa prevede che possano essere importati nell'Unione solo gli equidi provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla direttiva medesima e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, redatto anch'esso conformemente alla direttiva medesima. Il certificato sanitario deve attestare che gli equidi soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite in conformità di tale direttiva nel corrispondente certificato sanitario.
- (2) L'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e la regionalizzazione di alcuni di questi paesi terzi dovrebbero essere stabiliti in base alla situazione zoonosanitaria di tali paesi terzi e sulla base dell'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi istituito dalla decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/156/CE, le norme zoonosanitarie stabilite dal presente regolamento dovrebbero essere basate su una valutazione dei rischi. Il principio del raggruppamento dei paesi in zone sanitarie, di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2009/156/CE, in base ai rischi comuni si è dimostrato efficace. Tuttavia, dato che il termine «zone» indica una certa contiguità e determinati rischi dello stesso tipo possono essere presenti in aree distanti tra loro, sarebbe opportuno ripartire i paesi in «gruppi sanitari» specifici.

⁽¹⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽³⁾ GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

- (4) La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni della specie equina. Essa prevede che i prodotti di cui trattasi possano essere importati nell'Unione soltanto se provenienti da un paese terzo o da parti di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla direttiva medesima e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, redatto anch'esso conformemente alla direttiva medesima. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti di cui trattasi provengono da centri di raccolta e di magazzinaggio o da gruppi di raccolta e di produzione che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, della stessa direttiva.
- (5) La direttiva 92/65/CEE, quale modificata dalla direttiva 2008/73/CE ⁽¹⁾, ha introdotto una procedura semplificata di redazione degli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni situati nei paesi terzi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui trattasi. Gli elenchi sono consultabili sul sito Internet della Commissione ⁽²⁾.
- (6) L'allegato D della direttiva 92/65/CEE stabilisce determinate condizioni relative allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di equidi e prevede norme per l'approvazione, la supervisione e la gestione dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e condizioni dettagliate per lo stato sanitario degli animali donatori. Occorre pertanto stabilire modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.
- (7) È altresì opportuno stabilire disposizioni applicabili alle importazioni nell'Unione di riserve esistenti dei prodotti conformi alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE, ove tali riserve siano state create prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione ⁽³⁾. Occorre pertanto stabilire modelli di certificati sanitari a sé stanti per le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni di equidi raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati a norma dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE anteriormente al 1° settembre 2010.
- (8) Attualmente è impossibile fissare una data per l'esaurimento delle riserve esistenti, data la capacità di magazzinaggio a lungo termine dei prodotti di cui trattasi. Non è quindi possibile stabilire una data di cessazione dell'uso di quei modelli di certificati sanitari per le riserve esistenti.
- (9) Per garantire la piena tracciabilità dei prodotti di cui trattasi, è opportuno che il presente regolamento stabilisca i modelli dei certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di sperma di equidi raccolto in centri di raccolta dello sperma riconosciuti e spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo faccia o non faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento.
- (10) È inoltre opportuno che le partite dei prodotti importati nell'Unione dalla Svizzera siano accompagnate da un certificato sanitario redatto conformemente ai modelli utilizzati all'interno dell'Unione per gli scambi di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, figuranti nella decisione 2010/470/UE ⁽⁴⁾, con gli adeguamenti stabiliti all'allegato 11, appendice 2, capitolo IX(B), punti 8 e 9, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾.
- (11) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali della specie equina spediti nell'Unione dal Canada possono essere accompagnati da un certificato sanitario stabilito in conformità dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽⁶⁾, approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40).

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/food/animals/semens/equine_en.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di tali specie (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14).

⁽⁴⁾ Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

⁽⁵⁾ Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

⁽⁷⁾ Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

- (12) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali della specie equina spediti nell'Unione dalla Nuova Zelanda possono essere accompagnati da un certificato sanitario stabilito in conformità dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾, approvato con la decisione 97/132/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (13) Ai fini della semplificazione della legislazione dell'Unione, è opportuno raggruppare in un unico regolamento le norme zoosanitarie e di certificazione applicabili all'introduzione nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, compreso l'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di tali partite.
- (14) Al fine di preservare lo stato sanitario certificato degli equidi durante il trasferimento dal paese terzo esportatore all'Unione, è necessario stabilire norme zoosanitarie riguardanti il trasporto di equidi.
- (15) È opportuno adottare disposizioni per la qualità dei controlli sanitari e la registrazione delle vaccinazioni. Nel caso in cui il prelievo di campioni di equidi basato sul rischio a norma della decisione 97/794/CE ⁽³⁾ della Commissione produca risultati diversi rispetto a quelli certificati dal paese terzo di spedizione, è inoltre opportuno adottare disposizioni per la conferma dei risultati degli esami da parte del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina, designato in conformità del regolamento (CE) n. 180/2008 ⁽⁴⁾ della Commissione.
- (16) Gli esami utilizzati per la diagnosi dell'arterite virale equina e le categorie di equidi maschi ai quali si applicano le prescrizioni in materia di arterite virale equina dovrebbero essere definiti in base alle raccomandazioni del comitato scientifico veterinario ⁽⁵⁾, contenute nella decisione 95/329/CEE ⁽⁶⁾ della Commissione, e alle ultime raccomandazioni di cui al capitolo 12.9. del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), edizione 2016 ⁽⁷⁾.
- (17) È opportuno stabilire un modello di certificato sanitario specifico per il transito nell'Unione di equidi vivi da un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo a un altro paese terzo o a un'altra parte del territorio dello stesso paese terzo.
- (18) Per i controlli necessari per garantire un'attuazione uniforme da parte degli Stati membri delle disposizioni relative all'ammissione temporanea di cavalli registrati, alla reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea, al transito di equidi e alla conversione dell'ammissione temporanea di cavalli registrati in ammissione definitiva, è necessario stabilire disposizioni specifiche supplementari sull'uso del sistema informatico veterinario integrato «TRACES» previsto dalle decisioni della Commissione 2003/24/CE ⁽⁸⁾ e 2004/292/CE ⁽⁹⁾ dal posto d'ispezione veterinaria frontaliero di entrata, riconosciuto a norma della decisione 2009/821/CE ⁽¹⁰⁾ della Commissione, fino al luogo di uscita dall'Unione.
- (19) Per motivi di coerenza e semplificazione della legislazione dell'Unione, il formato dei modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi dovrebbe basarsi sui modelli unici di certificato veterinario di cui all'allegato I della decisione 2007/240/CE della Commissione ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GUL 57 del 26.2.1997, pag. 5.

⁽²⁾ Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GUL 57 del 26.2.1997, pag. 4).

⁽³⁾ Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GUL 323 del 26.11.1997, pag. 31).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 56 del 29.2.2008, pag. 4).

⁽⁵⁾ Relazione del comitato scientifico veterinario per l'arterite virale equina, 12 dicembre 1994, VI/4994/94 – Rev. 4.

⁽⁶⁾ Decisione 95/329/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce le categorie di equidi maschi ai quali si applica il requisito in materia di arterite virale di cui all'articolo 15, lettera b), punto ii) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio (GUL 191 del 12.8.1995, pag. 36).

⁽⁷⁾ http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_cav.htm

⁽⁸⁾ Decisione della Commissione 2003/24/CE, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GUL 8 del 14.1.2003, pag. 44).

⁽⁹⁾ Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GUL 94 del 31.3.2004, pag. 63).

⁽¹⁰⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GUL 296 del 12.11.2009, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GUL 104 del 21.4.2007, pag. 37).

- (20) È opportuno adottare disposizioni per stabilire, conformemente all'articolo 19, lettera c), della direttiva 2009/156/CEE, le condizioni che consentono di trasformare un'ammissione temporanea in ammissione definitiva, comprese le disposizioni concernenti le informazioni necessarie nel sistema TRACES e lo scambio del documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione ⁽¹⁾.
- (21) Dovrebbero essere stabilite condizioni zoosanitarie specifiche per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in paesi terzi per partecipare a corse, competizioni e manifestazioni culturali, e i corrispondenti modelli di certificati dovrebbero essere stabiliti in un allegato del presente regolamento.
- (22) La decisione 93/444/CEE della Commissione ⁽²⁾ definisce il «luogo di uscita» e stabilisce, tra l'altro, che gli animali destinati all'esportazione in un paese terzo siano accompagnati, nel tragitto verso il luogo di uscita, da un certificato sanitario applicabile almeno agli scambi di animali delle specie in questione destinati alla macellazione. Essa prevede inoltre che l'autorità competente del luogo di spedizione informi il luogo di uscita dello spostamento previsto. È necessario chiarire che al fine di garantire la tracciabilità il «luogo di uscita» dovrebbe essere un posto d'ispezione frontaliero e che il certificato sanitario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE dovrebbe essere il certificato sanitario di cui all'allegato III della direttiva 2009/156/CE anche nel caso di cavalli registrati destinati all'esportazione temporanea.
- (23) Per motivi di certezza del diritto, le decisioni della Commissione 92/260/CEE ⁽³⁾, 93/195/CEE ⁽⁴⁾, 93/196/CEE ⁽⁵⁾, 93/197/CEE ⁽⁶⁾, 94/699/CE ⁽⁷⁾, 95/329/CE, 2003/13/CE ⁽⁸⁾, 2004/177/CE ⁽⁹⁾, 2004/211/CE, 2010/57/CE ⁽¹⁰⁾ e 2010/471/UE ⁽¹¹⁾ dovrebbero essere abrogate.
- (24) Per consentire agli operatori economici di adeguarsi alle nuove norme definite nel presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi che soddisfano le condizioni stabilite nei modelli di certificati sanitari applicabili prima della data di applicazione del presente regolamento.
- (25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di equidi e di loro sperma, ovuli ed embrioni.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11).

⁽²⁾ Decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi (GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34).

⁽³⁾ Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).

⁽⁴⁾ Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7).

⁽⁶⁾ Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16).

⁽⁷⁾ Decisione 94/699/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identità e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e che abroga la decisione 93/321/CEE (GU L 280 del 29.10.1994, pag. 88).

⁽⁸⁾ Decisione 2003/13/CE della Commissione, del 10 gennaio 2003, relativa all'ammissione temporanea di cavalli che partecipano alle prove preolimpiche del 2003 in Grecia (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 86).

⁽⁹⁾ Decisione 2004/177/CE della Commissione, del 20 febbraio 2004, relativa all'introduzione temporanea di cavalli registrati che partecipano ai Giochi olimpici o paraolimpici del 2004 in Grecia (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 64).

⁽¹⁰⁾ Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2010, pag. 9).

⁽¹¹⁾ Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52).

Esso fissa inoltre le norme zoosanitarie e di certificazione veterinaria applicabili a tali partite.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «regionalizzazione»: il riconoscimento ufficiale di una parte del territorio di un paese terzo con una delimitazione geografica precisa, in cui è presente una sottopopolazione di equidi caratterizzata da uno stato sanitario distinto in relazione a una o più malattie specifiche e oggetto di sorveglianza, controllo delle malattie e biosicurezza adeguati;
- b) «documento di identificazione»: qualsiasi documento utilizzabile per dimostrare l'identità di un equino che include almeno le informazioni seguenti:
- i) una descrizione testuale dell'animale e una descrizione grafica completa dei suoi marchi;
 - ii) un riferimento a marchi, caratteristiche o identificatori specifici che stabiliscono un collegamento inequivocabile tra l'animale e il documento;
 - iii) le informazioni di cui all'allegato I, sezione I, parte A, punti 1, 2, 3 e da 6 a 10, e parte B, punti da 12 a 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione ⁽¹⁾;
- c) «cavallo registrato»: qualsiasi animale della specie *Equus caballus* registrato in conformità della definizione di cui alla direttiva 90/427/CEE del Consiglio ⁽²⁾, identificato per mezzo di un documento di identificazione rilasciato:
- i) dall'autorità di allevamento o da qualsiasi altra autorità competente del paese di origine dell'animale che gestisce il libro genealogico o il registro della razza dell'animale; o
 - ii) da un'associazione o organismo internazionale che gestisce cavalli per competizioni o corse;
- d) «ingresso»: l'azione di trasferire gli equidi o il loro sperma, i loro ovuli o embrioni in uno dei territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio ⁽³⁾;
- e) «tipo di ammissione»: l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea, l'importazione e il transito;
- f) «ammissione temporanea»: lo stato di un cavallo registrato proveniente da un paese terzo e introdotto nel territorio dell'Unione per un periodo inferiore a 90 giorni;
- g) «esportazione temporanea»: lo spostamento di un cavallo registrato al di fuori dell'Unione per un periodo inferiore a 90 giorni;
- h) «reintroduzione»: il trasferimento di un cavallo registrato da un paese terzo nell'Unione dopo un'esportazione temporanea dall'Unione;
- i) «importazioni»: il trasferimento di una partita di equidi o di loro sperma, ovuli o embrioni nell'Unione per un periodo indeterminato;
- j) «transito»: il trasferimento di una partita di equidi attraverso il territorio dell'Unione su strada, su rotaia o per via navigabile da un paese terzo a un altro o da una parte del territorio di un paese terzo a un'altra parte del territorio dello stesso paese terzo;
- k) «posto d'ispezione frontaliero»: qualsiasi posto d'ispezione quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 91/496/CEE e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 97/78/CE e approvato per il prodotto interessato conformemente alla decisione 2009/821/CE;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).

⁽³⁾ Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

- l) «categoria di equidi»: rispettivamente gli equidi registrati, gli equidi da macello e gli equidi da allevamento e da reddito quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2009/156/CE e i cavalli registrati;
- m) «ovuli»: le fasi aploidi dell'ootidogenesi comprendenti gli oociti secondari e gli ovuli;
- n) «operatore»: ogni persona fisica o giuridica soggetta a una o più delle disposizioni di cui al presente regolamento responsabile di equidi o del loro materiale germinale;
- o) «isolamento»: la separazione per un determinato periodo degli equidi dagli altri animali per prevenire la trasmissione per contatto diretto o indiretto di determinati agenti patogeni, mentre gli equidi sono sottoposti a osservazione e, se del caso, esami e cure sotto il controllo dell'autorità veterinaria;
- p) «quarantena»: l'isolamento degli equidi nei locali gestiti conformemente a specifiche norme di biosicurezza, sotto il controllo dell'autorità veterinaria;
- q) «quarantena protetta da vettori»: la quarantena degli equidi che:
 - i) è effettuata in appositi locali
 - protetti dall'intrusione di vettori pertinenti;
 - inseriti in un sistema di sorveglianza dei vettori all'interno dei locali e di misure volte a limitare la presenza dei vettori pertinenti nei pressi dei locali;
 - ii) può includere l'esercizio degli animali sottoposti a quarantena sotto controllo ufficiale durante il periodo del giorno in cui è minore la presenza di vettori se è prevista l'applicazione di insetticidi e repellenti contro gli insetti e, ove possibile, la copertura del corpo;
- r) «quarantena a prova di vettore»: la quarantena degli equidi in edifici sigillati:
 - dotati di ventilazione in pressione positiva e prese d'aria munite di filtro;
 - accessibili unicamente attraverso un sistema di ingresso e uscita a doppia porta ⁽¹⁾;
 - in cui viene impiegato un sistema di sorveglianza dei vettori;
 - in cui vengono attuate procedure operative standard, comprensive di descrizione dei sistemi di riserva e di allarme, per la gestione della quarantena e del trasporto degli equidi al luogo di carico;
- s) «TRACES»: il sistema informatico veterinario integrato previsto nelle decisioni 2003/24/CE e 2004/292/CE.

SEZIONE 2

Elenco di paesi terzi e di loro parti per l'ingresso nell'Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi

Articolo 3

Elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione

1. Gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di partite di equidi provenienti dai paesi terzi o, se l'Unione applica la regionalizzazione, dalle parti del territorio di paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 della tabella di cui all'allegato I conformemente alle indicazioni figuranti in tale allegato, come segue:
- a) l'ammissione temporanea di cavalli registrati come indicato nella colonna 6 della tabella di cui all'allegato I, accompagnati da un certificato sanitario individuale redatto in conformità del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione A;
 - b) il transito di equidi come indicato nella colonna 15 della tabella di cui all'allegato I, accompagnati da un certificato sanitario individuale redatto in conformità del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione B;
 - c) la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea come indicato nella colonna 7 della tabella di cui all'allegato I, accompagnati da un certificato sanitario individuale redatto in conformità dell'appropriato modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, sezione A o B;

⁽¹⁾ https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_guidance_vpe_7068_2012.pdf

- d) l'importazione di cavalli registrati come indicato nella colonna 8 della tabella di cui all'allegato I, accompagnati da un certificato sanitario individuale redatto in conformità del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 3, sezione A;
 - e) l'importazione di una partita di equidi da macello come indicato nella colonna 9 della tabella di cui all'allegato I, accompagnati da un certificato sanitario redatto in conformità del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 3, sezione B;
 - f) l'importazione di equidi registrati e di equidi da allevamento e da reddito come indicato nella colonna 10 della tabella di cui all'allegato I, accompagnati da un certificato sanitario individuale redatto in conformità del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 3, sezione A.
2. L'autorità competente del paese terzo di spedizione applica le misure necessarie per conformarsi alle condizioni specifiche o limitazioni temporali indicate per quel paese nella colonna 16 della tabella di cui all'allegato I.

Articolo 4

Paesi terzi e parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso di sperma di equidi nell'Unione

Gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di equidi dai paesi terzi o, se l'Unione applica la regionalizzazione, dalle parti del territorio di paesi terzi, elencati nelle colonne 2 e 4 della tabella di cui all'allegato I, come indicato nelle colonne 11, 12 e 13 di detta tabella, a condizione che la partita rispetti le seguenti condizioni:

- a) sia spedita da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma elencato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;
- b) sia accompagnata da un certificato sanitario redatto secondo il modello di certificato sanitario appropriato di cui all'allegato III, parte 1.

Articolo 5

Paesi terzi e parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso di ovuli ed embrioni di equidi nell'Unione

Gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di equidi dai paesi terzi o, se l'Unione applica la regionalizzazione, dalle parti del territorio di paesi terzi, elencati nelle colonne 2 e 4 della tabella di cui all'allegato I, come indicato nella colonna 14 di detta tabella, a condizione che la partita rispetti le seguenti condizioni:

- a) sia spedita da un gruppo di raccolta o produzione di embrioni elencato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;
- b) sia accompagnata da un certificato sanitario redatto secondo il modello di certificato sanitario appropriato di cui all'allegato III, parte 2.

SEZIONE 3

Norme generali per l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi

Articolo 6

Certificazione

- 1. I certificati sanitari di cui agli articoli 3, 4 e 5, sono redatti e rilasciati a norma:
 - a) delle garanzie o condizioni supplementari di cui alla colonna 16 dell'allegato I;
 - b) delle note esplicative di cui, rispettivamente, all'allegato II, parte 4, e all'allegato III, parte 3.
- 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non vietano il ricorso alla certificazione elettronica o ad altri sistemi concordati, se esistono a tal fine procedure armonizzate a livello dell'Unione.

*Articolo 7***Periodo di validità dei certificati sanitari**

1. L'operatore responsabile di una partita di equidi o di sperma, ovuli o embrioni di equidi destinata all'ingresso nell'Unione garantisce che la partita sia presentata al posto d'ispezione frontaliero riconosciuto autorizzato per la partita in questione entro 10 giorni dalla data di certificazione della partita nel paese terzo di spedizione.
2. Se gli equidi sono trasportati via mare, il periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo di trasporto su mare.

*SEZIONE 4***Norme in materia di trasporto per l'ingresso di equidi nell'Unione***Articolo 8***Norme zoosanitarie generali**

1. L'operatore responsabile di una partita di equidi destinati all'ingresso nell'Unione garantisce che gli equidi sono trasportati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) sono trasportati con un mezzo che trasporta unicamente equidi destinati all'Unione oppure sono accompagnati da un certificato sanitario previsto per il transito;
 - b) sono trasportati con un mezzo che trasporta unicamente equidi con il medesimo stato sanitario certificato, salvo altrimenti autorizzato dalle norme zoosanitarie specifiche di cui all'allegato II, parte 1, sezioni A e B, e parte 3, sezione A;
 - c) sono trasportati su strada o ferrovia o trasferiti a piedi unicamente in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo autorizzati per almeno un tipo di ingresso di almeno una categoria di equidi.
2. L'operatore responsabile di una partita di equidi destinati all'ingresso nell'Unione garantisce il rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) le gabbie, i container o i box (anche per il trasporto aereo) e il mezzo di trasporto o il compartimento di trasporto del mezzo in cui gli equidi sono trasportati siano puliti e disinfettati prima del carico degli animali con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese di spedizione;
 - b) i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto stradale o ferroviario sono progettati, costruiti e gestiti in modo da impedire la fuoriuscita di feci, urina e foraggio durante il viaggio previsto;
 - c) le misure atte a proteggere gli animali dagli attacchi di insetti vettori si applicano in caso si manifesti una delle seguenti malattie:
 - i) peste equina o encefalomielite equina venezuelana nel paese terzo di spedizione o transito;
 - ii) una o più delle malattie a trasmissione vettoriale elencate all'articolo 11, paragrafo 1, ad eccezione dell'anemia infettiva equina, se gli equidi non sono immuni all'agente patogeno o vaccinati.

Nel caso delle malattie di cui alla lettera i), la protezione dai vettori include misure quali l'applicazione di reti alle gabbie, ai container o ai box (anche per il trasporto aereo), la ventilazione forzata e la chiusura continua del compartimento di trasporto, eccetto durante il carico, lo scarico o l'accudimento degli animali.

3. L'operatore responsabile di una partita di equidi destinati all'ingresso nell'Unione garantisce che durante il viaggio tali equidi siano scaricati solo in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo da cui è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione in conformità dell'allegato I.

*Articolo 9***Norme zoosanitarie specifiche per il trasporto aereo**

1. L'operatore responsabile di una partita di equidi destinati all'ingresso nell'Unione per via aerea garantisce il rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) le gabbie, i container o i box e lo spazio aereo circostante nel compartimento di trasporto sono irrorati con un repellente contro gli insetti adeguato in combinazione con un insetticida immediatamente dopo la chiusura delle porte dell'aeromobile;
 - b) il comandante dell'aeromobile compila e firma la dichiarazione di cui all'allegato V, parte 1.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, gli Stati membri, su richiesta dell'operatore responsabile della partita, possono autorizzare il trasbordo diretto da un aeromobile a un altro in un paese non elencato nell'allegato I, a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a) il trasbordo sia effettuato nello stesso aeroporto, nell'area dello stesso ufficio doganale, sotto la supervisione diretta di un veterinario ufficiale o del funzionario doganale responsabile;
- b) durante il trasbordo gli equidi siano protetti dagli attacchi di insetti vettori di malattie trasmissibili agli equidi;
- c) gli equidi non entrino in contatto con altri equidi di stato sanitario diverso;
- d) le misure previste al paragrafo 1, lettere a) e b), sono applicate per l'aeromobile da utilizzare per il proseguimento del viaggio;
- e) la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo è certificata da un veterinario ufficiale o dal funzionario doganale responsabile nel manifesto di trasbordo redatto secondo il modello di cui all'allegato V, parte 3.

Articolo 10

Norme zoosanitarie specifiche per il trasporto marittimo

1. L'operatore responsabile di una partita di equidi destinati all'ingresso nell'Unione per via marittima garantisce il rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) la nave è destinata ad attraccare direttamente in un porto dell'Unione senza scalo in porti di paesi terzi o parti del territorio di paesi terzi non inclusi nell'elenco di cui all'allegato I;
- b) le gabbie, i container o i box e lo spazio aereo circostante nel compartimento di trasporto sono irrorati con un repellente contro gli insetti adeguato in combinazione con un insetticida immediatamente dopo la chiusura del compartimento;
- c) il comandante della nave compila e firma la dichiarazione di cui all'allegato V, parte 2.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare il trasbordo diretto da una nave a un'altra in un paese non elencato nell'allegato I, a condizione che:

- a) il trasbordo sia effettuato nello stesso porto, nell'area dello stesso ufficio doganale, sotto la supervisione diretta di un veterinario ufficiale o del funzionario doganale responsabile;
- b) gli equidi durante il trasbordo siano protetti dagli attacchi di insetti vettori di malattie trasmissibili agli equidi;
- c) gli equidi non entrino in contatto con altri equidi di stato sanitario diverso;
- d) la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo è certificata da un veterinario ufficiale o dal funzionario doganale responsabile nel manifesto di trasbordo redatto secondo il modello di cui all'allegato V, parte 3.

SEZIONE 5

Norme generali per l'esame e la vaccinazione di equidi destinati all'ingresso nell'Unione e di equidi donatori il cui sperma, i cui ovuli o embrioni sono destinati all'ingresso nell'Unione

Articolo 11

Norme generali per gli esami di laboratorio per la certificazione di partite di equidi o di loro sperma, ovuli o embrioni destinati all'ingresso nell'Unione

1. L'autorità competente del paese terzo di spedizione degli equidi o dello sperma, degli ovuli o degli embrioni di equidi destinati all'ingresso nell'Unione garantisce che gli esami di laboratorio previsti nei certificati sanitari di cui agli allegati II e III per la morva, la durina, l'anemia infettiva equina, l'encefalomielite equina venezuelana, l'encefalomielite equina orientale e occidentale, l'encefalite giapponese, la febbre del Nilo occidentale, la stomatite vescicolare, l'arterite virale equina e la metrite contagiosa equina siano almeno conformi agli obblighi di sensibilità e specificità definiti per le malattie in questione nel rispettivo capitolo della sezione 2.5. del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, ultima edizione, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

2. L'autorità competente del paese terzo di spedizione degli equidi destinati all'Unione garantisce che gli esami di laboratorio previsti nei certificati sanitari di cui all'allegato II per la peste equina sono effettuati conformemente all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE.

3. L'autorità competente del paese terzo di spedizione degli equidi o dello sperma, degli ovuli o degli embrioni di equidi destinati all'Unione garantisce il rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) gli esami di cui ai paragrafi 1 e 2 sono eseguiti in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo di spedizione;
- b) le informazioni relative al campionamento e ai risultati degli esami sono riportate come prescritto nel certificato sanitario per la partita in questione a norma dell'allegato II o III sulla base del rapporto di laboratorio messo a disposizione del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

Articolo 12

Esame all'arrivo nell'Unione

1. Se un esame effettuato nello Stato membro di ingresso o per suo conto su un campione prelevato conformemente all'articolo 4 della decisione 97/794/CE non conferma il risultato di un esame di laboratorio attestato in un certificato sanitario che accompagna gli equidi o lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di equidi in arrivo nell'Unione, come stabilito nell'allegato II o III del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di ingresso provvede affinché l'esame venga ripetuto nel laboratorio nazionale di riferimento designato per la malattia in questione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Se le misure di cui al paragrafo 1 non permettono ai controlli di conformità effettuati conformemente all'articolo 4 della decisione 97/794/CE di giungere a un risultato conclusivo, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 garantisce che il campione di cui allo stesso paragrafo è sottoposto a esami definitivi come di seguito descritto:

- a) per la peste equina, nel laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina designato a norma della direttiva 92/35/CEE del Consiglio ⁽²⁾;
- b) per le malattie di cui all'articolo 11, paragrafo 1, nel laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina, designato conformemente al regolamento (CE) n. 180/2008.

Articolo 13

Vaccinazioni e registro delle vaccinazioni

1. L'autorità competente del paese terzo di spedizione degli equidi o dello sperma, degli ovuli o degli embrioni di equidi destinati all'Unione garantisce che la vaccinazione attestata nei certificati di cui agli allegati II o III è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) è effettuata secondo le istruzioni del fabbricante o, se più rigorosa, la legislazione nazionale;
- b) è effettuata mediante l'uso di un vaccino autorizzato che soddisfi almeno le prescrizioni di sicurezza, sterilità ed efficacia stabilite per il vaccino di cui trattasi nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, ultima edizione, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

2. Se l'autorità competente di un paese terzo attesta che il risultato di laboratorio positivo di un esame sierologico per la peste equina è correlato a una precedente vaccinazione, la vaccinazione è documentata nel documento di identificazione che accompagna l'equino, se tale documento è disponibile.

Articolo 14

Prescrizioni relative all'arterite virale equina

1. Gli equidi maschi non castrati destinati all'ingresso nell'Unione, ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV, punto 1, sono sottoposti ad esame per l'arterite virale equina, per accertare che il loro sperma sia indenne dal virus dell'arterite equina.

2. La vaccinazione contro l'arterite virale equina, compresi gli esami prescritti a norma all'allegato IV, punto 1, lettera a), è effettuata sotto controllo veterinario ufficiale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19).

3. La vaccinazione contro l'arterite virale equina è valida se l'animale è accompagnato da prova documentale di una storia ininterrotta di un primo ciclo vaccinale effettuato in conformità di uno dei protocolli di vaccinazione di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato IV e regolari rivaccinazioni secondo le raccomandazioni del fabbricante e in ogni caso a intervalli non superiori a 12 mesi.

SEZIONE 6

Identificazione di equidi destinati all'ingresso nell'Unione

Articolo 15

Identificazione di equidi destinati all'ingresso nell'Unione

1. Gli equidi destinati all'ingresso nell'Unione sono identificati individualmente in modo tale da garantire la corrispondenza inequivocabile tra l'animale e il suo stato sanitario certificato.

Tale identificazione:

- a) soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione; o
 - b) fornisce almeno le informazioni di cui all'allegato I, parte 1, sezione I, parte A, punti 1, 2, 3 e da 6 a 10, e parte B, punti da 12 a 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione.
2. Gli equidi da macello destinati all'importazione nell'Unione sono contrassegnati individualmente con un transponder elettronico o con un marchio auricolare, il cui numero è registrato nel certificato sanitario che accompagna gli animali durante il trasporto.
3. Gli equidi da macello destinati all'importazione nell'Unione recano sullo zoccolo anteriore sinistro una «S» bollata a fuoco chiara e indelebile di dimensioni non inferiori alla metà della lunghezza della parete dello zoccolo, se si verificano i seguenti casi:
- a) se gli equidi sono contrassegnati individualmente, in deroga al paragrafo 2, con un metodo alternativo indicato nel certificato sanitario, nel qual caso gli animali sono consegnati al macello di destinazione conformemente all'articolo 21, lettera a);
 - b) se gli equidi sono destinati a essere consegnati al macello di destinazione conformemente all'articolo 21, lettera b).

SEZIONE 7

Norme zoosanitarie e di certificazione specifiche per l'ingresso di partite di equidi nell'Unione

Articolo 16

Misure che le autorità competenti devono adottare per garantire la tracciabilità di cavalli registrati ammessi temporaneamente

1. A condizione che sia stato stabilito il rispetto delle condizioni d'ingresso, l'autorità competente presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata:

- a) conserva una copia del certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a);
- b) informa, mediante il sistema TRACES, l'autorità competente o il posto d'ispezione frontaliero di uscita, secondo il caso, dell'ingresso di un cavallo registrato ammesso temporaneamente, come segue:
 - i) l'autorità competente del luogo di destinazione di cui alla casella I.6. del documento veterinario comune di entrata («DVCE») di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 282/2004;
 - ii) il posto d'ispezione frontaliero di uscita indicato nella dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario del cavallo registrato che accompagna il certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), compilando la casella I.24. del DVCE;
 - iii) le autorità competenti responsabili del luogo di soggiorno temporaneo indicato nella dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario del cavallo registrato che accompagna il certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a);
- c) rilascia almeno una copia del DVCE all'operatore identificato come «operatore responsabile della partita» nella casella I.7. del DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b).

2. Se durante l'ammissione temporanea un cavallo registrato deve essere trasferito da uno Stato membro a un altro, l'autorità competente del luogo di spedizione:
 - a) purché siano soddisfatte le condizioni zoosanitarie di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/156/CE, rilascia un certificato sanitario conforme all'allegato III della direttiva 2009/156/CE per un singolo cavallo registrato o per una partita di cavalli registrati che hanno la stessa origine e la stessa destinazione, e inserisce alla casella I.6. del certificato un riferimento al certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di ciascun cavallo registrato ammesso temporaneamente facente parte della partita e un riferimento al DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i);
 - b) mediante TRACES informa l'autorità competente del luogo di destinazione del trasferimento di un cavallo registrato in quello Stato membro e chiede la verifica di arrivo compilando un'ulteriore parte III del DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i);
 - c) rilascia all'operatore, quale indicato alla casella I.7. del DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), una nuova copia del DVCE comprendente la parte III aggiunta in conformità della lettera b) del presente paragrafo;
 - d) annulla o revoca le copie del DVCE rilasciate all'operatore in conformità del paragrafo 1, lettera c), o, in caso di un precedente trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, conformemente alla lettera c) del presente paragrafo.
3. L'autorità competente del luogo di destinazione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e al paragrafo 2, lettera b), conferma mediante TRACES l'arrivo del cavallo registrato e documenta i controlli eseguiti compilando la parte III del DVCE.
4. Alla fine dell'ammissione temporanea, l'autorità competente di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), che certifica l'ammissione temporanea di un cavallo registrato al paese terzo di origine o a un altro paese terzo:
 - a) informa mediante TRACES il posto d'ispezione frontaliere di uscita dell'uscita dall'Unione del cavallo registrato ammesso temporaneamente completando un'ulteriore parte III del DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i);
 - b) rilascia all'operatore, quale indicato alla casella I.7. del DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), una nuova copia del DVCE comprendente la parte III aggiunta in conformità della lettera a) del presente paragrafo;
 - c) se il posto d'ispezione frontaliere di uscita è situato in un altro Stato membro,
 - i) rilascia, a norma della decisione 93/444/CEE, un certificato conforme all'allegato III della direttiva 2009/156/CE per un singolo cavallo registrato o per una partita di cavalli registrati che hanno la stessa origine e la stessa destinazione;
 - ii) indica nella casella I.6. del certificato di cui al punto i) un riferimento al certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di ciascun cavallo registrato ammesso temporaneamente che costituisce la partita e un riferimento al DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i).
5. Il posto d'ispezione frontaliere di uscita di cui al paragrafo 4, lettera a), documenta la conclusione dell'ammissione temporanea del cavallo registrato compilando la parte III del DVCE di conseguenza.
6. Se l'ammissione temporanea di un cavallo registrato non si è conclusa in conformità del paragrafo 5 entro un periodo inferiore a 90 giorni dalla data di rilascio del DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), un allarme viene inviato automaticamente mediante TRACES al posto d'ispezione frontaliere di entrata e alle autorità competenti di cui al presente articolo, finché dette autorità determinano lo stato del cavallo registrato.

Articolo 17

Responsabilità dell'operatore competente per un cavallo registrato ammesso temporaneamente

1. L'operatore responsabile di un cavallo registrato ammesso temporaneamente nell'Unione, quale indicato alla casella I.7. del DVCE di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), provvede affinché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) durante l'ammissione temporanea il cavallo registrato è sempre accompagnato dal certificato sanitario originale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dal DVCE rilasciato dal posto di ispezione frontaliere di entrata nell'Unione;
 - b) il cavallo registrato rimane nel rispettivo Stato membro e nel luogo indicato nella dichiarazione che accompagna il certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a);
 - c) se trasferito in un altro Stato membro, il cavallo registrato è accompagnato da un certificato sanitario conforme all'allegato III della direttiva 2009/156/CE e dal DVCE modificato rilasciato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2;

- d) tutte le precedenti copie del DVCE sono consegnate all'autorità competente per l'annullamento o la revoca;
 - e) il cavallo registrato lascia l'Unione attraverso un posto d'ispezione frontaliere indicato nel certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), al più tardi 89 giorni dopo la data di ingresso nell'Unione indicata sul DVCE corrispondente.
2. L'operatore di cui al paragrafo 1 rimane responsabile del trasferimento del cavallo registrato nel corso dell'ammissione temporanea nell'Unione e in particolare informa:
- a) l'autorità competente di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punti i) e iii), a proposito di eventuali modifiche da apportare ai trasferimenti di cui alla dichiarazione che accompagna il certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a);
 - b) il posto d'ispezione frontaliere di uscita a proposito della data in cui è previsto che il cavallo registrato ammesso temporaneamente lasci l'Unione;
 - c) l'autorità competente di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punti i) e iii), responsabile dell'azienda a proposito della morte o dello smarrimento del cavallo registrato o di qualsiasi emergenza, quali malattie o infortuni, che richieda attenzione veterinaria oltre gli 89 giorni di ammissione temporanea.

Articolo 18

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati temporaneamente ammessi nell'Unione

1. La reintroduzione di cavalli registrati temporaneamente ammessi può essere autorizzata dopo un'esportazione temporanea in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo dal quale è autorizzata la reintroduzione di cavalli registrati per partecipare a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali per le quali sono stabiliti modelli di certificati sanitari per la reintroduzione nell'Unione conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, purché la reintroduzione nell'Unione abbia luogo entro un periodo inferiore a 90 giorni dalla data di rilascio del DVCE di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i).
2. Al fine di consentire la reintroduzione di un cavallo registrato di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punti i) e iii), che rilascia il certificato per l'esportazione temporanea:
- a) applica le misure di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettere a), b) e, ove applicabile, c);
 - b) informa mediante TRACES il posto d'ispezione frontaliere della prevista reintroduzione compilando la parte III del DVCE;
 - c) rilascia all'operatore, quale indicato alla casella I.7. del DVCE di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), una nuova copia del DVCE comprendente la parte III aggiunta in conformità della lettera b) del presente paragrafo;
 - d) annulla o revoca le copie del DVCE rilasciate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), o, in caso di un precedente trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c).
3. Il posto d'ispezione frontaliere di reintroduzione:
- a) conserva l'originale del certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c);
 - b) informa mediante TRACES della reintroduzione di un cavallo registrato:
 - i) l'autorità competente del luogo di destinazione, quale indicato nella dichiarazione che accompagna il certificato sanitario di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), o come modificato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a);
 - ii) il posto d'ispezione frontaliere di uscita, quale indicato nella dichiarazione che accompagna il certificato sanitario di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), o come modificato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), compilando la casella I.24. del DVCE di cui alla lettera d);
 - c) chiede all'autorità competente del luogo di destinazione di verificare e, se del caso, confermare l'arrivo del cavallo registrato compilando la casella I.6. del DVCE di cui alla lettera d);
 - d) rilascia all'operatore copia di un nuovo DVCE in cui la casella II.1. è completata con un riferimento al numero del DVCE emesso precedentemente in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), o, in caso di un precedente trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e in cui la casella II.14. è completata entro il termine per l'uscita dall'Unione indicato nel DVCE di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i);
 - e) annulla o revoca le copie del DVCE rilasciate all'operatore in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), o, in caso di un precedente trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c).

4. In seguito alla reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato ammesso temporaneamente a norma del paragrafo 1, le norme di cui all'articolo 16 si applicano per il periodo residuo inferiore a 90 giorni dalla data di rilascio del DVCE di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i).

Articolo 19

Conversione di un'ammissione temporanea in un'ammissione definitiva e morte o smarrimento di un cavallo registrato

1. Qualora l'operatore, quale indicato alla casella I.7. del DVCE di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), presenti una domanda presso l'autorità competente di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), o all'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), per convertire l'ammissione temporanea di un cavallo registrato in un'ammissione definitiva, uno Stato membro può autorizzare tale conversione a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a) conformemente all'allegato I, siano autorizzate le importazioni di cavalli registrati provenienti dal paese terzo o da una parte del territorio del paese terzo in questione;
- b) l'autorità competente responsabile del luogo di soggiorno temporaneo abbia rispettato le seguenti prescrizioni:
 - i) abbia effettuato con risultati soddisfacenti i controlli necessari per verificare la conformità con gli obblighi relativi a esami e vaccinazioni per le importazioni di cavalli registrati provenienti dal paese terzo o da una parte del territorio del paese terzo in questione di cui all'allegato II, parte 3;
 - ii) abbia garantito che il cavallo registrato è rimasto sotto controllo veterinario ufficiale in tale Stato membro fino a 3 mesi dalla data di ingresso nell'Unione indicata nel DVCE di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i).

2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1, o un posto d'ispezione frontaliero designato a tale scopo dallo Stato membro:

- a) pone termine all'ammissione temporanea in TRACES scegliendo «Conversione in ammissione definitiva» nella parte III del DVCE rilasciato all'operatore a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), o, in caso di un precedente trasferimento in un altro Stato membro, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), o, in caso di una precedente reintroduzione dopo un'esportazione temporanea, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera c);
- b) rilascia all'operatore indicato alla casella I.7. del DVCE di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), una nuova copia del DVCE di cui alla lettera a), o un nuovo DVCE, in cui alla casella I.21 è selezionato «Per il mercato interno»;
- c) annulla o revoca le copie del DVCE rilasciate all'operatore a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), o, in caso di un precedente trasferimento in un altro Stato membro, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), o, in caso di una precedente reintroduzione dopo un'esportazione temporanea, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera c);
- d) annulla o revoca l'originale del certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

3. Durante il periodo di conversione l'operatore, quale indicato nella casella I.7. del DVCE rilasciato in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), o dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), responsabile del cavallo registrato adotta le seguenti misure:

- a) organizza visite regolari registrate ed effettuate da un veterinario per verificare se il cavallo registrato mostra segni clinici di possibili malattie infettive;
- b) conserva i registri concernenti i trasferimenti del cavallo registrato e i trasferimenti degli equidi in entrata e in uscita dall'azienda in cui è tenuto;
- c) completa le procedure doganali, di cui all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262;
- d) presenta una domanda in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 per il rilascio di un documento di identificazione o l'adattamento di un documento di identificazione esistente.

4. In caso di morte o smarrimento di un cavallo registrato temporaneamente ammesso nell'Unione, l'autorità competente del luogo di morte o di smarrimento, ove previsto dallo Stato membro interessato, in stretta collaborazione con un posto d'ispezione frontaliero:

- a) pone termine all'ammissione temporanea in TRACES scegliendo «Morte/smarrimento» nella parte III del DVCE di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), o all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b);

- b) annulla o revoca le copie del DVCE rilasciate all'operatore a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), o, in caso di un precedente trasferimento in un altro Stato membro, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), o, in caso di una precedente reintroduzione dopo un'esportazione temporanea, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 20

Condizioni zoosanitarie specifiche relative alla reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea per partecipare a corse, competizioni e manifestazioni culturali

1. Gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) il cavallo registrato è rimasto al di fuori dell'Unione per un periodo non superiore a 30 giorni, salvo che non sia espressamente previsto al paragrafo 3;
 - b) il cavallo registrato non ha soggiornato né ha transitato via terra nel territorio di un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo che non rientrino nello stesso gruppo sanitario del paese terzo o della parte del territorio di un paese terzo in cui il certificato sanitario conforme all'allegato II, parte 2, sezione A, è stato firmato dal veterinario ufficiale;
 - c) il certificato sanitario per l'esportazione temporanea, firmato dal veterinario ufficiale dello Stato membro di origine, o una sua copia autorizzata, è presentato su richiesta del posto d'ispezione frontaliero di reintroduzione nell'Unione.
2. L'autorità competente che certifica l'esportazione temporanea di un cavallo registrato in un paese terzo provvede affinché, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE, il cavallo registrato sia accompagnato fino al punto di uscita in un altro Stato membro da un certificato sanitario conforme all'allegato III della direttiva 2009/156/CE.
3. La reintroduzione dopo un'esportazione temporanea per un periodo superiore a 30 giorni di cavalli registrati che partecipano a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali è subordinata a norme zoosanitarie specifiche figuranti nei corrispondenti modelli di certificati sanitari di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, relativamente all'evento in questione.
4. L'operatore, quale indicato alla casella I.7. del DVCE, responsabile della partita garantisce che durante l'esportazione temporanea il cavallo registrato non ha soggiornato né ha transitato via terra nel territorio di un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo che non rientrino nello stesso gruppo sanitario del paese terzo o della parte del territorio di un paese terzo in cui il certificato sanitario conforme all'allegato II, parte 2, sezione A, è stato firmato dal veterinario ufficiale.

Articolo 21

Condizioni zoosanitarie specifiche relative alle importazioni di equidi da macello

L'operatore, quale indicato nella casella I.7. del DVCE di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), responsabile di una partita di equidi da macello provvede affinché, dopo i controlli effettuati presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione, gli animali

- a) siano trasportati direttamente, senza indugio e senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario diverso, al macello di destinazione, dove sono macellati entro 72 ore dall'arrivo al macello, o
- b) transitino per un unico mercato o centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/156/CE, come indicato nel certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, da cui sono portati, conformemente alle disposizioni nazionali che garantiscono la tracciabilità, direttamente a un macello per essere macellati, entro il più breve tempo possibile e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di arrivo nell'Unione, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario diverso.

SEZIONE 8

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 22

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2018, gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi accompagnate da certificati sanitari redatti in conformità dei modelli di certificati sanitari applicabili prima della data di applicazione del presente regolamento specificata all'articolo 24, secondo comma.

*Articolo 23***Abrogazioni**

Sono abrogate le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 94/699/CE, 95/329/CE, 2003/13/CE, 2004/177/CE, 2004/211/CE, 2010/57/CE e 2010/471/UE.

I riferimenti a tali decisioni si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 24***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2018.

L'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto iii), paragrafo 2, lettere b), c) e d), paragrafo 3, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), si applicano tuttavia a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI TERZI ⁽¹⁾ E DELLE PARTI DEL TERRITORIO DI PAESI TERZI ⁽²⁾ DAI QUALI È AUTORIZZATO L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI EQUIDI E DI SPERMA, OVULI ED EMBRIONI DI EQUIDI

Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni			Transito	Condizioni specifiche	
					CR	CR	CR	EM	ER + EAR	SPERMA			O/E		Equidi
										CR	ER	EAR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AE	Emirati arabi uniti	AE-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	X	X	
AR	Argentina	AR-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AU	Australia	AU-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BB	Barbados	BB-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X	
BH	Bahreïn	BH-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	
BM	Bermuda	BM-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X	
BO	Bolivia	BO-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X	
BR	Brasile	BR-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		BR-1	Gli Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Rio de Janeiro	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X	
BY	Bielorussia	BY-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X					X	
CA	Canada	CA-0	Tutto il paese	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni			Transito	Condizioni specifiche		
					CR	CR	CR	EM	ER + EAR	SPERMA			O/E		Equidi	
										CR	ER	EAR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	CH-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
CL	Cile	CL-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X		
CN	Cina	CN-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		CN-1	Zona indenne da malattie degli equini nella città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, compreso il tratto autostradale sicuro da e verso l'aeroporto a Guangzhou e a Hong Kong (cfr. il riquadro 1 per maggiori informazioni)	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X		
		CN-2	Sede del Global Champions Tour presso il parcheggio n. 15 della Expo 2010 e tratto stradale verso l'aeroporto internazionale Pudong di Shanghai, nella parte settentrionale della nuova zona di Pudong e nella parte orientale del distretto di Minhang dell'area metropolitana di Shanghai (cfr. il riquadro 1 per maggiori informazioni)	G	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—		Solo se certificato in conformità dell'allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1

Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni			Transito	Condizioni specifiche	
					CR	CR	CR	EM	ER + EAR	SPERMA			O/E		Equidi
										CR	ER	EAR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CR	Costa Rica	CR-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		CR-1	Area metropolitana di San José	D	—	X	—	—	—	—	—	—	—		
CU	Cuba	CU-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—		—	—	—	X	
DZ	Algeria	DZ-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X					X	
EG	Egitto	EG-0	Tutto il paese		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		EG-1	Zona indenne dalle malattie degli equini stabilita presso l'ospedale veterinario delle forze armate egiziane a El-Nasr Road, al di là del Al Ahly Club, Il Cairo, e tratto autostradale verso l'aeroporto internazionale del Cairo (cfr. il riquadro 2 per maggiori informazioni)	E	X	—	X	—	—	—	—	—	—	X	
FK	Isole Falkland	FK-0	Tutto il paese	A	X	X	X	—	X					X	
GL	Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X					X	
HK	Hong Kong	HK-0	Tutto il paese	G	X	X	X	—	—		—	—	—	X	
IL	Israele (3)	IL-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	X	X			X	
IS	Islanda (5)	IS-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X		X	

Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni			Transito	Condizioni specifiche	
					CR	CR	CR	EM	ER + EAR	SPERMA			O/E		Equidi
										CR	ER	EAR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MX	Messico	MX-0	Tutto il paese	C	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		MX-1	Area metropolitana di Città del Messico	C		X									Solo se certificato in conformità dell'allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1
NO	Norvegia ⁽⁵⁾	NO-1	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
NZ	Nuova Zelanda	NZ-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X					X	
OM	Oman	OM-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—		—	—	—	X	
PE	Perù	PE-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		PE-1	Regione di Lima	D	X	X	X	—	—		—	—	—	X	
PM	Saint Pierre e Miquelon	PM-0	Tutto il paese	A	—	—	X	—	X					X	
PY	Paraguay	PY-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X					X	
QA	Qatar	QA-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—		—	—	—	X	
RS	Serbia ⁽⁶⁾	RS-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X					X	

Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni			Transito	Condizioni specifiche		
					CR	CR	CR	EM	ER + EAR	SPERMA			O/E		Equidi	
										CR	ER	EAR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
RU	Russia	RU-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		RU-1	Province di Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm e Kurgan	B	X	X	X	X	X						X	
		RU-2	Regioni di Stavropol e Krasnodar	B	X	X	X	X	X						X	
		RU-3	Repubbliche di Carelia, Mari, Mordovia, Ciuvasci, Calmucchi, Tartaria, Daghestan, Cabardino-Balcaria, Ossezia Settentrionale, Inguscezia e Karacajevo-Cerkessia	B	X	X	X	X	X						X	
SA	Arabia Saudita	SA-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		SA-1	Tutto il paese, tranne SA-2	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X		

Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni			Transito	Condizioni specifiche	
					CR	CR	CR	EM	ER + EAR	SPERMA			O/E		Equidi
										CR	ER	EAR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		SA-2	Zone di protezione e di sorveglianza nelle province di Jizan, Asir e Najran come descritto al riquadro 3.	—	—	—	—			—					
GS	Singapore	SG-0	Tutto il paese	G	X	X	X	—	—		—	—	—	X	
TH	Thailandia	TH-0	Tutto il paese	G	X	X	X	—	—		—	—	—	X	
TN	Tunisia	TN-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X					X	
TR	Turchia	TR-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		TR-1	Province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kırklareli e Tedirdag	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
UA	Ucraina	UA-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
US	Stati Uniti d'America	US-0	Tutto il paese	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
UY	Uruguay	UY-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
ZA	Sud Africa	ZA-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		ZA-1	Area metropolitana di Città del Capo (cfr. il riquadro 4 per maggiori informazioni)	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(¹) Fatte salve le norme di certificazione specifiche di cui alla decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione.

(²) Se si applica la regionalizzazione ufficiale in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/156/CE.

(³) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(⁴) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(⁵) Fatte salve le norme di certificazione specifiche di cui all'articolo 17 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

(⁶) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

LEGENDA DELL'ALLEGATO I:

Animale/Prodotto	Categorie/condizioni
CR	Cavalli registrati quali definiti all'articolo 2, lettera c), del presente regolamento.
EM	Equidi da macello quali definiti all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2009/156/CE.
ER	Equidi registrati quali definiti all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2009/156/CE.
EAR	Equidi da allevamento e da reddito quali definiti all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2009/156/CE.
SPERMA	Sperma della specie equina raccolto in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 92/65/CEE.
O/E	Ovuli ed embrioni della specie equina raccolti o prodotti in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 92/65/CEE.

Colonne	Informazioni/Descrizione della merce	Certificato sanitario richiesto
1-4	Delimitazione del territorio	NA
5	Gruppo sanitario	NA
6	Ammissione temporanea di cavalli registrati	Allegato II, parte 1, sezione A
7	Reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea per partecipare a corse, competizioni e manifestazioni culturali	Allegato II, parte 2, sezione A Allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1 Allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 2
8	Importazioni di cavalli registrati	Allegato II, parte 3, sezione A
9	Importazioni di equidi da macello	Allegato II, parte 3, sezione B
10	Importazioni di equidi registrati e di equidi da allevamento e da reddito	Allegato II, parte 3, sezione A

Colonne	Informazioni/Descrizione della merce	Certificato sanitario richiesto
11	Importazioni di sperma raccolto da cavalli registrati	Allegato III, parte 1, sezione A Allegato III, parte 1, sezione B Allegato III, parte 1, sezione C Allegato III, parte 1, sezione D
12	Importazioni di sperma raccolto da equidi registrati	Allegato III, parte 1, sezione A Allegato III, parte 1, sezione B Allegato III, parte 1, sezione C Allegato III, parte 1, sezione D
13	Importazioni di sperma raccolto da equidi da allevamento e da reddito	Allegato III, parte 1, sezione A Allegato III, parte 1, sezione B Allegato III, parte 1, sezione C Allegato III, parte 1, sezione D
14	Importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina	Allegato III, parte 2, sezione A Allegato III, parte 2, sezione B
15	Equidi in transito	Allegato II, parte 1, sezione B
16	Riferimento a condizioni specifiche/garanzie supplementari	NA

Caselle

X Ingresso autorizzato

— Ingresso non autorizzato

Gruppi sanitari

Gruppo sanitario	Garanzie zoosanitarie specifiche necessarie per l'ingresso di equidi nell'Unione
A	anemia infettiva equina, arterite virale equina
B	anemia infettiva equina, arterite virale equina, morva, durina
C	anemia infettiva equina, arterite virale equina, encefalomielite equina orientale e occidentale, stomatite vescicolare
D	anemia infettiva equina, arterite virale equina, morva, durina, encefalomielite equina orientale e occidentale, encefalomielite equina venezuelana, stomatite vescicolare
E	anemia infettiva equina, arterite virale equina, morva, durina, peste equina
F	anemia infettiva equina, durina, peste equina
G	anemia infettiva equina, arterite virale equina, morva, durina, encefalite giapponese

RIQUADRO 1

CN	Cina	CN-1	<p>Zona specifica indenne dalle malattie degli equini nella provincia di Guandong, delimitata come segue:</p> <p>zona centrale: sito equestre della città di Conghua, località Lingkou, villaggio di Reshui, compresa la zona circostante in un raggio di cinque km, controllata dal posto di controllo stradale dell'autostrada 105;</p> <p>zona di sorveglianza: tutte le divisioni amministrative della città di Conghua che circondano la zona centrale, su un'area di 2 009 km²;</p> <p>zona di protezione: confini esterni delle seguenti divisioni amministrative adiacenti, che circondano la zona di sorveglianza:</p> <ul style="list-style-type: none"> — distretto di Baiyun, distretto di Luogang della città di Conghua, — distretto di Huadu della città di Guanzhou, — città di Zengcheng, — divisioni amministrative del distretto di Qingcheng della città di Qingyuan, — contea di Fogang, — contea di Xinfeng, — contea di Longmen <p>tratto autostradale sicuro: — dal sito equestre nella zona centrale all'aeroporto internazionale di Baiyun, Guangzhou, attraverso l'autostrada 105, l'autostrada Jiebei, la superstrada per l'aeroporto, compresa la zona di esclusione equina di un km che circonda l'aeroporto internazionale di Baiyun nella città di Guangzhou;</p> <p>— dal sito equestre nella zona centrale fino al porto di Huanggang, Shenzhen, al confine Cina-Hong Kong, attraverso l'autostrada 105, l'autostrada Jiebei, la circonvallazione nord n. 2 della superstrada e l'autostrada Guang-Shen, con la zona di esclusione equina su entrambi i lati dell'autostrada per almeno un km di larghezza;</p> <p>zona di quarantena pre-ingresso: la zona di quarantena all'interno della zona di protezione, destinata dall'autorità competente alla preparazione degli equidi provenienti da altre parti della Cina all'ingresso nella zona indenne dalle malattie degli equini.</p>
CN	Cina	CN-2	<p>Delimitazione della zona nell'area metropolitana di Shanghai</p> <p>Confini occidentali: fiume Huangpu dall'estuario a nord fino alla biforcazione del fiume Dazhi;</p> <p>confini meridionali: dalla biforcazione del fiume Huangpu fino all'estuario del fiume Dazhi ad est;</p> <p>confini settentrionali e orientali: costa.</p>

RIQUADRO 2

EG	Egitto	EG-1	<p>Zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) di dimensioni di 0,1 km² ca. stabilita attorno all'ospedale veterinario delle forze armate egiziane a El-Nasr Road, al di là del Al Ahly Club, nella periferia orientale del Cairo (posizione 30°04'19,6"N 31°21'16,5"E) e il tratto autostradale di 10 km su El-Nasr Road e Airport Road che conduce all'aeroporto internazionale del Cairo.</p> <p>a) Delimitazione dei confini della ZIME:</p> <p>dall'incrocio di El-Nasr Road con El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road (30°04'13,6"N 31°21'04,3"E) lungo El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road per circa 500 m verso nord fino al primo incrocio con il «Passaggio all'interno delle forze armate», a destra lungo il Passaggio per circa 100 m verso est, di nuovo a destra lungo il Passaggio per 150 m verso sud, a sinistra lungo il Passaggio per 300 m verso est, a destra lungo il Passaggio per 100 m verso sud fino a El-Nasr Road, a destra lungo El-Nasr Road per 300 m verso sud-ovest fino a ritrovarsi di fronte all'incrocio di El-Nasr Road con Hassan Mâmoon Road, a destra lungo il Passaggio per 100 m verso nord, a sinistra lungo il Passaggio per 120 m verso ovest, a sinistra lungo il Passaggio per 200 m verso sud, a destra lungo El-Nasr Road per 100 m verso ovest fino all'incrocio di El-Nasr Road con El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road.</p> <p>b) Delimitazione dei confini della zona di quarantena pre-esportazione all'interno della ZIME:</p> <p>dal punto di fronte all'incrocio di El-Nasr Road con Hassan Mâmoon Road lungo il Passaggio per 100 m verso nord, a destra lungo il Passaggio per 250 m verso est, a destra lungo il Passaggio per 50 m verso sud fino a El-Nasr Road, a destra lungo El-Nasr Road per 300 m verso sud-ovest fino a ritrovarsi di fronte all'incrocio di El-Nasr Road con Hassan Mâmoon Road.</p>
----	--------	------	--

RIQUADRO 3

SA	Arabia Saudita	SA-1	<p>Centri di quarantena autorizzati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aeroporto di Riyadh 2. Ippodromo Re Abdulaziz (Janadriyah)
		SA-2	<p>Delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza stabilite in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provincia di Jizan <ul style="list-style-type: none"> — zona di protezione: l'intera provincia, eccetto la parte a nord del posto stradale di controllo ad Ash Shuqaiq sulla strada n. 5 e a nord della strada n. 10; — zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a nord del posto stradale di controllo di Ash Shuqaiq sulla strada n. 5, controllata dal posto stradale di controllo a Al Qahmah e a nord della strada n. 10. 2. Provincia di Asir <ul style="list-style-type: none"> — zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada n. 10 tra Ad Darb, Abha e Khamis-Mushayt a nord, eccettuati i club ippici delle basi aeree e militari e la parte della provincia delimitata a nord dalla strada n. 15 che congiunge Khamis-Mushayt e il confine con la provincia di Najran passando per Jarash, Al Utfah e Dhahran Al Janoub come pure la parte della provincia delimitata a nord dalla strada che, attraverso Al Fayd, porta da Al Utfah a Badr Al Janoub (provincia di Najran);

			<p>— zona di sorveglianza: i club ippici delle basi militari e aeree, la parte della provincia compresa tra il confine con la zona di protezione e la strada n. 209 da Ash Shuqaiq fino al posto stradale di controllo di Muhayil sulla strada n. 211, la parte della provincia compresa tra il posto di controllo situato sulla strada n. 10 a sud di Abha, la città di Abha e il posto di controllo stradale di Ballasmer situato a 65 km da Abha sulla strada n. 15 in direzione nord, la parte della provincia tra Khamis Mushayt e il posto stradale di controllo a 90 km da Abha sulla strada n. 255 in direzione di Samakh e il posto stradale di controllo situato a Yarah, a 90 km da Abha, sulla strada n. 10 in direzione di Riyadh e la parte della provincia situata a sud di una linea immaginaria che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 fino al confine con la provincia di Najran.</p> <p>3. Provincia di Najran</p> <p>— zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada da Al Ut-fah (provincia di Asir) a Badr Al Janoub e a As Sebt e da As Sebt lungo il Wadi Habunah fino a congiungersi con la strada n. 177 tra Najran e Riyadh a nord e da tale incrocio con la strada n. 177 in direzione sud fino a raggiungere la strada n. 15 da Najran a Sharourah e la parte della provincia situata a sud della strada n. 15 tra Najran e Sharourah e il confine con lo Yemen;</p> <p>— zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a sud di una linea che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm-Ghurab sulla strada n. 177 dal confine della provincia di Najran fino al posto stradale di controllo a Khashm-Ghurab, a 80 km da Najran, e a ovest della strada n. 175 in direzione di Sharourah.</p>
--	--	--	---

RIQUADRO 4

ZA	Sud Africa	ZA-1	<p>Centri di quarantena autorizzati:</p> <p>1. Centro di quarantena di Kenilworth</p> <p>Delimitazione dell'area metropolitana di Città del Capo (ZA-1):</p> <p>confini settentrionali: Blaauwberg Road (M14);</p> <p>confini orientali: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway and M5 Highway;</p> <p>confini meridionali: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive fino alla Newslands Forestry Station e, attraverso la ECHO Gorge della Table Mountain, alla Camps Bay;</p> <p>confini occidentali: linea litoranea dalla Camps Bay alla Blaauwberg Road.</p>
----	------------	------	---

ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI E MODELLI DI DICHIARAZIONI PER L'INGRESSO DI EQUIDI VIVI NELL'UNIONE

PARTE 1

Ammissione temporanea e transito

Sezione A

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per l'ammissione temporanea di cavalli registrati nell'Unione per un periodo inferiore a 90 giorni

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.				
			I.3. Autorità centrale competente						
			I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6.						
	I.7. Paese d'origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome N. di riconoscimento Recapito		I.12. Luogo di destinazione Nome Recapito Codice postale						
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza						
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE						
			I.17. Numero/i CITES						
	I.18. Descrizione dell'animale				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01 01		I.20. Quantità 1		
I.21.				I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.					
I.25. Animale certificato per: Cavallo registrato <input type="checkbox"/>									
I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE		<input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione dell'animale									
Specie (nome scientifico) Equus caballus		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		Sesso	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale	
Parte II: Certificazione	II. Attestato di salute e benessere dell'animale		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:		
	—	è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;	
	—	è stato esaminato in data odierna ⁽¹⁾ ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;	
	—	non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;	
	—	soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.5. del presente certificato;	
	—	è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario dell'animale o dal rappresentante del proprietario.	
	II.1.	<i>Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione</i>	
	II.1.1.	L'animale è spedito da (<i>indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese</i>), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice: ⁽²⁾ e rientra nel gruppo sanitario ⁽²⁾ ;	
	II.1.2.	nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (<i>Trypanosoma equiperdum</i>), morva (<i>Burkholderia mallei</i>), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;	
	II.1.3.	l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese:	
		a)	considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;
		b)	in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;
	c)	in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;	
	d)	in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;	
(³)	[e]	in cui non si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]	
(³) o	[e]	in cui si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione e un campione ematico prelevato dall'animale il (<i>indicare la data</i>), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, è stato sottoposto a esame ed è risultato negativo agli anticorpi del virus della stomatite vescicolare	
	(³)	[in un test di neutralizzazione virale con una diluzione del siero di 1:32;]	
	(³) o	[in un test ELISA conformemente al capitolo pertinente del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE;]	
II.1.4.	l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:		

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
Il.1.4.1.	nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,	
(³)	[6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal <i>Trypanosoma equiperdum</i> ;	
(³) o	[in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
Il.1.4.2.	nel caso di morva,	
(³)	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno <i>Burkholderia mallei</i> o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]	
Il.1.4.3.	nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,	
(³)	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]	
(³) o	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
Il.1.4.4.	in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;	
Il.1.4.5.	in caso di stomatite vescicolare,	
(³)	[6 mesi dall'ultimo caso;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
Il.1.4.6.	in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
Il.1.4.7.	in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
Il.1.5.	per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.	
Il.2.	<i>Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione</i>	
(³)	[Il.2.1.	Per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione l'animale ha soggiornato in un'azienda sotto controllo veterinario nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
(³)	[in uno Stato membro dell'Unione;]]	
(³) o	[in un paese o parte del territorio di un paese con codice: (²) da cui è autorizzata l'ammissione temporanea nell'Unione di cavalli registrati e dal quale è stato importato nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste in conformità della legislazione dell'Unione per l'ammissione temporanea di cavalli registrati da tale paese o parte del territorio del paese direttamente nell'Unione, e che	
(³)	[rientrano nello stesso gruppo sanitario (²) del paese o della parte del territorio del paese di spedizione;]]	
(³) e/o	[rientrano nel gruppo sanitario A, B o C;]]	
(³) e/o	[sono Cina (⁵), Hong Kong, Giappone, Corea, Macao, Malaysia (Penisola), Singapore, Thailandia o Emirati arabi uniti;]]	
(³) (⁴) o	II.2.1. Per un periodo di almeno 60 giorni precedente la data di spedizione l'animale ha soggiornato in un'azienda sotto controllo veterinario nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione rientranti nel gruppo sanitario F o è stato importato nei 60 giorni precedenti la data di spedizione da uno Stato membro dell'Unione prima dell'ingresso nel centro di quarantena protetta da vettori o a prova di vettori conformemente al punto II.2.2.;]	
(³) (⁴)	II.2.2. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E e	
(³)	[è stato tenuto in isolamento nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione protetto da insetti vettori per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione, o dall'ingresso nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione, se è stato importato in conformità del punto II.2.1. da uno Stato membro dell'Unione o da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G;]]	
(³) o	[è stato tenuto in locali appositi sotto controllo veterinario per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione, o dall'ingresso nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione, se è stato importato in conformità del punto II.2.1. da uno Stato membro dell'Unione o da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese in cui si sono registrati casi di peste equina nei 2 anni precedenti la data di spedizione;]]	
(³) (⁴) o	II.2.2. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è stato tenuto:	
(³)	[nel centro di quarantena protetta da vettori autorizzato di (<i>indicare il nome del centro di quarantena</i>) durante almeno gli ultimi 40 giorni precedenti la data di spedizione, vale a dire dal (<i>indicare la data</i>) al (<i>indicare la data</i>), confinato nei locali protetti da vettori almeno da due ore prima del tramonto fino a due ore dopo l'alba e l'esercizio dell'animale è avvenuto sotto controllo veterinario ufficiale in seguito all'applicazione di insettifughi in combinazione con un insetticida efficace contro i <i>Culicoides</i> prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento dagli equidi che non vengono preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione nell'Unione.]]	
(³) o	[permanentemente confinato nel centro di quarantena a prova di vettore autorizzato di (<i>indicare il nome del centro di quarantena</i>) durante il periodo di almeno 14 giorni precedente la data di spedizione e l'assenza di vettori nella parte protetta da vettori del centro di quarantena è stata accertata mediante il costante monitoraggio della protezione dai vettori.]]	
II.3.	<i>Attestato di vaccinazione e test sanitari</i>	
(³)	II.3.1. L'animale non è stato vaccinato contro la peste equina nel paese di spedizione e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
(³) o	II.3.1.	L'animale è stato vaccinato contro la peste equina e la vaccinazione è avvenuta: (²) [più di 12 mesi prima della data di spedizione;] (²) o [più di 60 giorni e meno di 12 mesi prima della data di ammissione nella parte di territorio del paese di cui al punto II.1.3., lettera a), da cui è spedito;]
(³) (⁴) o	II.3.1.	L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è stato vaccinato contro la peste equina il (indicare la data), non più di 24 mesi e almeno 40 giorni prima della data di inizio della quarantena protetta da vettori mediante somministrazione, secondo le indicazioni del fabbricante, di un vaccino registrato contro i sierotipi circolanti del virus della peste equina;]
	II.3.2.	l'animale non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di spedizione da (³) [un paese di cui tutte le parti sono indenni da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione;] (³) (⁴) o [una parte del territorio di un paese rientrante nel gruppo sanitario C o D indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione mentre l'encefalomielite equina venezuelana è presente nelle rimanenti parti del territorio del paese di spedizione, e (³) [è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante non meno di 60 giorni e non più di 12 mesi prima della data di spedizione; è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana;] (³) o [non è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana ed è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni; durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana; l'animale da spedire è stato sottoposto, con esito negativo, a test diagnostico per l'encefalomielite equina venezuelana su un campione ematico prelevato non meno di 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena protetta da vettori ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;] (³) o [è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a distanza di 21 giorni, vale a dire il (indicare la data) e il (indicare la data), il secondo dei quali è stato effettuato in un periodo di 10 giorni precedente la data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a un test di RT-PCR (retrotrascrizione-reazione a catena della polimerasi) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione, vale a dire il (indicare la data), ed è stato protetto dagli attacchi di vettori dal momento del prelievo per il test di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi approvati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]
	(³) II.3.3.	l'animale è un equino di sesso maschile non castrato di età superiore a 180 giorni, e (³) [è spedito da un paese in cui l'arterite virale equina è soggetta a obbligo di denuncia e non ne sono stati ufficialmente segnalati casi nei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
(³) o	[è stato sottoposto, con esito negativo, a controllo ematico su un campione prelevato il (<i>indicare la data</i>), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una dil	
(³) o	[è stato sottoposto, con esito negativo, a prova su un'aliquota di tutto lo sperma raccolto il (<i>indicare la data</i>), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, mediante test di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'arterite virale equina;]]	
(³) o	[è stato vaccinato contro l'arterite virale equina il (<i>indicare la data</i>) sotto controllo veterinario ufficiale e rivaccinato a intervalli regolari secondo le indicazioni del fabbricante con un vaccino approvato dall'autorità competente e la prima vaccinazione è stata effettuata:	
(³)	[prima del 31 dicembre 2017, il giorno in cui è stato prelevato il campione successivamente sottoposto, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4;]]	
(³) o	[prima del 31 dicembre 2017 sotto controllo veterinario ufficiale durante un periodo di isolamento non superiore a 15 giorni, il cui inizio coincide con il giorno in cui è stato prelevato un campione ematico sottoposto nel corso di detto periodo a prova, con esito negativo, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4;]]	
(³) o	[tra i 180 e i 270 giorni di età, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale in cui l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4, oppure effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio con titoli stabili o in calo su due campioni ematici prelevati ad almeno 10 giorni l'uno dall'altro;]]	
(³) o	[dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 effettuata su un campione ematico prelevato non prima di 7 giorni a partire dall'inizio di un periodo di isolamento ininterrotto durato almeno 21 giorni dopo la vaccinazione;]]	
(³) o	[tra i 180 e i 250 giorni di età dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo a un test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4, oppure effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio con titoli stabili o in calo su due campioni ematici prelevati ad almeno 14 giorni l'uno dall'altro;]]	
(³) o	[è stato sottoposto, con esito negativo, a prova mediante test di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'arterite virale equina su un'aliquota di tutto lo sperma raccolto dopo la data in cui un campione ematico dell'animale prelevato il (<i>indicare la data</i>), nei 6 mesi precedenti la data di spedizione, era stato sottoposto a prova, con esito positivo, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4;]]	
(³) o	[[l'atto dell'Unione (<i>inserire riferimento all'atto giuridico dell'Unione applicabile</i>) ha annullato gli obblighi relativi alle prove connesse all'arterite virale equina o alla vaccinazione contro la malattia in quanto l'animale è temporaneamente ammesso nell'Unione per partecipare alla manifestazione equestre specificata nell'atto giuridico, è tenuto separato dagli altri equidi che non partecipano a tale evento e qualsiasi attività riproduttiva, compresa la raccolta di sperma, è vietata durante il soggiorno temporaneo nell'Unione;]]	
(³) (⁴)	[[II.3.4.	l'animale è spedito dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina, dove ha soggiornato continuativamente sin dalla nascita e non è entrato in contatto con equidi introdotti in Islanda da altri paesi;]]
(³) o	[[II.3.4.	l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina eseguito su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>), entro
(³)	[un periodo di 90 giorni prima della data di spedizione;]]	
(³) o	[un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario D, E o F;]]	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
(3) [II.3.5.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B o E o da Brasile, Cina o Thailandia o da un paese in cui sono stati segnalati casi di morva nei 3 anni precedenti la data di spedizione, ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la morva con una diluzione del siero di 1:5 su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione;]	
(3) [II.3.6.	l'animale è un equino maschio non castrato o una femmina di età superiore ai 270 giorni spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B, D, E o F o da Cina o Thailandia o da un paese in cui sono stati segnalati casi di durina nei 2 anni precedenti la data di spedizione, ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la durina con una diluzione del siero di 1:5 su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione, e non è stato impiegato per la riproduzione per un periodo di almeno 30 giorni prima e dopo la data in cui il campione è stato prelevato;]	
(3) (4) [II.3.7.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario C o D e	
(3)	[nel paese o in parte del territorio del paese non sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalomielite equina orientale o occidentale per un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione;]	
(3) o	[l'animale è stato vaccinato mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante entro un periodo di 6 mesi e almeno 30 giorni prima della data di spedizione con un vaccino inattivato contro l'encefalomielite equina orientale e occidentale; l'ultima vaccinazione è stata somministrata il (<i>indicare la data</i>);]	
(3) o	[l'animale è stato tenuto per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione in quarantena protetta da vettori e durante tale periodo è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina orientale e occidentale eseguito lo stesso giorno dallo stesso laboratorio	
(3)	[su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>), entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, con esito negativo;]]	
(3) o	[su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo di almeno 21 giorni, vale a dire il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima della data di spedizione;]]	
(3) [II.3.8.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario G o da un paese in cui sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalite giapponese negli equidi in un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione e l'animale:	
(3)	[proviene da un'azienda al centro di un'area di raggio di almeno 30 km in cui non sono stati segnalati casi di encefalite giapponese per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione;]	
(3) o	è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali, ed è stato sottoposto	
(3)	[a test di inibizione dell'emoagglutinazione o a test di neutralizzazione virale per l'encefalite giapponese effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni a distanza di almeno 14 giorni, vale a dire il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza che il titolo degli anticorpi sia aumentato più di quattro volte da un campione all'altro, ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
	(³) o	[con esito negativo, a un test ELISA di cattura delle IgM per l'individuazione di anticorpi contro il virus dell'encefalite giapponese eseguito su un campione ematico prelevato non prima di 7 giorni dalla data di inizio dell'isolamento, vale a dire il (<i>indicare la data</i>), ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]
	(³) o	[è stato vaccinato contro l'encefalite giapponese mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore a 21 giorni e non superiore ai 12 mesi prima della data di spedizione;]]
(³) (⁴)	[II.3.9.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E ed è stato sottoposto a una prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio
	(³)	[su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione:
	(³)	[con esito negativo in entrambi i casi.]]
	(³) o	[con esito positivo per il primo campione e
	(³)	[il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE.]]
	(³) o	[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100 %.]]
	(³) o	[su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese in cui si sono registrati casi di peste equina nei 2 anni precedenti la data di spedizione.]]
(³) (⁴) o	[II.3.9.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F e
	(³)	[è stato sottoposto a prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il primo dei quali prelevato non meno di 7 giorni dall'inizio della quarantena protetta da vettori, il secondo prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione,
	(³)	[con esito negativo in entrambi i casi.]]
	(³) o	[con esito positivo per il primo campione e
	(³)	[il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE.]]
	(³) o	[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100 %.]]

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
(³) o	[è stato sottoposto a prova sierologica e a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguiti sempre con esito negativo su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>) non meno di 28 giorni dopo l'inizio della quarantena protetta da vettori ed entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione.]]	
(³) o	[è stato sottoposto a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguito con esito negativo su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>), non meno di 14 giorni dopo l'inizio della quarantena a prova di vettore e non più di 72 ore prima della spedizione.]]	
II.4.	<i>Attestato sulle condizioni di trasporto</i>	
(³) (⁴)	[II.4.1. L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente nell'Unione senza passare da un mercato, un centro di raccolta o di smistamento e senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario diverso.]	
(³) (⁴) o	[II.4.1. L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente dal centro di quarantena protetta da vettori senza entrare in contatto con altri equidi non accompagnati da un certificato sanitario per l'importazione o l'ammissione temporanea nell'Unione	
(²)	[all'aeroporto in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti affinché l'aeromobile sia previamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorato contro gli insetti vettori appena prima del decollo.]]	
(³) o	[a un porto marittimo di detto paese o detta parte del territorio del paese in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo in una nave destinata direttamente a un porto dell'Unione senza scalo in porti di paesi o parti del territorio di paesi da cui non è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione, in locali di stabulazione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorati contro gli insetti vettori appena prima della partenza.]]	
II.4.2.	Provvedimenti sono stati presi e verificati per prevenire qualsiasi contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato nel periodo che va dalla certificazione alla spedizione nell'Unione.	
II.4.3.	I veicoli o i container utilizzati per il trasporto in cui viene caricato l'animale sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, strame e foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.	
II.5.	<i>Attestato di benessere dell'animale</i>	
	L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna (¹) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.	
Note:		
Parte I:		
Casella I.8.:	Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese di spedizione figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.	
Casella I.15.:	Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.	
Casella I.23.:	Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<p>Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione</i>: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder ecc.) e la posizione sul corpo dell'animale.</p> <p>Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.</p> <p><i>Età</i>: data di nascita (gg/mm/aaaa).</p> <p><i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.</p> <p>L'ammissione temporanea del cavallo registrato non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per l'ammissione temporanea nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi da detto paese o da detta parte del territorio del paese di spedizione.</p> <p>(²) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>(³) Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>(⁴) Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario al quale rientrano il paese di spedizione o la parte del suo territorio possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.</p> <p>(⁵) Parte del territorio del paese da cui è autorizzata l'ammissione temporanea figurante nell'allegato I, colonne 3 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>Il certificato sanitario deve:</p> <p>a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui il cavallo registrato sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;</p> <p>b) essere relativo a un solo destinatario;</p> <p>c) accompagnare in originale il cavallo registrato durante tutto il periodo di ammissione temporanea nell'Unione;</p> <p>d) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;</p> <p>e) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

**Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario
ai fini dell'ammissione temporanea di un cavallo registrato**

Identificazione dell'animale ⁽¹⁾

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
Equus caballus

Il sottoscritto, proprietario ⁽²⁾ o rappresentante del proprietario ⁽²⁾ del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

— il cavallo

⁽²⁾ [è rimasto in (indicare il nome del paese o della parte del territorio del paese di spedizione) per un periodo di almeno 40 giorni prima della data di spedizione;]

⁽²⁾ o [è stato introdotto in (indicare il nome del paese o della parte del territorio del paese di spedizione) durante il periodo di soggiorno richiesto di almeno 40 giorni prima della data di spedizione:

a) il (indicare la data) dal/dalla (indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione)

b) il (indicare la data) dal/dalla (indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione)

c) il (indicare la data) dal/dalla (indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione);]

— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione il cavallo non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;

— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.

— sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili in conformità del punto II.4. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione;

— durante la residenza nell'Unione per un periodo inferiore a 90 giorni il cavallo sarà ospitato nei seguenti locali:

a) dal (data) al (data) presso (ubicazione dell'azienda) in (Stato membro)

b) dal (data) al (data) presso (ubicazione dell'azienda) in (Stato membro)

c) dal (data) al (data) presso (ubicazione dell'azienda) in (Stato membro)

d) dal (data) al (data) presso (ubicazione dell'azienda) in (Stato membro);

— Sono a conoscenza del fatto che, nel caso sia trasferito da uno Stato membro dell'Unione a un altro, come descritto nella presente dichiarazione, il cavallo deve essere accompagnato da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di spedizione e che tale trasferimento deve essere comunicato allo Stato membro di destinazione;

— è previsto che il cavallo lasci l'Unione il (data) al posto frontaliere di (indicare il nome e il luogo del posto frontaliere di uscita);

Nome e indirizzo del proprietario ⁽²⁾ o del rappresentante ⁽²⁾:

Data: (gg/mm/aaaa)

⁽¹⁾ **Sistema di identificazione:** l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

⁽²⁾ Eliminare la dicitura non pertinente.

Sezione B

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per il transito nell'Unione di equidi vivi da un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo a un altro paese terzo o a un'altra parte del territorio dello stesso paese terzo

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Recapito Codice postale Tel.					
	I.7. Paese d'origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Recapito		I.8. N. di riconoscimento		I.12.			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17. Numero/i CITES					
	I.18. Descrizione degli animali				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01 01		I.20. Quantità	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.				
I.25. Animali certificati per:								
Equidi registrati <input type="checkbox"/>		Allevamento e reddito <input type="checkbox"/>		Macellazione <input type="checkbox"/>				
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo X				I.27.				
Paese terzo		Codice ISO						
I.28. Identificazione degli animali								
Specie (nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età	Sesso	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale	
Parte II: Certificazione	II. Attestato di salute e benessere dell'animale		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'equino descritto alla casella I.28.:		
	— è stato esaminato in data odierna ⁽¹⁾ ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;		
	— non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;		
	— soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.5. del presente certificato;		
	— è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario dell'animale o dal rappresentante del proprietario.		
	II.1.	<i>Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione</i>	
	II.1.1.	L'animale è spedito da (indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice: ⁽²⁾ , rientra nel codice sanitario ⁽²⁾ , e da cui è autorizzata l'ammissione temporanea di cavalli registrati o l'importazione di cavalli registrati, equidi registrati ed equidi da allevamento e da reddito;	
	II.1.2.	nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (<i>Trypanosoma equiperdum</i>), morva (<i>Burkholderia mallei</i>), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;	
	II.1.3.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese	
	a)	considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;	
	b)	in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;	
	c)	in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;	
	d)	in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;	
	⁽³⁾ [e)	in cui non si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]	
	⁽³⁾ o [e)	in cui si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione e un campione ematico prelevato dall'animale il (indicare la data), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, è stato sottoposto a esame ed è risultato negativo agli anticorpi del virus della stomatite vescicolare	
	⁽³⁾	[in un test di neutralizzazione virale con una diluzione del siero di 1:32;]]	
	⁽³⁾ o	[in un test ELISA conformemente al capitolo pertinente del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE;]]	
II.1.4.	l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:		

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
Il.1.4.1.	nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,	
(³)	[6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal <i>Trypanosoma equiperdum</i> ;	
(³) o	[in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
Il.1.4.2.	nel caso di morva,	
(³)	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno <i>Burkholderia mallei</i> o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]	
Il.1.4.3.	nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,	
(³)	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]	
(³) o	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
Il.1.4.4.	in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti animali nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;	
Il.1.4.5.	in caso di stomatite vescicolare,	
(³)	[6 mesi dall'ultimo caso;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
Il.1.4.6.	in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
Il.1.4.7.	in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
Il.1.5.	per quanto sia dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.	
Il.2.	<i>Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione</i>	
(³)	[Il.2.1. Per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione l'animale ha soggiornato in un'azienda sotto controllo veterinario in un paese o in una parte del territorio di un paese di spedizione rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
(³)	[in uno Stato membro dell'Unione;]]	
(³) e/o	[in un paese o in una parte del territorio di un paese con codice (²) da cui è autorizzata l'ammissione temporanea nell'Unione di cavalli registrati e dal quale è stato importato nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste in conformità della legislazione dell'Unione per l'ammissione temporanea di cavalli registrati da tale paese o parte del territorio del paese direttamente nell'Unione, e che	
(³)	[rientrano nello stesso gruppo sanitario (²) del paese o della parte del territorio del paese di spedizione;]]	
(³) e/o	[rientrano nel gruppo sanitario A, B o C;]]	
(³) e/o	[rientrano nel gruppo sanitario D, E o G e l'animale è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione ;]]	
(³) (⁴) o	[[11.2.1.	Per un periodo di almeno 60 giorni precedente la data di spedizione l'animale ha soggiornato in un'azienda sotto controllo veterinario in un paese o in una parte del territorio di un paese di spedizione rientranti nel gruppo sanitario F o è stato importato nei 60 giorni precedenti la data di spedizione da uno Stato membro dell'Unione prima dell'ingresso nel centro di quarantena protetta da vettori o a prova di vettori conformemente al punto 11.2.2.;]
(³) (⁴)	[[11.2.2.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E e
(³)	[è stato tenuto in isolamento nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione protetto da insetti vettori per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione, o dall'ingresso nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione, se è stato importato in conformità del punto 11.2.1. da uno Stato membro dell'Unione o da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G;]]	
(³) o	[è stato tenuto in locali appositi sotto controllo veterinario per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione, o dall'ingresso nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione, se è stato importato in conformità del punto 11.2.1. da uno Stato membro dell'Unione o da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese in cui si sono registrati casi di peste equina nei 2 anni precedenti la data di spedizione;]]	
(³) (⁴) o	[[11.2.2.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è stato tenuto
(³)	[nel centro di quarantena protetta da vettori autorizzato di (<i>indicare il nome del centro di quarantena</i>) durante i 40 giorni precedenti la data di spedizione, vale a dire dal (<i>indicare la data</i>) al (<i>indicare la data</i>), confinato nei locali protetti da vettori almeno da due ore prima del tramonto fino a due ore dopo l'alba e l'esercizio dell'animale è avvenuto sotto controllo veterinario ufficiale in seguito all'applicazione di insettifughi in combinazione con un insetticida efficace contro i <i>Culicoides</i> prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento dagli equidi che non vengono preparati in vista dell'esportazione nell'Unione da effettuare in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione nell'Unione.]]	
(³) o	[permanentemente confinato nel centro di quarantena a prova di vettore autorizzato di (<i>indicare il nome del centro di quarantena</i>) durante il periodo di almeno 14 giorni precedente la data di spedizione e l'assenza di vettori nella parte protetta da vettori del centro di quarantena è stata accertata mediante il costante monitoraggio della protezione dai vettori.]]	
11.3.	<i>Attestato di vaccinazione e test sanitari</i>	
(³)	[[11.3.1.	L'animale non è stato vaccinato contro la peste equina nel paese di spedizione e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
(³) o	[[I.3.1. L'animale è stato vaccinato contro la peste equina e la vaccinazione è avvenuta	
	(³) [più di 12 mesi prima della data di spedizione;]]	
	(³) o [più di 60 giorni e meno di 12 mesi prima della data di ammissione nella parte di territorio del paese di cui al punto II.1.3., lettera a), da cui è spedito;]]	
(³) (⁴) o	[[I.3.1. L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è stato vaccinato contro la peste equina il (<i>indicare la data</i>), non più di 24 mesi e almeno 40 giorni prima della data di inizio della quarantena protetta da vettori mediante somministrazione, secondo le indicazioni del fabbricante, di un vaccino registrato contro i sierotipi circolanti del virus della peste equina;]	
	II.3.2. l'animale non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di spedizione da	
	(³) [un paese di cui tutte le parti sono indenni da encefalomyelitis equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione;]	
	(³) (⁴) o [una parte del territorio di un paese rientrante nel gruppo sanitario C o D indenne da encefalomyelitis equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione mentre l'encefalomyelitis equina venezuelana è presente nelle rimanenti parti del territorio del paese di spedizione, e	
	(³) [è vaccinato contro l'encefalomyelitis equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante non meno di 60 giorni e non più di 12 mesi prima della data di spedizione; è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomyelitis equina venezuelana;]]	
	(³) o [non è vaccinato contro l'encefalomyelitis equina venezuelana ed è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni; durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomyelitis equina venezuelana; l'animale da spedire è stato sottoposto, con esito negativo, a test diagnostico per l'encefalomyelitis equina venezuelana su un campione ematico prelevato non meno di 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena protetta da vettori ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]	
	(³) o [è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomyelitis equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a distanza di 21 giorni, vale a dire il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il secondo dei quali è stato effettuato in un periodo di 10 giorni precedente la data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a un test di RT-PCR (retroscrittura-reazione a catena della polimerasi) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomyelitis equina venezuelana, effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione, vale a dire il (<i>indicare la data</i>), ed è stato protetto dagli attacchi di vettori dal momento del prelievo per il test di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l'utilizzo combinato sul cavallo di insettifughi e insetticidi approvati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]]	
(³) (⁴)	[[I.3.3. l'animale è spedito dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina, dove ha soggiornato continuativamente sin dalla nascita e non è entrato in contatto con equidi introdotti in Islanda da altri paesi;]	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
(³) o	[[11.3.3. l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina eseguito su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>), entro	
	(³) [un periodo di 90 giorni prima della data di spedizione;]]	
	(³) o [un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario D, E o F;]]	
(³)	[[11.3.4. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B o E o da Brasile, Cina o Thailandia o da un paese in cui sono stati segnalati casi di morva nei 3 anni precedenti la data di spedizione, ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la morva con una diluzione del siero di 1:5 su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione;]]	
(³) (⁴)	[[11.3.5. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario C o D e	
	(³) [nel paese o in parte del territorio del paese non sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalomielite equina orientale o occidentale per un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione;]]	
	(³) o [l'animale è stato vaccinato mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante entro un periodo di 6 mesi e almeno 30 giorni prima della data di spedizione con un vaccino inattivato contro l'encefalomielite equina orientale e occidentale; l'ultima vaccinazione è stata somministrata il (<i>indicare la data</i>);]]	
	(³) o [l'animale è stato tenuto per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione in quarantena protetta da vettori e durante tale periodo è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina orientale e occidentale eseguito lo stesso giorno dallo stesso laboratorio	
	(³) [su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>), entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, con esito negativo;]]	
	(³) o [su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo di almeno 21 giorni, vale a dire il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima della data di spedizione;]]	
(³)	[[11.3.6. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario G o da un paese in cui sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalite giapponese negli equidi in un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione e l'animale	
	(³) [proviene da un'azienda al centro di un'area di raggio di almeno 30 km in cui non sono stati segnalati casi di encefalite giapponese per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione;]]	
	(³) o è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali, ed è stato sottoposto	
	(³) [a test di inibizione dell'emoagglutinazione o a test di neutralizzazione virale per l'encefalite giapponese effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni a distanza di almeno 14 giorni, vale a dire il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza che il titolo degli anticorpi sia aumentato più di quattro volte da un campione all'altro, ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
	(³) o	[con esito negativo, a un test ELISA di cattura delle IgM per l'individuazione di anticorpi contro il virus dell'encefalite giapponese eseguito su un campione ematico prelevato non prima di 7 giorni dalla data di inizio dell'isolamento, vale a dire il (<i>indicare la data</i>), ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]
	(³) o	[è stato vaccinato contro l'encefalite giapponese mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore a 21 giorni e non superiore ai 12 mesi prima della data di spedizione;]]
(³) (⁴)	[Il.3.7.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E ed stato sottoposto a una prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio
	(³)	[su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione
	(³)	[con esito negativo in entrambi i casi.]]
	(³) o	[con esito positivo per il primo campione e
	(³)	[il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE.]]]]
	(³) o	[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100 %.]]]]
	(³) o	[su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese o a parte del territorio di un paese in cui si sono registrati casi di peste equina nei 2 anni precedenti la data di spedizione.]]]
(³) (⁴) o	[Il.3.7.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F e
	(³)	[è stato sottoposto a prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il primo dei quali prelevato non meno di 7 giorni dall'inizio della quarantena protetta da vettori, il secondo prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione,
	(³)	[con esito negativo in entrambi i casi.]]
	(³) o	[con esito positivo per il primo campione e
	(³)	[il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE.]]]]
	(³) o	[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100 %.]]]]

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
	(³) o	[è stato sottoposto a prova sierologica e a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguiti sempre con esito negativo su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>) non meno di 28 giorni dopo l'inizio della quarantena protetta da vettori ed entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione.]]
	(³) o	[è stato sottoposto a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguito con esito negativo su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>), non meno di 14 giorni dopo l'inizio della quarantena protetta da vettori e non più di 72 ore prima della spedizione.]]
II.4.	<i>Attestato sulle condizioni di trasporto</i>	
(³) (⁴)	[II.4.1.	L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente nell'Unione senza passare da un mercato, un centro di raccolta o di smistamento e senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario diverso.]
(³) (⁴) o	[II.4.1.	L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente dal centro di quarantena protetta da vettori senza entrare in contatto con altri equidi non accompagnati da un certificato sanitario per l'importazione o l'ammissione temporanea nell'Unione
	(³)	[all'aeroporto in condizioni di protezione dai vettori e affinché l'aeromobile sia previamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorato contro gli insetti vettori appena prima del decollo.]]
	(³) o	[a un porto marittimo di detto paese o detta parte del territorio del paese in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo in una nave destinata direttamente a un porto dell'Unione senza scalo in porti di paesi o parti del territorio di paesi da cui non è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione, in locali di stabulazione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorati contro gli insetti vettori appena prima della partenza.]]
	II.4.2.	Provvedimenti sono stati presi e verificati per prevenire qualsiasi contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato nel periodo che va dalla certificazione alla spedizione nell'Unione.
	II.4.3.	I veicoli o i container utilizzati per il trasporto in cui viene caricato l'animale sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, strame e foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.
	II.4.4.	L'equino è diretto in (<i>indicare il paese di destinazione al di fuori dell'Unione</i>). Sono stati presi provvedimenti e sono state certificate le condizioni zoonitarie necessarie per garantire che l'animale transiti nell'Unione senza indugio.
II.5.	<i>Attestato di benessere dell'animale</i>	
	L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna (¹) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.	
	Note:	
	Parte I:	
	Casella I.6.: Persona responsabile della partita nell'Unione.	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<p>Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese di spedizione figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.</p> <p>Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.28.: <i>Specie</i>: scegliere tra <i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>, <i>Equus africanus</i>, <i>Equus hemionus</i>, <i>Equus kiang</i>, <i>Equus quagga</i>, <i>Equus zebra</i>, <i>Equus grevyi</i>, o indicare eventuali incroci tra queste specie.</p> <p><i>Sistema di identificazione</i>: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.</p> <p>Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.</p> <p><i>Età</i>: data di nascita (gg/mm/aaaa).</p> <p><i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p>		
Parte II:		
<p>(¹) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.</p> <p>L'ingresso degli animali nell'Unione non è consentito se essi sono stati caricati prima della data di autorizzazione per il transito nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi da detto paese o da detta parte del territorio paese di spedizione.</p> <p>(²) Codice del paese o della parte del territorio del paese di spedizione e gruppo sanitario figuranti nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>(³) Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>(⁴) Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario al quale rientrano il paese di spedizione o la parte del suo territorio possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.</p> <p>Il certificato sanitario deve:</p> <p>a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui l'animale sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;</p> <p>b) essere relativo a un solo destinatario;</p> <p>c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;</p> <p>d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

**Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario
ai fini del transito di un equino attraverso l'Unione**

Identificazione dell'animale ⁽¹⁾

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
.....

Il sottoscritto, proprietario ⁽²⁾ o rappresentante del proprietario ⁽²⁾ dell'animale sopra descritto, dichiara che:

— l'animale

⁽²⁾ [è rimasto in (indicare il nome del paese o della parte del territorio del paese di spedizione) per un periodo di almeno 40 giorni prima della data di spedizione;]

⁽²⁾ o [è stato introdotto in (indicare il nome del paese o della parte del territorio del paese di spedizione) durante il periodo di soggiorno richiesto di almeno 40 giorni prima della data di spedizione:

a) il (indicare la data) dal/dalla (indicare il nome del paese da cui l'animale è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione)

b) il (indicare la data) dal/dalla (indicare il nome del paese da cui l'animale è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione)

c) il (indicare la data) dal/dalla (indicare il nome del paese da cui l'animale è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione);]

— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.

— sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili in conformità del punto II.4. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione;

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;

— è previsto che l'animale lasci l'Unione il (indicare la data) al posto frontaliere di (indicare il nome e il luogo del posto frontaliere di uscita);

Nome e indirizzo del proprietario ⁽²⁾ o del rappresentante ⁽²⁾:

Data: (gg/mm/aaaa)

⁽¹⁾ *Specie*: scegliere tra *Equus caballus*, *Equus asinus*, *Equus africanus*, *Equus hemionus*, *Equus kiang*, *Equus quagga*, *Equus zebra*, *Equus grevyi*, o indicare eventuali incroci tra queste specie.

Sistema di identificazione: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

⁽²⁾ Eliminare la dicitura non pertinente.

PARTE 2

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea

Sezione A

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per partecipare a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea di durata inferiore a 30 giorni

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.				
			I.3. Autorità centrale competente						
			I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6.						
	I.7. Paese d'origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Recapito		N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Recapito Codice postale				
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza						
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. Numero/i CITES				
	I.18. Descrizione dell'animale				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01 01		I.20. Quantità 1		
	I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.					
I.25. Animale certificato per: Cavallo registrato <input type="checkbox"/>						I.26.			
I.26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione dell'animale									
Specie (nome scientifico) Equus caballus		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		Sesso	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

Parte II: Certificazione		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
	<p>II. Attestato di salute e benessere dell'animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:</p> <ul style="list-style-type: none"> — è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione; — è stato esaminato in data odierna ⁽¹⁾ ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria; — non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose; — soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.3. del presente certificato; — è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario del cavallo o dal rappresentante del proprietario. <p>II.1. <i>Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione</i></p> <p>II.1.1. L'animale è spedito da (indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice⁽²⁾ e rientra nel gruppo sanitario⁽²⁾;</p> <p>II.1.2. nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (<i>Trypanosoma equiperdum</i>), morva (<i>Burkholderia mallei</i>), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;</p> <p>II.1.3. l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione; b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione; c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione; d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione; <p>II.1.4. l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:</p> <p>II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,</p> <ul style="list-style-type: none"> ⁽³⁾ [6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal <i>Trypanosoma equiperdum</i>.]; ⁽³⁾ o [in caso di stallone, fino alla sua castrazione.]; ⁽³⁾ o [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili.]; 		

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
II.1.4.2.	nel caso di morva,	
	(³)	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno <i>Burkholderia mallei</i> o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]
	(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]
II.1.4.3.	nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,	
	(³)	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]
	(³) o	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]
	(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]
II.1.4.4.	in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;	
II.1.4.5.	in caso di stomatite vescicolare,	
	(³)	[6 mesi dall'ultimo caso;]
	(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]
II.1.4.6.	in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
II.1.4.7.	in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
II.1.5.	per quanto sia dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.	
II.2.	<i>Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione</i>	
II.2.1.	L'animale è stato importato il (<i>indicare la data</i>)	
	(³)	[direttamente dallo Stato membro dell'UE (<i>indicare il nome dello Stato membro dell'UE</i>);]
	(³) o	[da un paese o parte del territorio di un paese (<i>indicare il nome del paese</i>) soggetto a condizioni rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato;]
II.2.2.	l'animale ha lasciato l'Unione da meno di 30 giorni e da allora non è mai stato in un paese o in una parte del territorio di un paese (¹) di gruppo sanitario diverso, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse, le competizioni o le manifestazioni culturali.	
II.3.	<i>Attestato di benessere dell'animale</i>	
	L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna (¹) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<p>Note:</p> <p>Parte I:</p> <p>Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.</p> <p>Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione:</i> l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale. Devono essere indicati il numero del passaporto che accompagna l'animale e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.</p> <p><i>Età:</i> data di nascita (gg/mm/aaaa).</p> <p><i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.</p> <p>La reintroduzione dopo un'esportazione temporanea del cavallo registrato non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per la reintroduzione nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi vivi da detto paese o da detta parte del paese di spedizione.</p> <p>(²) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>(³) Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>Il certificato sanitario deve:</p> <p>a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui il cavallo registrato sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;</p> <p>b) essere relativo a un solo destinatario;</p> <p>c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;</p> <p>d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

**Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario
ai fini della reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato
per partecipare a corse, competizioni e manifestazioni culturali**

Identificazione dell'animale ⁽¹⁾

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
<i>Equus caballus</i>

Il sottoscritto, proprietario ⁽²⁾ o rappresentante del proprietario ⁽²⁾ del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

— il cavallo

⁽²⁾ [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese di spedizione il (*indicare la data*), meno di 30 giorni prima della presente dichiarazione;]

⁽²⁾ o [è stato introdotto nel paese di spedizione il (*indicare la data*) da (*indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese di spedizione*);]

— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione il cavallo non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;

— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.

Nome e indirizzo del proprietario ⁽²⁾ o del rappresentante ⁽²⁾:

Data: (gg/mm/aaaa)

⁽¹⁾ *Sistema di identificazione*: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

⁽²⁾ Eliminare la dicitura non pertinente.

Sezione B

Modelli di certificati sanitari e modelli di dichiarazioni applicabili alla reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati temporaneamente esportati per particolari competizioni o corse

Capitolo 1

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione applicabili alla reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati da competizione dopo un'esportazione temporanea di durata inferiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale.

(Gare di prova preliminari per i Giochi olimpici, Giochi olimpici, Giochi paralimpici, Giochi equestri mondiali, Giochi asiatici, Giochi americani, Endurance World Cup negli Emirati arabi uniti)

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6.				
	I.7. Paese d'origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione
							I.10. Regione di destinazione
	I.11. Luogo di origine Nome Recapito		N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Recapito Codice postale		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		Nave <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		Treno <input type="checkbox"/>		I.16. PIF di entrata nell'UE
		I.17. Numero/i CITES					
I.18. Descrizione dell'animale					I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01 01		
					I.20. Quantità 1		
I.21.					I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del container					I.24.		
I.25. Animale certificato per: Cavallo registrato <input type="checkbox"/>							
I.26.					I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione dell'animale							
Specie (nome scientifico) Equus caballus		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età	
Sesso							

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
Parte II: Certificazione	II.	Attestato di salute e benessere dell'animale	
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:	
	—	è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;	
	—	è stato esaminato in data odierna ⁽¹⁾ ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;	
	—	non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;	
	—	soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.3. del presente certificato;	
	—	è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario del cavallo o dal rappresentante del proprietario.	
	II.1.	<i>Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione</i>	
	II.1.1.	L'animale è spedito da (indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice ⁽²⁾ e rientra nel gruppo sanitario ⁽²⁾ ;	
	II.1.2.	nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (<i>Trypanosoma equiperdum</i>), morva (<i>Burkholderia mallei</i>), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;	
II.1.3.	l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese:		
a)	considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;		
b)	in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;		
c)	in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;		
d)	in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;		
II.1.4.	l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:		
II.1.4.1.	nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,		
⁽³⁾	[6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal <i>Trypanosoma equiperdum</i> .]		
⁽³⁾ o	[in caso di stallone, fino alla sua castrazione.];		
⁽³⁾ o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili.];		

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
II.1.4.2.	nel caso di morva,	
(³)	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno <i>Burkholderia mallei</i> o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]	
II.1.4.3.	nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,	
(³)	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]	
(³) o	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
II.1.4.4.	in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;	
II.1.4.5.	in caso di stomatite vescicolare,	
(³)	[6 mesi dall'ultimo caso;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
II.1.4.6.	in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
II.1.4.7.	in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
II.1.5.	per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.	
II.2.	<i>Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione</i>	
II.2.1.	L'animale è stato importato nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione il (indicare la data)	
(³)	[direttamente dallo Stato membro dell'UE (<i>indicare il nome dello Stato membro dell'UE</i>);]	
(³) o	[da un paese o parte del territorio di un paese (<i>indicare il nome del paese</i>) soggetto a condizioni rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato;]	
II.2.2.	l'animale ha lasciato l'Unione	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
(³)	[da meno di 30 giorni e da allora non è mai stato in un paese o in una parte del territorio di un paese (¹) di gruppo sanitario diverso, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato all'LG Global Champions Tour	
(³)	[nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico;]]	
(³) e/o	[a Miami, Stati Uniti d'America;]	
(³) o	[a Shanghai, Cina;]]	
(³) o	[da meno di 60 giorni e da allora non è mai stato in un paese o in una parte del territorio di un paese (¹) di gruppo sanitario diverso, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato	
(³)	[ai Giochi asiatici a (<i>indicare il luogo</i>).]]	
(³) o	[ai Giochi americani a (<i>indicare il luogo</i>).]]	
(³) o	[all'Endurance World Cup negli Emirati arabi uniti.]]	
(³) o	[da meno di 90 giorni e da allora non è mai stato in un paese o in una parte del territorio di un paese (¹) di gruppo sanitario diverso, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato	
(³)	[a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a (<i>indicare il luogo</i>).]]	
(³) o	[ai Giochi olimpici a (<i>indicare il luogo</i>).]]	
(³) o	[ai Giochi paralimpici a (<i>indicare il luogo</i>).]]	
(³) o	[ai Giochi equestri mondiali a (<i>indicare il luogo</i>).]]	
II.3.	<i>Attestato di benessere dell'animale</i>	
	L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna (¹) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.	
Note:		
Parte I:		
Casella I.8.:	Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.	
Casella I.15.:	Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliere di entrata nell'Unione.	
Casella I.23.:	Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<p>Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione</i>: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale. Devono essere indicati il numero del passaporto che accompagna l'animale e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.</p> <p><i>Età</i>: data di nascita (gg/mm/aaaa).</p> <p><i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.</p> <p>La reintroduzione dopo un'esportazione temporanea del cavallo registrato non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per la reintroduzione nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi da detto paese o da detta parte del paese di spedizione.</p> <p>(²) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>(³) Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>Il certificato sanitario deve:</p> <p>a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui il cavallo registrato sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;</p> <p>b) essere relativo a un solo destinatario;</p> <p>c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;</p> <p>d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

**Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario
ai fini della reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato da competizione**

Identificazione dell'animale ⁽¹⁾

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
Equus caballus

Il sottoscritto, proprietario ⁽²⁾ o rappresentante del proprietario ⁽²⁾ del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

— il cavallo

⁽²⁾ [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese di spedizione il (*indicare la data*), meno di 60 giorni ⁽²⁾ o 90 giorni ⁽²⁾ prima della presente dichiarazione;]

⁽²⁾ o [è stato introdotto nel paese di spedizione il (*indicare la data*) da (*indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese di spedizione*);]

— il cavallo è stato temporaneamente esportato dall'Unione per partecipare

⁽²⁾ [ai Giochi asiatici a (*indicare il luogo*);]

⁽²⁾ o [ai Giochi americani a (*indicare il luogo*);]

⁽²⁾ o [all'Endurance World Cup negli Emirati arabi uniti;]

⁽²⁾ o [a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a (*indicare il luogo*);]

⁽²⁾ o [ai Giochi olimpici a (*indicare il luogo*);]

⁽²⁾ o [ai Giochi paralimpici a (*indicare il luogo*);]

⁽²⁾ o [ai Giochi equestri mondiali a (*indicare il luogo*);]

⁽²⁾ o [all'LG Global Champions Tour

⁽²⁾ [nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico;]

⁽²⁾ e/o [a Miami, Stati Uniti d'America;]

⁽³⁾ o [a Shanghai, Cina;]

— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione il cavallo non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio.

Nome e indirizzo del proprietario ⁽²⁾ o del rappresentante ⁽²⁾:

Data: (gg/mm/aaaa)

⁽¹⁾ *Sistema di identificazione*: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

⁽²⁾ Eliminare la dicitura non pertinente.

Capitolo 2

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione applicabili alla reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati da competizione dopo un'esportazione temporanea di durata inferiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar

(Competizioni internazionali, Japan Cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World-Cup, Hong Kong International Races)

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2. a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6.					
	I.7. Paese d'origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome N. di riconoscimento Recapito		I.12. Luogo di destinazione Nome Recapito Codice postale					
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. Numero/i CITES			
	I.18. Descrizione dell'animale				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01 01			
					I.20. Quantità 1			
	I.21.				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.			
	I.25. Animale certificato per: Cavallo registrato <input type="checkbox"/>							
I.26.			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione dell'animale								
Specie (nome scientifico) Equus caballus		Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso			

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
Parte II: Certificazione	II. Attestato di salute e benessere dell'animale	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:	
	— è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;	
	— è stato esaminato in data odierna ⁽¹⁾ ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;	
	— non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;	
	— soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.3. del presente certificato;	
	— è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario del cavallo o dal rappresentante del proprietario.	
	II.1. <i>Attestato sul paese o sulla parte del territorio del paese e sull'azienda di spedizione</i>	
	II.1.1. l'animale è spedito da (indicare il nome del paese o della parte del territorio di un paese), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice ⁽²⁾ e rientra nel gruppo sanitario ⁽²⁾ ;	
	II.1.2. nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (<i>Trypanosoma equiperdum</i>), morva (<i>Burkholderia mallei</i>), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;	
II.1.3. l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese:		
a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;		
b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;		
c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;		
d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;		
II.1.4. l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:		
II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,		
⁽³⁾ [6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal <i>Trypanosoma equiperdum</i>];		
⁽³⁾ o [in caso di stallone, fino alla sua castrazione];		
⁽³⁾ o [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili];		

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
II.1.4.2.	nel caso di morva,	
(³)	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno Burkholderia mallei o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]	
II.1.4.3.	nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,	
(³)	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]	
(³) o	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
II.1.4.4.	in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;	
II.1.4.5.	in caso di stomatite vescicolare,	
(³)	[6 mesi dall'ultimo caso;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
II.1.4.6.	in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
II.1.4.7.	in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
II.1.5.	per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.	
II.2.	<i>Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione</i>	
II.2.1.	L'animale è stato importato nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione il (<i>indicare la data</i>)	
(³)	[direttamente dallo Stato membro dell'UE (<i>indicare il nome dello Stato membro dell'UE</i>) per partecipare	
(³)	[alla Japan Cup;]	
(³) o	[alla Melbourne Cup;]	
(³) o	[alla Dubai Racing World-Cup;]	
(³) o	[alle Hong Kong International Races;]	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
(³) o	[da Australia (³), Canada (³), Stati Uniti d'America (³), Hong Kong (³), Giappone (³), Singapore (³), Emirati arabi uniti (³) o Qatar (³) per partecipare a competizioni internazionali nel paese di spedizione;]	
II.2.2.	per quanto accertabile e in base alla dichiarazione del proprietario del cavallo o del rappresentante del proprietario (³) che accompagna il presente certificato, l'animale:	
	<ul style="list-style-type: none"> — non è stato continuativamente fuori dall'Unione per più di 90 giorni, inclusa la data di ritorno prevista conformemente al presente certificato; — non è stato al di fuori del paese di spedizione o, in caso di competizioni internazionali, al di fuori di Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar; — ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse; 	
II.2.3.	l'animale è stato introdotto nel paese di spedizione in condizioni zoosanitarie rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato.	
II.3.	<i>Attestato di benessere dell'animale</i>	
	L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna (¹) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.	
Note:		
Parte I:		
Casella I.8.:	Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.	
Casella I.15.:	Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.	
Casella I.23.:	Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).	
Casella I.28.:	<i>Sistema di identificazione:</i> l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale. Devono essere indicati il numero del passaporto che accompagna l'animale e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.	
	<i>Età:</i> data di nascita (gg/mm/aaaa).	
	<i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).	
Parte II:		
(¹)	Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.	
	La reintroduzione dopo un'esportazione temporanea del cavallo registrato non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per la reintroduzione nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi vivi da detto paese o da detta parte del paese di spedizione.	
(²)	Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.	
(³)	Eliminare la dicitura non pertinente.	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale						
<p>Il certificato sanitario deve:</p> <ul style="list-style-type: none">a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui il cavallo registrato sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;b) essere relativo a un solo destinatario;c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.								
<p>Veterinario ufficiale</p> <table><tr><td data-bbox="240 842 592 869">Nome e cognome (in stampatello):</td><td data-bbox="1155 842 1326 869">Titolo e qualifica:</td></tr><tr><td data-bbox="240 907 296 934">Data:</td><td data-bbox="1155 907 1222 934">Firma:</td></tr><tr><td data-bbox="240 972 320 999">Timbro:</td><td></td></tr></table>			Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:							
Data:	Firma:							
Timbro:								

**Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario
ai fini della reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato da corsa**

Identificazione dell'animale ⁽¹⁾

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
Equus caballus

Il sottoscritto, proprietario ⁽²⁾ o rappresentante del proprietario ⁽²⁾ del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

— il cavallo

⁽²⁾ [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese di spedizione il (*indicare la data*), meno di 90 giorni prima della presente dichiarazione;]

⁽²⁾ o [è stato introdotto nel paese di spedizione il (*indicare la data*) da (*indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese di spedizione*);]

— il cavallo è stato temporaneamente esportato dall'Unione per partecipare

⁽²⁾ [alla Japan Cup;]

⁽²⁾ o [alla Melbourne Cup;]

⁽²⁾ o [alla Dubai Racing World-Cup;]

⁽²⁾ o [alle Hong Kong International Races;]

⁽²⁾ o [a competizioni internazionali in Australia ⁽²⁾, Canada ⁽²⁾, Stati Uniti d'America ⁽²⁾, Hong Kong ⁽²⁾, Giappone ⁽²⁾, Singapore ⁽²⁾, Emirati arabi uniti ⁽²⁾ o Qatar ⁽²⁾;]

— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione il cavallo non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio.

Nome e indirizzo del proprietario ⁽²⁾ o del rappresentante ⁽²⁾:

Data: (gg/mm/aaaa)

⁽¹⁾ *Sistema di identificazione:* l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

⁽²⁾ Eliminare la dicitura non pertinente.

PARTE 3

Importazioni

Sezione A

Modelli di certificati sanitari e modello di dichiarazione per l'importazione nell'Unione di un singolo cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Consignor Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6.					
	I.7. Paese d'origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome N. di riconoscimento Recapito		I.12. Luogo di destinazione Nome Recapito Codice postale					
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. Numero/i CITES			
	I.18. Descrizione dell'animale				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01 01			
					I.20. Quantità 1			
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.				
I.25. Animale certificato per: Cavallo registrato <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Allevamento e reddito <input type="checkbox"/>								
I.26.			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione dell'animale Specie (nome scientifico) Sistema di identificazione Numero di identificazione Età Sesso								

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

Parte II: Certificazione		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
	<p>II. Attestato di salute e benessere dell'animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:</p> <ul style="list-style-type: none"> — (1) [è un equino registrato, diverso dal cavallo, quale definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2009/156/CE;] (1) o è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;] (1) o [è un equino da allevamento e da reddito quale definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2009/156/CE;] — proviene da un paese o da una parte del territorio di un paese da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione della categoria di equidi indicata al trattino precedente; — è stato esaminato in data odierna (2) ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria; — non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose; — soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.5. del presente certificato; — è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario dell'animale o dal rappresentante del proprietario. <p>II.1. <i>Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione</i></p> <p>II.1.1. L'animale è spedito da (indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice (3) e rientra nel gruppo sanitario (3);</p> <p>II.1.2. nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (<i>Trypanosoma equiperdum</i>), morva (<i>Burkholderia mallei</i>), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;</p> <p>II.1.3. l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese</p> <ul style="list-style-type: none"> a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione; b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione; c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione; d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione; (1) [e) in cui non si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;] (1) o [e) in cui si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione e un campione ematico prelevato dall'animale il (indicare la data), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, è stato sottoposto a esame ed è risultato negativo agli anticorpi del virus della stomatite vescicolare (1) [in un test di neutralizzazione virale con una diluzione del siero di 1:32;] (1) o [in un test ELISA conformemente al capitolo pertinente del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE;] 		

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
II.1.4.	l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:	
II.1.4.1.	nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,	
	(¹)	[6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal <i>Trypanosoma equiperdum</i> ;
	(¹) o	[in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]
	(¹) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]
II.1.4.2.	nel caso di morva,	
	(¹)	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno <i>Burkholderia mallei</i> o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]
	(¹) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]
II.1.4.3.	nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,	
	(¹)	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]
	(¹) o	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]
	(¹) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]
II.1.4.4.	in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;	
II.1.4.5.	in caso di stomatite vescicolare,	
	(¹)	[6 mesi dall'ultimo caso;]
	(¹) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]
II.1.4.6.	in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
II.1.4.7.	in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
II.1.5.	per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
II.2.	<i>Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione</i>	
(¹)	[II.2.1. Durante un periodo di almeno 90 giorni prima della data di spedizione, o dalla nascita se ha meno di 90 giorni, o dalla data di ingresso se è stato importato direttamente dall'Unione nei 90 giorni precedenti la data di spedizione, l'animale ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario in un paese o in una parte del territorio di un paese	
(¹) (⁴)	[rientranti nel gruppo sanitario A e, nel periodo di almeno 30 giorni precedente la data di spedizione, è stato tenuto separato dagli equidi di stato sanitario non equivalente;]]	
(¹) (⁴) o	[rientranti nel gruppo sanitario B, C, D o G e, nel periodo di almeno 30 giorni precedente la data di spedizione, è stato tenuto in isolamento pre-esportazione sotto controllo veterinario senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario non equivalente;]]	
(¹) (⁴) o	[rientranti nel gruppo sanitario E ed è stato tenuto nel centro di isolamento riconosciuto indicato come luogo di origine alla casella I.11. e protetto da insetti vettori	
	(¹) [per un periodo di almeno 40 giorni prima della data di spedizione;]]	
	(¹) o [per un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spedizione dagli Emirati arabi uniti;]]	
(¹) (⁴) o	[II.2.1. l'animale è spedito da un paese di cui almeno una parte del territorio è assegnata al gruppo sanitario F e durante un periodo di almeno 90 giorni prima della data di spedizione, o dalla nascita se ha meno di 90 giorni, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario, e per un periodo di almeno 60 giorni prima della data di spedizione, o dalla data di ingresso se è stato importato direttamente dall'Unione nei 60 giorni precedenti la data di spedizione, nella parte di territorio descritta al punto II.1.3. considerata indenne da peste equina conformemente alla legislazione dell'Unione, ed è stato sottoposto a isolamento pre-esportazione	
(¹)	[nel centro di quarantena protetta da vettori autorizzato di (<i>indicare il nome del centro di quarantena</i>) durante il periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione dal (<i>indicare la data</i>) al (<i>indicare la data</i>) confinato nei locali protetti da vettori almeno da due ore prima del tramonto fino a due ore dopo l'alba e l'esercizio dell'animale è avvenuto sotto controllo veterinario ufficiale in seguito all'applicazione di insettifughi in combinazione con un insetticida efficace contro i Culicoides prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento dagli equidi che non vengono preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione nell'Unione.]]	
(¹) o	[permanentemente confinato nel centro di quarantena a prova di vettore autorizzato di (<i>indicare il nome del centro di quarantena</i>) durante il periodo di almeno 14 giorni precedente la data di spedizione e l'assenza di vettori nella parte protetta da vettori del centro di quarantena è stata accertata mediante il costante monitoraggio della protezione dai vettori.]]	
II.3.	<i>Attestato di vaccinazione e test sanitari</i>	
(¹)	[II.3.1. L'animale non è stato vaccinato contro la peste equina nel paese di spedizione e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]	
(¹) o	[II.3.1. L'animale è stato vaccinato contro la peste equina e la vaccinazione è avvenuta:	
	(¹) [più di 12 mesi prima della data di spedizione;]]	
	(¹) o [più di 60 giorni e meno di 12 mesi prima della data di ammissione nel paese o nella parte di territorio del paese di cui al punto II.1.3., lettera a), da cui è spedito;]]	
(¹) (⁴) o	[II.3.1. L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è stato vaccinato contro la peste equina il (<i>indicare la data</i>), non più di 24 mesi e almeno 40 giorni prima della data di inizio della quarantena protetta da vettori mediante somministrazione, secondo le indicazioni del fabbricante, di un vaccino registrato contro i sierotipi circolanti del virus della peste equina;]	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
II.3.2.	l'animale non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di spedizione da	
(1)	[un paese di cui tutte le parti sono indenni da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione;]	
(1) ⁽⁴⁾ o	[una parte del territorio di un paese rientrante nel gruppo sanitario C o D indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione mentre l'encefalomielite equina venezuelana è presente nelle rimanenti parti del territorio del paese di spedizione, e	
(1)	[è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante non meno di 60 giorni e non più di 12 mesi prima della data di spedizione; è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana;]	
(1) o	[non è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana ed è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni; durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana; l'animale da spedire è stato sottoposto, con esito negativo, a test diagnostico per l'encefalomielite equina venezuelana su un campione ematico prelevato non meno di 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena protetta da vettori ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]	
(1) o	[è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a distanza di 21 giorni, vale a dire il (indicare la data) e il (indicare la data), il secondo dei quali è stato effettuato nei 10 giorni precedenti la data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a un test di RT-PCR (retrotrascrizione-reazione a catena della polimerasi) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione, vale a dire il (indicare la data), ed è stato protetto dagli attacchi di vettori dal momento del prelievo per il test di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi approvati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]	
(1) [II.3.3.	l'animale è un equino di sesso maschile non castrato di età superiore a 180 giorni, e	
(1)	[[è spedito da un paese in cui l'arterite virale equina è soggetta a obbligo di denuncia e non ne sono stati ufficialmente segnalati casi nei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]	
(1) o	[è stato sottoposto, con esito negativo, a controllo ematico su un campione prelevato il (indicare la data), nei 21 giorni prima della data di spedizione, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluz	
(1) o	[è stato sottoposto, con esito negativo, a prova su un'aliquota di tutto lo sperma raccolto il (indicare la data), nei 21 giorni prima della data di spedizione, mediante test di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'arterite virale equina;]	
(1) o	[è stato vaccinato contro l'arterite virale equina il (indicare la data) sotto controllo veterinario ufficiale e rivaccinato a intervalli regolari secondo le indicazioni del fabbricante con un vaccino approvato dall'autorità competente e la prima vaccinazione è stata effettuata	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
(¹)	[prima del 31 dicembre 2017, il giorno in cui è stato prelevato il campione successivamente sottoposto, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4;]]	
(¹) o	[prima del 31 dicembre 2017 sotto controllo veterinario ufficiale durante un periodo di isolamento non superiore a 15 giorni, il cui inizio coincide con il giorno in cui è stato prelevato un campione ematico sottoposto nel corso di detto periodo a prova, con esito negativo, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4;]]	
(¹) o	[tra i 180 e i 270 giorni di età, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale in cui l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4, oppure effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio con titoli stabili o in calo su due campioni ematici prelevati ad almeno 10 giorni l'uno dall'altro;]]	
(¹) o	[dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 effettuato su un campione ematico prelevato non prima di 7 giorni a partire dall'inizio di un periodo di isolamento ininterrotto durato almeno 21 giorni dopo la vaccinazione;]]	
(¹) o	[tra i 180 e i 250 giorni di età dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4, o effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio con titoli stabili o in calo su due campioni ematici prelevati ad almeno 14 giorni l'uno dall'altro;]]	
(¹) o	[è stato sottoposto, con esito negativo, a prova mediante test di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'arterite virale equina su un'aliquota di tutto lo sperma raccolto dopo la data in cui un campione ematico dell'animale prelevato il (indicare la data), nei 6 mesi precedenti la data di spedizione, era stato sottoposto a prova, con esito positivo, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4;]]	
(¹) (⁴)	[II.3.4. l'animale è spedito dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina, dove ha soggiornato continuativamente sin dalla nascita e non è entrato in contatto con equidi introdotti in Islanda da altri paesi;]	
(¹) o	[II.3.4. l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina eseguito su un campione ematico prelevato il (indicare la data), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione;]	
(¹) [II.3.5.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B, D o E o da Cina o Thailandia o da un paese in cui sono stati segnalati casi di morva nei 3 anni precedenti la data di spedizione, ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la morva con una diluzione del siero di 1:5 su un campione ematico prelevato il (indicare la data), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione;]	
(¹) [II.3.6.	l'animale è un equino maschio non castrato o una femmina di età superiore ai 270 giorni spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B, D, E o F o da Cina o Thailandia o da un paese in cui sono stati segnalati casi di durina nei 2 anni precedenti la data di spedizione, ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la durina con una diluzione del siero di 1:5 su un campione ematico prelevato il (indicare la data), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione, e non è stato impiegato per la riproduzione per un periodo di almeno 30 giorni prima e dopo la data in cui il campione è stato prelevato;]	
(¹) [II.3.7.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario C o D e	
(¹)	[nel paese o in parte del territorio del paese non sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalomielite equina orientale o occidentale per un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione;]]	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
	(¹) o	[l'animale è stato vaccinato mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante entro un periodo di 6 mesi e almeno 30 giorni prima della data di spedizione con un vaccino inattivato contro l'encefalomielite equina orientale e occidentale; l'ultima vaccinazione è stata somministrata il (<i>indicare la data</i>);]
	(¹) o	[l'animale è stato tenuto per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione in quarantena protetta da vettori e durante tale periodo è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina orientale e occidentale eseguito dallo stesso laboratorio
	(¹)	[su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>), entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, con esito negativo;]]
	(¹) o	[su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo di almeno 21 giorni, vale a dire il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima della data di spedizione;]]
(¹) [Il.3.8.		l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario G, o da un paese in cui sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalite giapponese negli equidi negli ultimi 2 anni, e l'animale
	(¹)	[proviene da un'azienda al centro di un'area di raggio di almeno 30 km in cui non sono stati segnalati casi di encefalite giapponese in un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione;]
	(¹) o	è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali, ed è stato sottoposto
	(¹)	[a test di inibizione dell'emoagglutinazione o a test di neutralizzazione virale per l'encefalite giapponese effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni a distanza di almeno 14 giorni, vale a dire il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza che il titolo degli anticorpi sia aumentato più di quattro volte da un campione all'altro, ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]
	(¹) o	[con esito negativo, a un test ELISA di cattura delle IgM per l'individuazione di anticorpi contro il virus dell'encefalite giapponese eseguito su un campione ematico prelevato non prima di 7 giorni dalla data di inizio dell'isolamento, vale a dire il (<i>indicare la data</i>), ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]
	(¹) o	[è stato vaccinato contro l'encefalite giapponese mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore a 21 giorni e non superiore ai 12 mesi prima della data di spedizione;]
(¹) (⁴)	[Il.3.9.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E ed è stato sottoposto a una prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio
	(¹)	[su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione
	(¹)	[con esito negativo in entrambi i casi;]]
	(¹) o	[con esito positivo per il primo campione e
	(¹)	[il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE;]]

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
	(¹) o	[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100 %;]]
	(¹) o	[su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese in cui si sono registrati casi di peste equina negli ultimi 2 anni;]]
(¹) (⁴) o	[II.3.9. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F e	
	(¹)	[è stato sottoposto a prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il primo dei quali prelevato non meno di 7 giorni dall'inizio della quarantena protetta da vettori, il secondo prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione,
	(¹)	[con esito negativo in entrambi i casi;]]
	(¹) o	[con esito positivo per il primo campione e
	(¹)	[il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE;]]
	(¹) o	[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100 %;]]
	(¹) o	[è stato sottoposto a prova sierologica e a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguiti sempre con esito negativo su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>) non meno di 28 giorni dopo l'inizio della quarantena protetta da vettori ed entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione;]]
	(¹) o	[è stato sottoposto a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguito con esito negativo su un campione ematico prelevato il (<i>indicare la data</i>), non meno di 14 giorni dopo l'inizio della quarantena protetta da vettori e non più di 72 ore prima della spedizione;]]
II.4.	<i>Attestato sulle condizioni di trasporto</i>	
(¹)	[II.4.1. L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G ed è trasportato direttamente nell'Unione, senza passare da un mercato, un centro di raccolta o di smistamento e senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario diverso.]	
(¹) (⁴) o	[II.4.1. L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è trasportato direttamente dal centro di quarantena protetta da vettori senza entrare in contatto con altri equidi non accompagnati da un certificato sanitario per le importazioni o l'ammissione temporanea nell'Unione	
	(¹)	[all'aeroporto in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti affinché l'aeromobile sia previamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorato contro gli insetti vettori appena prima del decollo.]]

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
(1) o	[a un porto marittimo di detto paese o detta parte del territorio del paese in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo in una nave destinata direttamente a un porto dell'Unione senza scalo in porti di paesi o parti del territorio di paesi da cui non è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione, in locali di stabulazione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorati contro gli insetti vettori appena prima della partenza.]]	
II.4.2.	Provvedimenti sono stati presi e verificati per prevenire qualsiasi contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato nel periodo che va dalla certificazione alla spedizione nell'Unione.	
II.4.3.	I veicoli o i container utilizzati per il trasporto in cui viene caricato l'animale sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, strame e foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.	
II.5.	<p><i>Attestato di benessere dell'animale</i></p> <p>L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna (2) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.</p>	
Note:		
Parte I:		
Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.		
Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.		
Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).		
Casella I.28.: <i>Specie:</i> scegliere tra <i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> , <i>Equus africanus</i> , <i>Equus hemionus</i> , <i>Equus kiang</i> , <i>Equus quagga</i> , <i>Equus zebra</i> , <i>Equus grevyi</i> , o indicare eventuali incroci tra queste specie.		
<p><i>Sistema di identificazione:</i> l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.</p>		
Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.		
<i>Età:</i> data di nascita (gg/mm/aaaa).		
Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).		
Parte II:		
(1) Eliminare la dicitura non pertinente.		
(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.		
L'importazione dell'equino non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per l'importazione di un singolo equino registrato o equino da allevamento e da reddito nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi vivi da detto paese o parte di detto paese di spedizione.		

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<p>(³) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>(⁴) Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario al quale rientrano il paese di spedizione o la parte del suo territorio possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.</p> <p>Il certificato sanitario deve:</p>		
<p>a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui l'animale sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;</p> <p>b) essere relativo a un solo destinatario;</p> <p>c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;</p> <p>d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.</p>		<p>Il certificato sanitario deve:</p> <p>a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui l'animale sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;</p> <p>b) essere relativo a un solo destinatario;</p> <p>c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;</p> <p>d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.</p>
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	
Data:	Firma:	
Timbro:		

**Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario
ai fini dell'ingresso di un equino nell'Unione**

Identificazione dell'animale ⁽¹⁾

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
.....

Il sottoscritto, proprietario ⁽²⁾ o rappresentante del proprietario ⁽²⁾ dell'animale sopra descritto, dichiara che:

— l'animale

⁽²⁾ [è rimasto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione per un periodo di almeno 90 giorni prima della data di spedizione, o dalla nascita se l'animale ha meno di 90 giorni;]

⁽²⁾ o [è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione durante il periodo di soggiorno richiesto di almeno 90 giorni prima della data di spedizione da uno Stato membro dell'Unione;]

— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.

— sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili in conformità del punto II.4. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione;

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio.

Nome e indirizzo del proprietario ⁽²⁾ o del rappresentante ⁽²⁾:

Data: (gg/mm/aaaa)

⁽¹⁾ *Specie*: scegliere tra *Equus caballus*, *Equus asinus*, *Equus africanus*, *Equus hemionus*, *Equus kiang*, *Equus quagga*, *Equus zebra*, *Equus grevyi*, o indicare eventuali incroci tra queste specie.

Sistema di identificazione: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

⁽²⁾ Eliminare la dicitura non pertinente.

Sezione B

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per importazione nell'Unione di partite di equidi domestici da macello

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.				
			I.3. Autorità centrale competente						
			I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6.						
	I.7. Paese d'origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Recapito		N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Recapito Codice postale				
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza						
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. Numero/i CITES				
	I.18. Descrizione degli animali				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01 01		I.20. Quantità		
	I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.					
I.25. Animali certificati per: Macellazione <input type="checkbox"/>						I.26.			
I.26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione degli animali									
Specie (nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		Sesso	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale	
Parte II: Certificazione	II. Attestato di salute e benessere degli animali e sanità pubblica		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti alla casella I.28.:		
	— sono equidi da macello quali definiti all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2009/156/CE;		
	— sono stati esaminati in data odierna ⁽¹⁾ e sono risultati esenti da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;		
	— non sono destinati alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;		
	— soddisfano i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.5. del presente certificato;		
	— sono accompagnati da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario degli animali o dal rappresentante del proprietario.		
	II.1.	<i>Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione</i>	
	II.1.1.	Gli animali sono spediti da (<i>indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese</i>), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice ⁽²⁾ e rientra nel gruppo sanitario ⁽²⁾ ;	
	II.1.2.	nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (<i>Trypanosoma equiperdum</i>), morva (<i>Burkholderia mallei</i>), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;	
	II.1.3.	gli animali sono spediti da un paese o parte del territorio di un paese	
		a)	considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;
		b)	in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;
		c)	in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;
		d)	in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;
⁽³⁾	[e]	in cui non si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]	
⁽³⁾ o	[e]	in cui si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione e un campione ematico prelevato da ciascun animale il (<i>indicare la data</i>), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, è stato sottoposto a esame ed è risultato negativo agli anticorpi del virus della stomatite vescicolare	
	⁽³⁾	[in un test di neutralizzazione virale con una diluzione del siero di 1:32;]	
	⁽³⁾ o	[in un test ELISA conformemente al capitolo pertinente del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE;]	
II.1.4.	gli animali non provengono da aziende né, per quanto è dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:		

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
II.1.4.1.	nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,	
(³)	[6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal <i>Trypanosoma equiperdum</i> ;	
(³) o	[in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
II.1.4.2.	nel caso di morva,	
(³)	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno <i>Burkholderia mallei</i> o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]	
II.1.4.3.	nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,	
(³)	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]	
(³) o	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
II.1.4.4.	in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;	
II.1.4.5.	in caso di stomatite vescicolare,	
(³)	[6 mesi dall'ultimo caso;]	
(³) o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]	
II.1.4.6.	in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
II.1.4.7.	in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;	
II.1.5.	per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione gli animali non sono entrati in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.	
II.2.	<i>Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione</i>	
II.2.1.	Gli animali hanno soggiornato nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione nei 90 giorni prima della data di spedizione, o dalla nascita se hanno meno di 90 giorni, in aziende sotto controllo veterinario, e sono stati spediti da un paese o una parte del territorio di un paese	
(³)	[rientranti nel gruppo sanitario A e, nel periodo di almeno 30 giorni precedente la data di spedizione, sono stati tenuti separati dagli equidi di stato sanitario non equivalente;]	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
	(³) o	[rientranti nel gruppo sanitario B, C o D e, nel periodo di almeno 30 giorni precedente la data di spedizione, sono stati tenuti in isolamento pre-espportazione sotto controllo veterinario senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario non equivalente;]
	(³) o	[rientranti nel gruppo sanitario E e, per il periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione, sono stati tenuti nel centro di isolamento approvato descritto alla casella I.11., protetti da insetti vettori.]
II.3.	<i>Attestato di vaccinazione e test sanitari</i>	
(³)	[II.3.1.	Gli animali non sono stati vaccinati contro la peste equina nel paese di spedizione e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]
(³) o	[II.3.1.	Gli animali sono stati vaccinati contro la peste equina e la vaccinazione è avvenuta più di 12 mesi prima della spedizione;]
	II.3.2.	Gli animali non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la spedizione da
	(³)	[un paese di cui tutte le parti sono indenni da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione;]
	(³) (⁴) o	[una parte del territorio di un paese rientrante nel gruppo sanitario C o D indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione mentre l'encefalomielite equina venezuelana è presente nelle rimanenti parti del territorio del paese di spedizione, e
	(³)	[sono vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante non meno di 60 giorni e non più di 12 mesi prima della data di spedizione; sono stati tenuti in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana;]
	(³) o	[non sono vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana e sono stati tenuti in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione; durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana; gli animali da spedire sono stati sottoposti, con esito negativo, a test diagnostico per l'encefalomielite equina venezuelana su un campione ematico prelevato non meno di 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena protetta da vettori e sono rimasti protetti dagli insetti vettori fino alla spedizione;]
	(³) (⁴)	[II.3.3. gli animali sono spediti dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina, dove hanno soggiornato continuamente sin dalla nascita e non sono entrati in contatto con equidi introdotti in Islanda da altri paesi;]
	(³) o	[II.3.3. gli animali sono stati sottoposti a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina eseguito, sempre con esito negativo, su campioni ematici prelevati il (indicare la data), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione;]
	(³) [II.3.4.	gli animali sono spediti da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B, D o E o da un paese in cui sono stati segnalati casi di morva nei 3 anni precedenti la data di spedizione, e sono stati sottoposti, sempre con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la morva con una diluzione del siero di 1:5 su campioni ematici prelevati il (indicare la data), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione;]

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b. N. di riferimento locale
(³) [II.3.5.	gli animali sono equini maschi non castrati o femmine di età superiore ai 270 giorni spediti da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B, D, E o da un paese in cui sono stati segnalati casi di durina nei 2 anni precedenti la data di spedizione, e sono stati sottoposti, sempre con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la durina con una diluzione del siero di 1:5 su campioni ematici prelevati il (<i>indicare la data</i>), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione;]	
(³) (⁴) [II.3.6.	gli animali sono spediti da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario C o D e	
(³)	[nel paese o in parte del territorio del paese non sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalomielite equina orientale o occidentale per un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione;]]	
(³) o	[gli animali sono stati vaccinati mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante entro un periodo di 6 mesi e almeno 30 giorni prima della data di spedizione con un vaccino inattivato contro l'encefalomielite equina orientale e occidentale; l'ultima vaccinazione è stata somministrata il (<i>indicare la data</i>);]]	
(³) o	[gli animali sono stati tenuti per almeno 21 giorni protetti da insetti vettori e durante tale periodo sono stati sottoposti a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina orientale e occidentale il (<i>indicare la data</i>), eseguito	
(³)	[su un campione ematico prelevato da ciascun animale della partita il (<i>indicare la data</i>), entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, sempre con esito negativo;]]	
(³) o	[su campioni ematici prelevati da ciascun animale della partita in due occasioni con un intervallo di almeno 21 giorni, vale a dire il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, e gli animali sono stati vaccinati più di 6 mesi prima della data di spedizione;]]	
(³) (⁴) [II.3.7.	gli animali sono spediti da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E e sono stati sottoposti a una prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio	
(³)	[su campioni ematici prelevati da ciascun animale della partita in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione	
(³)	[con esito negativo in entrambi i casi;]]	
(³) o	[con esito positivo per il primo campione e	
(³)	[il secondo campione è stato quindi sottoposto a esame, sempre con esito negativo, mediante test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE;]]	
(³) o	[i due campioni di ciascun animale della partita sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100 %;]]	
(³) o	[sempre con esito negativo su un campione ematico prelevato da ciascun animale della partita il (<i>indicare la data</i>), entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE come ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese in cui si sono registrati casi di peste equina negli ultimi 2 anni.]]	

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
II.4.	<i>Attestato sulle condizioni di trasporto</i>	
(³)	[II.4.1. Provvedimenti sono stati presi e verificati per garantire che gli animali vengano trasportati direttamente a un macello nel territorio dell'Unione, senza passare da un mercato, un centro di raccolta o di smistamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/156/CE, e senza entrare in contatto con altri equidi di cui non è autorizzato l'ingresso nell'Unione.]	
(³) o	[II.4.1. Provvedimenti sono stati presi e verificati per garantire che prima di essere trasportati direttamente a un macello nel territorio dell'Unione, gli animali passino esclusivamente per unico un mercato, centro di raccolta o di smistamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/156/CE situato nello stesso Stato membro, dal quale vengono direttamente trasferiti al macello, senza entrare in contatto con altri equidi di cui non è autorizzato l'ingresso nell'Unione.]	
	II.4.2.	Provvedimenti sono stati presi e verificati per prevenire qualsiasi contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato nel periodo che va dalla certificazione alla spedizione nell'Unione.
	II.4.3.	I veicoli o i container utilizzati per il trasporto in cui vengono caricati gli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, strame e foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.
II.5.	<i>Attestato di benessere dell'animale</i>	
	Gli animali descritti alla casella I.28. sono stati esaminati in data odierna (¹) e sono risultati idonei al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.	
II.6.	<i>Attestato di sanità pubblica</i>	
	Agli animali descritti alla casella I.28. non sono stati somministrati stilbeni o tireostatici o estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti per scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 96/22/CE.	
	Sono soddisfatte le garanzie relative agli equidi vivi stabilite nel piano di sorveglianza dei residui presentato e approvato a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE.	
Note:		
Parte I:		
Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.		
Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.		
Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).		
Casella I.28.: <i>Specie</i> : scegliere tra « <i>Equus caballus</i> », « <i>Equus asinus</i> » o « <i>Equus caballus x Equus asinus</i> ».		
Sistema di identificazione: ciascun animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.		
<i>Età</i> : data di nascita (gg/mm/aaaa).		
<i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).		

UNIONE EUROPEA

Equidi registrati, equidi di allevamento e da reddito equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<p>Parte II:</p> <p>(¹) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui gli animali vengono caricati per essere spediti nello Stato membro di destinazione nell'Unione.</p> <p>L'importazione degli equini da macello non è consentita se gli animali sono stati caricati prima della data di autorizzazione per l'importazione di equidi vivi da macello nell'Unione dal paese o parte del territorio di un paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi da detto paese o da detta parte del paese di spedizione.</p> <p>(²) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>(³) Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>(⁴) Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario al quale rientrano il paese di spedizione o la parte del suo territorio possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.</p> <p>Il certificato sanitario deve:</p> <p>a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui gli animali saranno introdotti nel territorio dell'Unione e saranno sottoposti ai controlli veterinari di frontiera;</p> <p>b) essere relativo a un solo destinatario;</p> <p>c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;</p> <p>d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

**Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario
ai fini dell'ingresso nell'Unione di partite di equidi vivi da macello**

Identificazione dell'animale ⁽¹⁾

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
.....

Il sottoscritto, proprietario ⁽²⁾ o rappresentante del proprietario ⁽²⁾ degli animali sopra descritti, dichiara che:

- gli animali sono rimasti nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione per almeno 90 giorni prima della data di spedizione;
- nei 15 giorni precedenti la data di spedizione gli animali non sono entrati in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;
- sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.
- sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili in conformità del punto II.4. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione;
- il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;
- Gli animali saranno spediti
 - ⁽²⁾ [direttamente dai locali di spedizione al macello di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario diverso;]
 - ⁽²⁾ o [dai locali di spedizione al macello di spedizione passando da un unico un mercato, centro di raccolta o di smistamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/156/CE, e senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario diverso;]

Nome e indirizzo del proprietario ⁽²⁾ o del rappresentante ⁽²⁾:

Data: (gg/mm/aaaa)

⁽¹⁾ *Specie*: scegliere tra *Equus caballus*, *Equus asinus* o indicare eventuali incroci tra queste specie.

Sistema di identificazione: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

⁽²⁾ Eliminare la dicitura non pertinente.

PARTE 4

Note esplicative per la compilazione dei certificati

<p>a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese esportatore, in base al modello di cui all'allegato II, parte 1, 2 o 3, conformemente alla struttura del modello corrispondente agli animali in questione.</p> <p>Essi contengono, nel rispetto della numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese esportatore o per parte di esso.</p> <p>b) Se il modello di certificato sanitario prevede la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato sanitario.</p> <p>c) È rilasciato un certificato sanitario distinto e unico per gli animali esportati da un singolo territorio figurante nell'allegato I, colonne 2 e 4, spediti verso la stessa destinazione e trasportati in uno stesso treno, autocarro, aeromobile o nave.</p> <p>d) L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, è costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.</p> <p>e) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE del posto d'ispezione frontaliero di entrata attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri dell'UE in questione possono tuttavia autorizzare la redazione del certificato sanitario nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.</p> <p>f) Se, al fine di identificare gli animali della partita (tabella di cui alla casella I.28. del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.</p>	<p>g) Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera f), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.</p> <p>h) L'originale del certificato sanitario è compilato e firmato da un veterinario ufficiale entro le 24 ore precedenti il carico della partita o, in caso di cavalli registrati, l'ultimo giorno lavorativo prima del carico per l'esportazione nell'Unione. Le autorità competenti del paese esportatore provvedono affinché siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio ⁽¹⁾.</p> <p>La firma e il timbro del veterinario ufficiale sono di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p> <p>i) L'originale del certificato sanitario accompagna la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.</p> <p>j) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2. e alla casella II.a. del modello di certificato sanitario è attribuito dall'autorità competente del paese esportatore.</p>
---	--

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

ALLEGATO III

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI SPERMA, OVULI ED EMBRIONI DI EQUIDI

PARTE 1

Modello di certificato sanitario per le importazioni di sperma

Sezione A

MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per l'importazione di partite di sperma di equidi raccolto a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Recapito Codice postale Tel.					
	I.7. Paese d'origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Recapito Codice postale		I.12. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Recapito Codice postale		Azienda <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17.					
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo		Codice ISO		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Identificazione del donatore		Data di raccolta		Quantità		

PAESE

Sperma equino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾,
(nome del paese esportatore)

certifica quanto segue:

- II.1. il centro di raccolta dello sperma ⁽³⁾ in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1), e sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾;
- II.2. il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui sopra e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato oppure allo scadere dei 30 giorni di conservazione dello sperma congelato:
- II.2.1. era situato nel paese esportatore oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁵⁾, in quella parte del territorio del paese esportatore che:
- non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE;
 - era indenne da encefalomielite equina venezuelana per un periodo di almeno 2 anni;
 - era indenne da morva e durina per un periodo di almeno 6 mesi;
- II.2.2. soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, e in particolare:
- (¹) [II.2.2.1. successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, non tutti gli animali di specie sensibili a tale malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è rimasta indenne:
- da ogni forma di encefalomielite equina per un periodo di almeno 6 mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia;
 - da anemia infettiva equina da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni prelevati, in due occasioni e a un intervallo di 3 mesi, da ciascuno degli animali superstiti dopo l'abbattimento degli equidi infetti;
 - da stomatite vescicolare per un periodo di almeno 6 mesi dalla registrazione dell'ultimo caso;
 - da rabbia per un periodo di almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso;
 - da antrace per un periodo di almeno 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;]
- (¹) o [II.2.2.1. successivamente al verificarsi di una delle malattie indicate di seguito, tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, anemia infettiva equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da antrace da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa eliminazione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]
- II.2.3. ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale equina e di metrite contagiosa equina;
- II.3. prima di essere introdotti nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:

PAESE

Sperma equino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.3.1.</p> <p>(¹)</p> <p>(¹) o</p> <p>II.3.3.</p>	<p>hanno soggiornato in modo continuativo per un periodo di 3 mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione nel corso di questi 3 mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE, in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE; — era indenne da encefalomielite equina venezuelana per un periodo di almeno 2 anni; — era indenne da morva e durina per un periodo di almeno 6 mesi; <p>erano originari del paese esportatore che, alla data di ammissione al centro, risultava indenne da stomatite vescicolare per un periodo di almeno 6 mesi;]</p> <p>sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare effettuato, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:32 o a un test ELISA per la stomatite vescicolare effettuato, con esito negativo, conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE, su un campione ematico prelevato (⁶) nei 14 giorni precedenti l'ingresso nel centro;]</p> <p>erano originari di aziende che, alla data di ammissione al centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.2.2..</p>	
<p>II.4.</p> <p>II.4.1.</p> <p>II.4.2.</p> <p>II.4.3.</p> <p>II.4.4.</p> <p>(⁸)</p> <p>(¹)</p> <p>(¹) e/o</p> <p>II.4.4.3.</p>	<p>Lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che:</p> <p>non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione al centro di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;</p> <p>per un periodo di almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun equino presentava segni clinici di arterite virale equina o di metrite contagiosa equina;</p> <p>non sono stati utilizzati per la monta naturale almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né tra la data del primo prelievo di campioni di cui ai punti II.4.5.1., II.4.5.2. e/o II.4.5.3. e la fine del periodo di raccolta;</p> <p>sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE, effettuati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento è equivalente a quanto prescritto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 (⁷) e comprende i test elencati di seguito:</p> <p>(⁸) [II.4.4.1. un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) oppure un test ELISA per l'anemia infettiva equina con esito negativo;]</p> <p>II.4.4.2. un test per l'arterite virale equina,</p> <p>(¹) [II.4.4.2.1. un test di sieroneutralizzazione con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]</p> <p>(¹) e/o [II.4.4.2.2. un test di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale, con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]</p> <p>II.4.4.3. un test di identificazione dell'agente per la metrite contagiosa equina eseguito su tre campioni (tamponi) prelevati in due occasioni ad almeno 7 giorni di intervallo dallo stallone donatore dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, con risultato negativo;</p>	

PAESE

Sperma equino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>i campioni sono stati prelevati almeno 7 giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) dopo un eventuale trattamento antimicrobico dello stallone donatore e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio dove sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test:</p> <p>(¹) [II.4.4.3.1. per l'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i>, in seguito a coltura in condizioni microaerofile per un periodo di almeno 7 giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]</p> <p>(¹) e/o [II.4.4.3.2. per l'individuazione del genoma della <i>Taylorella equigenitalis</i> mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale, effettuato entro 48 ore dal prelievo dall'animale donatore;]</p> <p>II.4.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.4.4., ad almeno uno dei programmi di test specificati nell'allegato D, capitolo II, punto 1.6, lettere a), b) e c), della direttiva 92/65/CEE come segue:</p> <p>(⁹) [II.4.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per un periodo di almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui sopra, e in tale periodo nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore;</p> <p>i test di cui al punto II.4.4. sono stati effettuati almeno una volta l'anno su campioni prelevati (⁶) dallo stallone donatore all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato all'importazione nell'Unione di sperma fresco, refrigerato o congelato e almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni precedente la prima raccolta.]</p> <p>(⁹) [II.4.5.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui sopra, ma ha lasciato il centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo continuativo inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore;</p> <p>i test di cui al punto II.4.4. sono stati effettuati almeno una volta l'anno su campioni prelevati (⁶) dallo stallone donatore all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato all'importazione nell'Unione di sperma fresco, refrigerato o congelato e almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni precedente la prima raccolta,</p> <p>e durante il periodo di raccolta dello sperma destinato all'importazione nell'Unione di sperma fresco, refrigerato o congelato lo stallone donatore è stato sottoposto ai test di cui al punto II.4.4., come segue:</p> <p>a) per l'anemia infettiva equina, uno dei test di cui al punto II.4.4.1. è stato effettuato da ultimo su un campione ematico prelevato (⁶) non oltre 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra;</p> <p>b) per l'arterite virale equina, uno dei test descritti</p> <p>(¹) [al punto II.4.4.2. è stato da ultimo eseguito su un campione prelevato (⁶) non oltre 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra;]</p> <p>(¹) o [al punto II.4.4.2.2. è stato effettuato su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato (⁶) non oltre 6 mesi prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra e un campione ematico prelevato (⁶) dallo stallone donatore durante il periodo di 6 mesi è risultato positivo al test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina con una diluizione del siero superiore a 1:4;]</p>	

PAESE

Sperma equino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1)	[II.5. Non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]	
(1) o	[II.5. Il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici sono stati aggiunti in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a ⁽¹⁰⁾ :]	
II.6.	Lo sperma di cui al presente certificato è stato:	
II.6.1.	raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto all'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1), e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;	
II.6.2.	inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.	
Note		
Parte I:		
Casella I.11.: Il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.		
Casella I.22.: Il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori.		
Casella I.23.: Vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
Casella I.28.: L'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.		
La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.		
Parte II:		
Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.4.6.		
Abbreviazioni:		
SV	Test per la stomatite vescicolare, se richiesto a norma del punto II.3.2.	
AIE-1	Primo test per l'anemia infettiva equina	
AIE-2	Secondo test per l'anemia infettiva equina	
AVE-B1	Primo test per l'arterite virale equina su un campione ematico	
AVE-B2	Secondo test per l'arterite virale equina su un campione ematico	
AVE-S1	Primo test per l'arterite virale equina su un campione di sperma	
AVE-S2	Secondo test per l'arterite virale equina su un campione di sperma	
MCE-11	Primo test per la metrite contagiosa equina — 1° campione	
MCE-12	Primo test per la metrite contagiosa equina — 2° campione prelevato 7 giorni dopo il MCE-11	
MCE-21	Secondo test per la metrite contagiosa equina — 1° campione	
MCE-22	Secondo test per la metrite contagiosa equina — 2° campione prelevato 7 giorni dopo il MCE-21	
Istruzioni:		
Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A in rapporto alla casella I.28., va descritto nella colonna B il programma di test (punti II.4.5.1., II.4.5.2. e/o II.4.5.3.), mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.		

PAESE

Sperma equino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato				II.b.			
<p>Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire anteriormente alla prima raccolta dello sperma secondo quanto prescritto ai punti II.4.5.1., II.4.5.2. e II.4.5.3., sono inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1, e MCE-11 e MCE-12.</p> <p>Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.4.5.2. o al punto II.4.5.3. sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2, e MCE-21 e MCE-22.</p>									
Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari					
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	VS II.3.2.	AIE II.4.4.1.	AVE II.4.4.2.		MCE II.4.4.3.	
						Campione ematico	Campione di sperma	1. campione	2. campione
A	B	C	D	SV	AIE-1	AVE-B1	AVE-S1	MCE-11	MCE-12
					AIE-2	AVE-B2	AVE-S2	MCE-21	MCE-22
<p>(¹) Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino dai paesi terzi elencati nell'allegato I, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato.</p> <p>(³) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.</p> <p>(⁴) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).</p> <p>(⁵) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).</p> <p>(⁶) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.4.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).</p> <p>(⁷) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).</p> <p>(⁸) Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.</p> <p>(⁹) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.</p> <p>(¹⁰) Inserire i nomi e le concentrazioni.</p> <p>— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>									

Sezione B

MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per l'importazione di partite di riserve di sperma di equidi raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Recapito Codice postale Tel.					
	I.7. Paese d'origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Recapito Codice postale		I.12. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Recapito Codice postale		Azienda <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17.					
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Identificazione del donatore Data di raccolta Quantità								

PAESE

Sperma equino – Sezione B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾, <div style="text-align: right;"><i>(nome del paese esportatore)</i></div>		
certifica quanto segue:		
II.1.	il centro di raccolta dello sperma ⁽³⁾ in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione europea è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1), e sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;	
II.2.	il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui sopra e conclusosi allo scadere dei 30 giorni di conservazione dello sperma congelato:	
II.2.1.	era situato nel paese esportatore oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁸⁾ , in quella parte del territorio del paese esportatore che:	
	<ul style="list-style-type: none"> — non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ⁽⁸⁾; 	
	<ul style="list-style-type: none"> — era indenne da encefalomielite equina venezuelana da 2 anni; 	
	<ul style="list-style-type: none"> — era indenne da morva e durina da 6 mesi; 	
II.2.2.	soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE ⁽⁸⁾ , e in particolare:	
(1)	[II.2.2.1.	successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è rimasta indenne:
		<ul style="list-style-type: none"> — da ogni forma di encefalomielite equina da almeno 6 mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia;
		<ul style="list-style-type: none"> — da anemia infettiva equina da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) eseguito su campioni prelevati, in due occasioni e a un intervallo di 3 mesi, da ciascuno degli animali superstiti dopo l'abbattimento degli animali infetti;
		<ul style="list-style-type: none"> — da stomatite vescicolare da almeno 6 mesi dalla registrazione dell'ultimo caso;
		<ul style="list-style-type: none"> — da rabbia da almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso;
		<ul style="list-style-type: none"> — da antrace da almeno 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;]
(1) o	[II.2.2.1.	successivamente al verificarsi di un caso delle malattie indicate di seguito, tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, anemia infettiva equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da antrace da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]
II.2.3.	ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale equina e di metrite contagiosa equina;	
II.3.	prima di essere introdotti nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:	

PAESE

Sperma equino – Sezione B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.3.1.	hanno soggiornato in modo continuativo per 3 mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di questi 3 mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁶⁾ , in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo:	
(1)	<ul style="list-style-type: none"> — non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ⁽⁶⁾; — era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni, — era indenne da morva e durina da almeno 6 mesi; 	
(1) o	[II.3.2. erano originari del paese esportatore che, alla data di ammissione al centro, risultava indenne da stomatite vescicolare da almeno 6 mesi;]	
(1) o	[II.3.2. sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare effettuato, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:12 su un campione ematico ⁽⁴⁾ prelevato nei 14 giorni precedenti l'ingresso nel centro;]	
II.3.3.	erano originari di aziende che, alla data di ammissione al centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.2.2..	
II.4.	Lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che:	
II.4.1.	non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione al centro e il giorno della raccolta dello sperma;	
II.4.2.	per 30 giorni prima della raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun equino presentava segni clinici di arterite virale equina o di metrite contagiosa equina;	
II.4.3.	non sono stati utilizzati per la monta naturale almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né tra la data del primo prelievo di campioni di cui ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3 e la fine del periodo di raccolta;	
II.4.4.	sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE, effettuati su campioni prelevati conformemente a uno dei programmi di cui al punto II.4.5. in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente:	
(1) ⁽⁵⁾	[II.4.4.1. un test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) per l'anemia infettiva equina, con esito negativo;]	
(1) ⁽⁵⁾ o	[II.4.4.1. un test ELISA per l'anemia infettiva equina, con esito negativo;]	
e (1)	[II.4.4.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina, con esito negativo, con diluizione del siero di 1:4;]	
(1) o	[II.4.4.2. un test di isolamento del virus per l'arterite virale equina, effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]	

PAESE

Sperma equino – Sezione B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
e	<p data-bbox="437 309 1474 443">II.4.4.3. un test di identificazione dell'agente per la metrite contagiosa equina eseguito in due occasioni su campioni prelevati a 7 giorni di intervallo mediante l'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni dal liquido pre-eiaculatorio o da un campione di sperma e da tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo;</p> <p data-bbox="319 497 1474 555">II.4.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.4.4., ad almeno uno dei programmi di test ⁽⁶⁾ di cui ai punti II.4.5.1., II.4.5.2. e II.4.5.3.:</p> <p data-bbox="437 609 1474 734">II.4.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui sopra, e in tale periodo nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore.</p> <p data-bbox="542 788 1474 869">I test descritti al punto II.4.4. sono stati eseguiti su campioni prelevati ⁽⁴⁾ anteriormente alla prima raccolta dello sperma e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del soggiorno di almeno 30 giorni;</p> <p data-bbox="437 922 1474 1057">II.4.5.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui sopra, ma ha lasciato il centro sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo continuativo inferiore a 14 giorni, o altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.</p> <p data-bbox="542 1111 1474 1214">I test descritti al punto II.4.4. sono stati eseguiti su campioni prelevati ⁽⁴⁾ anteriormente alla prima raccolta dello sperma nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma sopra descritto è stato raccolto e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del soggiorno di almeno 30 giorni;</p>	
e	<p data-bbox="542 1272 1474 1352">il test di cui al punto II.4.4.1. per l'anemia infettiva equina è stato da ultimo effettuato su un campione ematico prelevato ⁽⁴⁾ non oltre 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra;</p>	
e	<p data-bbox="437 1406 1474 1487">⁽¹⁾ [uno dei test di cui al punto II.4.4.2. per l'arterite virale equina è stato da ultimo effettuato su un campione prelevato ⁽⁴⁾ non oltre 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra;]</p>	
e	<p data-bbox="437 1541 1474 1675">⁽¹⁾ o [un test di isolamento del virus per l'arterite virale equina è stato effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato ⁽⁴⁾ non oltre 6 mesi prima della raccolta dello sperma sopra descritto e un campione ematico prelevato lo stesso giorno ⁽⁴⁾ è risultato positivo al test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina con diluizione del siero superiore a 1:4;]</p>	
e	<p data-bbox="542 1729 1474 1787">il test di cui al punto II.4.4.3. per la metrite contagiosa equina è stato da ultimo effettuato su campioni prelevati ⁽⁴⁾ non oltre 60 giorni prima della raccolta dello sperma sopra descritto;</p>	
e	<p data-bbox="437 1832 1474 1912">II.4.5.3. i test descritti al punto II.4.4. sono stati eseguiti su campioni prelevati ⁽⁴⁾ anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma sopradescritto è stato raccolto,</p>	
e	<p data-bbox="542 1966 1474 2024">i test descritti al punto II.4.4. sono stati eseguiti su campioni prelevati ⁽⁴⁾ in un periodo compreso tra il 14° e il 90° giorno successivo alla raccolta dello sperma di cui sopra;</p>	

PAESE

Sperma equino – Sezione B

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato				II.b.			
II.4.6. sono stati sottoposti ai test di cui ai punti II.3.2. (1) e II.4.5. eseguiti su campioni prelevati nelle seguenti date:									
Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio (4)		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari (4)					
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	SV (1) II.3.2.	AIE II.4.4.1.	AVE II. 4.4.2.		MCE II.4.4.3.	
						Campione ematico	Campione di sperma	1. campione	2. campione
(1)	[II.5.	Non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]							
(1) o	[II.5.	Il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici sono stati aggiunti in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a (7):							
	]							
II.6.	Lo sperma di cui al presente certificato è stato:								
II.6.1.	raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto all'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1), e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;								
II.6.2.	inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.								
Note									
Parte I:									
Casella I.11.: Il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.									
Casella I.22.: Il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori.									
Casella I.23.: Vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.									
Casella I.28.: L'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.									
La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.									

PAESE

Sperma equino – Sezione B

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato		II.b.					
Parte II:									
Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.4.6.									
Abbreviazioni:									
SV	Test per la stomatite vescicolare, se richiesto a norma del punto II.3.2.								
AIE-1	Primo test per l'anemia infettiva equina								
AIE-2	Secondo test per l'anemia infettiva equina								
AVE-B1	Primo test per l'arterite virale equina su un campione ematico								
AVE-B2	Secondo test per l'arterite virale equina su un campione ematico								
AVE-S1	Primo test per l'arterite virale equina su un campione di sperma								
AVE-S2	Secondo test per l'arterite virale equina su un campione di sperma								
MCE-11	Primo test per la metrite contagiosa equina — 1° campione								
MCE-12	Primo test per la metrite contagiosa equina — 2° campione prelevato 7 giorni dopo il MCE-11								
MCE-21	Secondo test per la metrite contagiosa equina — 1° campione								
MCE-22	Secondo test per la metrite contagiosa equina — 2° campione prelevato 7 giorni dopo il MCE-21								
Istruzioni:									
Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A in rapporto alla casella I.28., va descritto nella colonna B il programma di test (II.4.5.1., II.4.5.2. e/o II.4.5.3.), mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.									
Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire anteriormente alla prima raccolta dello sperma secondo quanto prescritto ai punti II.4.5.1., II.4.5.2. e II.4.5.3., sono inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle celle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 e MCE-11 e MCE-12.									
Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.4.5.2. o II.4.5.3. sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 e MCE-21 e MCE-22.									
Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari					
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	VS II.3.2.	AIE II.4.4.1.	AVE II.4.4.2.		MCE II.4.4.3.	
						Campione ematico	Campione di sperma	1. campione	2. campione
A	B	C	D	SV	AIE-1	AVE-B1	AVE-S1	MCE-11	MCE-12
					AIE-2	AVE-B2	AVE-S2	MCE-21	MCE-22
(1) Eliminare la dicitura non pertinente.									
(2) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino dai paesi terzi elencati nell'allegato I, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato.									

PAESE

Sperma equino – Sezione B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(³) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ova/equine/index_en.htm.</p> <p>(⁴) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.4.6. (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).</p> <p>(⁵) Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.</p> <p>(⁶) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.</p> <p>(⁷) Inserire i nomi e le concentrazioni.</p> <p>(⁸) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p> <p>— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

Sezione C

MODELLO 3 — Modello di certificato sanitario per l'importazione di partite di riserve di sperma di equidi raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Recapito Codice postale Tel.					
	I.7. Paese d'origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Recapito Codice postale		I.8. Regione di origine N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Azienda <input type="checkbox"/> Nome Recapito Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17.					
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85			
				I.20. Quantità				
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Identificazione del donatore Data di raccolta Quantità								

PAESE

Sperma equino — Sezione C

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾,
(nome del paese esportatore)

certifica quanto segue:

II.1. il centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione europea:

II.1.1. è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.2. è situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁶⁾, in una parte del territorio del paese esportatore che, dal giorno della raccolta dello sperma fino alla data di spedizione, era indenne da:

- peste equina a norma della legislazione UE;
- encefalomielite equina venezuelana da 2 anni;
- morva e durina da 6 mesi;

II.1.3. nel periodo compreso fra i 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e la data della spedizione non è stato sottoposto a misure di divieto per motivi zoonosanitari che comportassero una delle seguenti condizioni:

II.1.3.1. se non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:

- nel caso di encefalomielite equina, 6 mesi a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia,
- nel caso di anemia infettiva equina, per il tempo necessario ad eseguire, con esito negativo, due test di Coggins a un intervallo di 3 mesi sugli animali superstiti dopo l'abbattimento degli animali infetti;
- nel caso di stomatite vescicolare, 6 mesi;
- nel caso di rabbia, un mese dalla registrazione dell'ultimo caso;
- per il carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato;

II.1.3.2. se tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e i locali disinfettati, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso di carbonchio) a decorrere dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;

II.1.4. nel periodo compreso fra i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma e la data della spedizione ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale equina e di metrite contagiosa equina;

II.2. prima di essere introdotti nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:

II.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo per 3 mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione nel corso di questi 3 mesi) nel territorio o, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio ⁽¹⁾ del paese esportatore che, durante lo stesso periodo, era indenne da:

- peste equina a norma della legislazione UE;
- encefalomielite equina venezuelana da 2 anni;
- morva da 6 mesi;
- durina da 6 mesi;

PAESE

Sperma equino — Sezione C

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1)	[II.2.2.	erano originari del territorio del paese esportatore che, alla data di ammissione al centro, risultava indenne da 6 mesi da stomatite vescicolare;]
(1) o	[II.2.2.	sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare effettuato, con esito negativo a una diluizione del siero di 1:12, su un campione ematico prelevato nei 14 giorni precedenti l'ingresso nel centro, vale a dire il (4);]
II.2.3.	erano originari di aziende che, alla data di ammissione al centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.1.3.;	
II.3.	lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che:	
II.3.1.	alla data della raccolta dello sperma non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;	
II.3.2.	per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma non sono stati utilizzati per la monta naturale;	
II.3.3.	negli ultimi 30 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equino presentava segni clinici di arterite virale equina;	
II.3.4.	negli ultimi 60 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equino presentava segni clinici di metrite contagiosa equina;	
II.3.5.	per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrati in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta dello sperma;	
II.3.6.	sono stati sottoposti ai seguenti test zoosanitari, eseguiti in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente secondo uno dei programmi di test di cui al punto II.3.7.:	
II.3.6.1.	un test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) per l'anemia infettiva equina, con esito negativo (3);	
(1)	[II.3.6.2.	un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina, con esito negativo alla diluizione del siero di 1:4;]
(1) o	[II.3.6.2.	un test di isolamento virale per l'arterite virale equina, effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma;]
II.3.6.3.	un test per la metrite contagiosa equina eseguito in due occasioni, a 7 giorni d'intervallo, mediante isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dal liquido pre-eiaculatorio o da un campione di sperma e da tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo;	
II.3.7.	sono stati sottoposti a uno dei seguenti programmi di test (5):	
II.3.7.1.	lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nello stesso periodo nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello degli stalloni donatori.	
	I test di cui al punto II.3.6 sono stati eseguiti su campioni prelevati in data (4) e in data (4), almeno 14 giorni dopo l'inizio del soggiorno di cui sopra e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;	
II.3.7.2.	lo stallone donatore non ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta, oppure altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello degli stalloni donatori.	
	I test di cui al punto II.3.6. sono stati eseguiti su campioni prelevati in data (4) e in data (4), entro i 14 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e almeno all'inizio del periodo riproduttivo.	
	Il test di cui al punto II.3.6.1. è stato da ultimo eseguito su un campione ematico prelevato non oltre 120 giorni prima della raccolta dello sperma in data (4);	
(1)	[il test di cui al punto II.3.6.2. è stato eseguito da ultimo non oltre 30 giorni prima della raccolta dello sperma in data (4);]	

PAESE

Sperma equino — Sezione C

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1) o	[lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone risultato sieropositivo all'arterite virale equina è stato confermato da un test di isolamento del virus eseguito non più di un anno prima della raccolta dello sperma in data (4);]	
II.3.7.3.	i test di cui al punto II.3.6. sono stati eseguiti nei 30 giorni del periodo di conservazione obbligatoria dello sperma congelato e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello sperma su campioni prelevati in data (4) e in data (4);	
II.4.	lo sperma oggetto del presente certificato è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto nell'allegato D, capitoli II e III, della direttiva 92/65/CEE.	
Note		
Parte I:		
Casella I.11.: Il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.		
Casella I.22.: Il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori.		
Casella I.23.: Vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
Casella I.28.: L'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.		
La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.		
Parte II:		
(1) Eliminare la dicitura non pertinente.		
(2) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino dai paesi terzi elencati nell'allegato I, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato.		
(3) Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.		
(4) Indicare la data.		
(5) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.		
(6) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.		
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa.		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

Sezione D

MODELLO 4 — Modello di certificato sanitario per l'importazione di partite di sperma di equidi raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014, e di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014 o prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Recapito Codice postale Tel.					
	I.7. Paese d'origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Recapito Codice postale		I.8. Regione di origine N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Azienda <input type="checkbox"/> Nome Recapito Codice postale			N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17. Numero/i CITES					
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità	
						I.22. Numero di colli		
						I.24.		
I.23. Numero del sigillo/del container								
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo			Codice ISO		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico)								
		Identificazione del donatore		Data di raccolta		Quantità		

PAESE

Sperma equino — Sezione D

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾,
(nome del paese esportatore)

certifica quanto segue:

II.1. il centro ⁽³⁾ di cui alla casella I.11. presso il quale lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione è stato immagazzinato:

(¹) [II.1.1. soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, ed è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite all'allegato D, capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾];

(¹) o [II.1.1. soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 2, ed è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite all'allegato D, capitolo I, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;]

II.2. Lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea:

II.2.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ⁽⁵⁾ gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, il quale è:

(¹) [situato nel paese esportatore;]

(¹) o [situato in⁽²⁾, ed è stato importato nel paese esportatore a condizioni almeno altrettanto rigorose quanto quelle previste per le importazioni di sperma di animali della specie equina nell'Unione a norma della direttiva 92/65/CEE;]

II.2.2. è stato trasportato al centro di cui alla casella I.11. in condizioni almeno altrettanto rigorose quanto quelle descritte:

(¹) [nel modello 1 dell'allegato III, parte 1, sezione A, del regolamento (UE) 2018/659 ⁽⁶⁾];

(¹) o [nel modello 2 dell'allegato III, parte 1, sezione B, del regolamento (UE) 2018/659 ⁽⁶⁾];

(¹) o [nel modello 3 dell'allegato III, parte 1, sezione C, del regolamento (UE) 2018/659 ⁽⁶⁾];

(¹) o [nel modello 1 dell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/471/UE ⁽⁶⁾];

(¹) o [nel modello 2 dell'allegato II, parte 2, sezione B, della decisione 2010/471/UE ⁽⁶⁾];

(¹) o [nel modello 3 dell'allegato II, parte 2, sezione C, della decisione 2010/471/UE ⁽⁶⁾];

(¹) o [nella decisione 96/539/CE della Commissione ⁽⁶⁾];

II.2.3. è stato immagazzinato in condizioni che rispettano quanto prescritto nell'allegato D della direttiva 92/65/CEE;

II.2.4. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

Note**Parte I:**

Casella I.11.: Il luogo di origine deve corrispondere al centro di magazzinaggio dello sperma, da cui lo sperma è spedito.

Casella I.17.: È indicato il numero di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, corrispondente al luogo di origine dello sperma, al centro di magazzinaggio di cui sopra. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.

PAESE

Sperma equino — Sezione D

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Casella I.22.: Il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori.</p> <p>Casella I.23.: Vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.28.: L'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</p> <p style="text-align: center;">La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino dai paesi terzi elencati nell'allegato I, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alla colonna 11, 12 o 13 di tale allegato.</p> <p>(³) Solo i centri riconosciuti di raccolta o di magazzinaggio dello sperma elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione:</p> <p style="padding-left: 20px;">http://ec.europa.eu/food/animal/semem_ova/equine/index_en.htm.</p> <p>(⁴) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).</p> <p>(⁵) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sui siti della Commissione:</p> <p style="padding-left: 20px;">https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en; http://ec.europa.eu/food/animal/semem_ova/equine/index_en.htm.</p> <p>(⁶) Vanno allegati al presente certificato l'originale o la copia autenticata dei documenti o dei certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, corrispondente al luogo di origine dello sperma, al centro di spedizione dello sperma di cui alla casella I.11.</p> <p>— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p style="text-align: right;">Titolo e qualifica:</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>		

PARTE 2

Modello di certificato sanitario per le importazioni di ovuli ed embrioni

Sezione A

MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per l'importazione di partite di ovuli ed embrioni di equidi raccolti o prodotti a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Recapito Codice postale Tel.					
	I.7. Paese d'origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Nome Recapito Codice postale		I.8. Regione di origine N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Nome Recapito Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17.					
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Categoria	Identificazione del donatore		Data di raccolta	Quantità		

PAESE

Ovuli/embrioni equini

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
Parte II: Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾, (nome del paese esportatore)		
	certifica quanto segue:		
	II.1.	Gli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ di cui sopra:	
	II.1.2.	sono stati raccolti ⁽¹⁾ /prodotti ⁽¹⁾ dal gruppo ⁽³⁾ descritto alla casella I.11. che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾ ed è oggetto almeno una volta l'anno di un'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale;	
	II.1.3.	sono stati raccolti ⁽¹⁾ /prodotti ⁽¹⁾ , trattati e immagazzinati secondo quanto prescritto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;	
	II.1.4.	sono stati raccolti in un luogo in buone condizioni, separato da altri locali o parti dell'azienda e sottoposto a pulitura e disinfezione prima della raccolta;	
	II.1.5.	sono stati esaminati, trattati e confezionati in un laboratorio situato in una zona non soggetta alle misure di divieto o di quarantena come enunciato alla casella II.1.6., e precisamente in un reparto distinto da quello in cui vengono immagazzinati i materiali e le attrezzature utilizzati a contatto con gli animali donatori e dalla zona in cui gli animali donatori vengono manipolati;	
	II.1.6.	provengono da giumente donatrici che:	
		II.1.6.1. hanno soggiornato in modo continuativo per un periodo di 3 mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione nel corso di questi 3 mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁵⁾ , in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo <ul style="list-style-type: none"> — non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE; — era indenne da encefalomyelitis equina venezuelana per un periodo di almeno 2 anni; — era indenne da morva e durina per un periodo di almeno 6 mesi; 	
	⁽¹⁾	[II.1.6.2. erano originarie di un paese esportatore che, alla data di raccolta, risultava indenne da stomatite vescicolare per un periodo di almeno 6 mesi;]	
⁽¹⁾ o	[II.1.6.2. sono state sottoposte a un test di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare effettuato, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:32 o a un test ELISA per la stomatite vescicolare effettuato, con esito negativo, conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE, su un campione ematico prelevato in data ⁽⁶⁾ nei 30 giorni precedenti la raccolta degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ ;		
⁽¹⁾	[II.1.6.3. nel periodo di 30 giorni precedente la raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ e sino alla data della loro spedizione, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, in particolare:]		
⁽¹⁾ o	[II.1.6.3. in caso di ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ congelati, nel periodo di 30 giorni precedente la raccolta sono state tenute in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ e sino al termine del periodo di 30 giorni di conservazione obbligatoria in un impianto riconosciuto, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, in particolare:]		

PAESE

Ovuli/embrioni equini

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1)	[II.1.6.3.1.	<p>successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, non tutti gli animali di specie sensibili a tale malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è rimasta indenne:</p> <ul style="list-style-type: none"> — da ogni forma di encefalomyelitis equina per un periodo di almeno 6 mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia; — da anemia infettiva equina da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni prelevati, in due occasioni e a un intervallo di 3 mesi, da ciascuno degli equidi superstiti dopo l'abbattimento degli animali infetti; — da stomatite vescicolare per un periodo di almeno 6 mesi dalla registrazione dell'ultimo caso; — da rabbia per un periodo di almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso; — da antrace per un periodo di almeno 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;]
(1) o	[II.1.6.3.1.	<p>successivamente al verificarsi di una delle malattie indicate di seguito, tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomyelitis equina, anemia infettiva equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da antrace da almeno 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa eliminazione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]</p>
II.1.6.4.	nel periodo di 30 giorni precedente la raccolta degli ovuli (1)/embrioni (1) hanno soggiornato in aziende in cui nessun equide ha manifestato segni clinici di metrite contagiosa equina da almeno 60 giorni;	
II.1.6.5.	non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della raccolta degli ovuli (1)/embrioni (1) e tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.1.6.6.1. e II.1.6.6.2. e la data della raccolta degli ovuli (1)/embrioni (1);	
II.1.6.6.	sono state sottoposte a test rispondenti almeno ai requisiti dei capitoli pertinenti del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE, effettuati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento è equivalente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 (7) e comprende i test elencati di seguito:	
(8) [II.1.6.6.1.	per l'anemia infettiva equina, un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) oppure un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) effettuato, con esito negativo, su un campione ematico prelevato in data (6), almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di cui al punto II.1.6.5., e l'ultimo test è stato effettuato su un campione ematico prelevato in data (6), non più di 90 giorni prima della raccolta degli ovuli (1)/embrioni (1) destinati all'importazione nell'Unione;]	
II.1.6.6.2.	per la metrite contagiosa degli equidi, un test di identificazione dell'agente effettuato, con esito negativo, su almeno due campioni (tamponi) prelevati durante il periodo di cui al punto II.1.6.5. almeno dalle superfici mucose della fossa e dei seni clitoridei della giumenta donatrice	
(1)	[II.1.6.6.2.1. in due occasioni ad almeno 7 giorni di intervallo, in data (6) e in data (6) nel caso di isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo la cultura in condizioni microaerofile per un periodo di almeno 7 giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]	

PAESE

Ovuli/embrioni equini

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1) e/o	[II.1.6.6.2.2. in un'occasione in data (6), nel caso dell'individuazione del genoma della <i>Taylorella equigenitalis</i> mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale, effettuata entro 48 ore dal prelievo dei campioni dall'animale donatore;]	
	I campioni di cui ai punti II.1.6.6.2.1 e II.1.6.6.2.2 sono stati prelevati almeno 7 giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) dopo un trattamento antimicrobico dello stallone donatore e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio;	
II.1.6.7.	per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrate in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta;	
II.1.6.8.	alla data della raccolta gli ovuli (1)/embrioni (1) non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;	
II.1.7.	sono stati raccolti (1)/prodotti (1) successivamente al riconoscimento del gruppo di raccolta (1)/produzione (1) di embrioni di cui alla casella I.11. da parte dell'autorità nazionale competente del paese esportatore;	
II.1.8.	sono stati trattati e immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni immediatamente dopo la raccolta (1)/produzione (1) e trasportati in condizioni conformi a quanto disposto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;	
II.2.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale (1)/fecondazione in vitro (1) utilizzando sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE e proveniente da centri di raccolta dello sperma riconosciuti a norma rispettivamente dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE (9), situati in uno Stato membro dell'Unione o in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo di cui allegato I, colonne 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione dai quali è autorizzata l'importazione di sperma equino raccolto da cavalli registrati, equidi registrati o equidi da allevamento e da reddito a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione e di quanto indicato all'allegato I, colonne 11, 12 e 13, del medesimo regolamento (10) (11);	
(12) [II.3.	gli ovuli utilizzati per la produzione in vitro degli embrioni sopra descritti rispondono alle condizioni prescritte dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE, in particolare quelle precisate ai punti da II.1.1. a II.1.8. del presente certificato.]	
Note		
Parte I:		
Casella I.11.: Il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, riconosciuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE e compreso nell'elenco che figura nel sito della Commissione:		
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm .		
Casella I.22.: Il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori.		
Casella I.23.: Vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
Casella I.28.: La categoria: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.		
L'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.		
La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.		

PAESE

Ovuli/embrioni equini

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II:		
<p>(¹) Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Solo i paesi terzi o le parti del territorio dei paesi terzi elencati nell'allegato I, colonne 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, da cui sono autorizzate anche le importazioni di equidi registrati e di equidi da allevamento e da reddito, e secondo quanto indicato all'allegato I, colonna 14, del medesimo regolamento.</p> <p>(³) Solo i gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di produzione di embrioni riconosciuti elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione:</p> <p>http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.</p> <p>(⁴) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).</p> <p>(⁵) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).</p> <p>(⁶) Indicare la data. (seguire le istruzioni nella parte II delle note).</p> <p>(⁷) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).</p> <p>(⁸) Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta degli ovuli o embrioni e di utilizzo dello sperma per la fecondazione.</p> <p>(⁹) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, o all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sui siti della Commissione:</p> <p>https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en; http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.</p> <p>(¹⁰) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino dai paesi terzi elencati nell'allegato I, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui all'allegato I, colonne 11, 12 o 13, del medesimo regolamento.</p> <p>(¹¹) Non si applica agli ovuli.</p> <p>(¹²) Depennare se nessuno degli embrioni della partita è stato prodotto mediante la fecondazione in vitro degli ovuli.</p> <p>— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa.</p>		
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	
Data:	Firma:	
Timbro:		

Sezione B

MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per l'importazione di partite di ovuli ed embrioni di equidi raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Recapito Codice postale Tel.					
	I.7. Paese d'origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Nome Recapito Codice postale		I.8. N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Nome Recapito Codice postale		I.10. N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE				I.17.	
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>				I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>				
Paese terzo Codice ISO		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>						
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Categoria		Identificazione del donatore		Data di raccolta		
Quantità								

PAESE

Ovuli/embrioni equini

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾,
(nome del paese esportatore)

certifica quanto segue:

II.1. Gli ovuli ⁽¹⁾/embrioni ⁽¹⁾ di cui sopra:

II.1.2. sono stati raccolti ⁽¹⁾/prodotti ⁽¹⁾ dal gruppo ⁽³⁾ descritto alla casella I.11. che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE ed è oggetto almeno una volta l'anno di un'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale;

II.1.3. sono stati raccolti ⁽¹⁾/prodotti ⁽¹⁾, trattati e immagazzinati secondo quanto prescritto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.4. sono stati raccolti in un luogo in buone condizioni, separato da altri locali o parti dell'azienda e sottoposto a pulitura e disinfezione prima della raccolta;

II.1.5. sono stati esaminati, trattati e confezionati in un laboratorio situato in una zona non soggetta alle misure di divieto o di quarantena come enunciato alla casella II.1.6., e precisamente in un reparto distinto da quello in cui vengono immagazzinati i materiali e le attrezzature utilizzati a contatto con gli animali donatori e dalla zona in cui gli animali donatori vengono manipolati;

II.1.6. provengono da giumente donatrici che:

II.1.6.1. hanno soggiornato in modo continuativo per 3 mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di questi 3 mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁸⁾, in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo:

- non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE;
- era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni,
- era indenne da morva e durina da almeno 6 mesi;

⁽¹⁾ [II.1.6.2. erano originarie di un paese esportatore che, alla data di raccolta, risultava indenne da stomatite vescicolare da almeno 6 mesi;]

⁽¹⁾ o [II.1.6.2. sono state sottoposte a un test di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare effettuato, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:12, su un campione ematico prelevato nei 30 giorni precedenti la raccolta, vale a dire il ⁽⁴⁾;]

⁽¹⁾ [II.1.6.3. nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli ovuli ⁽¹⁾/embrioni ⁽¹⁾ e sino alla data della loro spedizione, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, in particolare:]

⁽¹⁾ o [II.1.6.3. nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli ovuli ⁽¹⁾/embrioni ⁽¹⁾ e, nel caso di ovuli ⁽¹⁾/embrioni ⁽¹⁾ congelati, sino al termine del periodo di 30 giorni di conservazione obbligatoria in un impianto riconosciuto, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, in particolare:]

PAESE

Ovuli/embrioni equini

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1)	[II.1.6.3.1. successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è rimasta indenne:	<ul style="list-style-type: none"> — da ogni forma di encefalomyelitis equina da almeno 6 mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia; — da anemia infettiva equina da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) eseguito su campioni prelevati, in due occasioni e a un intervallo di 3 mesi, da ciascuno degli equidi superstiti dopo l'abbattimento degli animali infetti; — da stomatite vescicolare da almeno 6 mesi dalla registrazione dell'ultimo caso; — da rabbia da almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso; — da antrace da almeno 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;]
(1) o	[II.1.6.3.1. successivamente al verificarsi di un caso delle malattie indicate di seguito, tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomyelitis equina, anemia infettiva equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da antrace da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]	
II.1.6.4.	nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende in cui non sono stati evidenziati segni clinici di metrite contagiosa equina da almeno 60 giorni;	
II.1.6.5.	non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della data di raccolta degli ovuli o degli embrioni e tra il prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.1.6.6. e II.1.6.7. e la raccolta di ovuli ed embrioni;	
II.1.6.6.	sono state sottoposte con esito negativo a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina eseguito su un campione ematico prelevato in data (4), nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni, e il test era stato eseguito da ultimo su un campione ematico prelevato in data (4), non oltre 90 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni (5);	
II.1.6.7.	sono state sottoposte a un test di identificazione dell'agente della metrite contagiosa equina mediante isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> , dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni, eseguito, sempre con esito negativo, su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni dalle superfici mucose della fossa e dei seni clitoridei in due estri consecutivi in data (4) e in data (4), e su un ulteriore campione di coltura prelevato durante uno degli estri dalla cervice endometriale in data (4);	
II.1.6.8.	per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrate in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta;	
II.1.6.9.	alla data della raccolta gli ovuli (1)/embrioni (1) non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;	
II.1.7.	sono stati raccolti (1)/prodotti (1) successivamente al riconoscimento del gruppo di raccolta (1)/produzione (1) di embrioni di cui alla casella I.11. da parte dell'autorità nazionale competente del paese esportatore;	

PAESE

Ovuli/embrioni equini

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.1.8. sono stati trattati e immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni immediatamente dopo la raccolta ⁽¹⁾/produzione ⁽¹⁾ e trasportati in condizioni conformi a quanto disposto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.2. gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale ⁽¹⁾/fecondazione in vitro ⁽¹⁾ utilizzando sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE e proveniente da centri di raccolta dello sperma riconosciuti a norma rispettivamente dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo di cui allegato I, colonne 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione dai quali è autorizzata l'importazione di sperma equino raccolto da cavalli registrati, equidi registrati o equidi da allevamento e da reddito a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione e di quanto indicato all'allegato I, colonne 11, 12 e 13, del medesimo regolamento ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾;</p> <p>II.3. gli ovuli utilizzati per la produzione in vitro degli embrioni sopra descritti rispondono alle condizioni prescritte dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE, in particolare quelle precisate ai punti da II.1.1. a II.1.8. del presente certificato ⁽¹⁾.</p>		
Note		
Parte I:		
<p>Casella I.11.: Il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, riconosciuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio e compreso nell'elenco che figura nel sito della Commissione:</p> <p>http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.</p>		
<p>Casella I.22.: Il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori.</p>		
<p>Casella I.23.: Vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p>		
<p>Casella I.28.: La categoria: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>L'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</p> <p>La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p>		
Parte II:		
<p>⁽¹⁾ Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽²⁾ Solo i paesi terzi o le parti del territorio dei paesi terzi elencati nell'allegato I, colonne 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione da cui sono autorizzate anche le importazioni di equidi registrati e di equidi da allevamento e da reddito, e secondo quanto indicato all'allegato I, colonna 14, del medesimo regolamento.</p> <p>⁽³⁾ Solo i gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di produzione di embrioni riconosciuti elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio sul sito della Commissione:</p> <p>http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.</p> <p>⁽⁴⁾ Indicare la data.</p> <p>⁽⁵⁾ Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.</p>		

PAESE

Ovuli/embrioni equini

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(⁶) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, o all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio sui siti della Commissione:</p> <p>https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en; http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.</p> <p>(⁷) Non si applica agli ovuli.</p> <p>(⁸) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p> <p>— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

PARTE 3

Note esplicative per la compilazione dei certificati

<p>a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese esportatore, in base al modello di cui all'allegato III, parte 1 o 2, conformemente alla struttura del modello corrispondente al prodotto in questione.</p> <p>Essi contengono, nel rispetto della numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese esportatore o per parte di esso.</p> <p>b) È rilasciato un certificato sanitario distinto e unico per ciascuna partita di sperma, ovuli o embrioni esportata da un singolo territorio figurante nell'allegato I, colonne 2 e 4, spedita verso la stessa destinazione e trasportata in uno stesso treno, autocarro, aeromobile o nave.</p> <p>c) L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, è costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.</p> <p>d) Se il modello di certificato sanitario prevede la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del veterinario ufficiale oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato sanitario.</p> <p>e) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE del posto d'ispezione frontaliero di entrata attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la redazione del certificato sanitario nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.</p> <p>f) Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (tabella di cui alla casella I.28. del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale.</p>	<p>g) Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera f), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.</p> <p>h) L'originale del certificato sanitario è compilato e firmato da un veterinario ufficiale entro le 24 ore precedenti il carico della partita ai fini dell'esportazione nell'Unione. Le autorità competenti del paese esportatore provvedono affinché siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio ⁽¹⁾.</p> <p>La firma e il timbro del veterinario ufficiale sono di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p> <p>i) L'originale del certificato sanitario accompagna la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.</p> <p>j) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2. e alla casella II.a. del modello di certificato sanitario è attribuito dall'autorità competente del paese esportatore.</p>
--	---

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

ALLEGATO IV

CATEGORIE DI EQUIDI DI SESSO MASCHILE ALLE QUALI SI APPLICANO LE CONDIZIONI PER L'ARTERITE VIRALE EQUINA A NORMA DELL'ARTICOLO 15, LETTERA b), PUNTO ii), DELLA DIRETTIVA 2009/156/CE

1. La condizione relativa all'arterite virale equina di cui all'articolo 15, lettera b), punto ii), della direttiva 2009/156/CE si applica agli equidi maschi non castrati ad eccezione:
 - a) degli equidi vaccinati contro l'arterite virale equina sotto controllo ufficiale con un vaccino approvato dall'autorità competente in conformità di uno dei seguenti protocolli:
 - i) gli equidi sono vaccinati durante un isolamento di almeno 28 giorni dopo essere risultati negativi a un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina eseguito con diluzione del siero di 1:4 su un campione ematico prelevato almeno 7 giorni dopo l'inizio dell'isolamento, o essere risultati negativi a una prova di isolamento del virus eseguita su un'aliquota di tutto lo sperma raccolto almeno 7 giorni dopo l'inizio dell'isolamento, e sono stati tenuti separati dagli altri equidi per 21 giorni dopo la vaccinazione;
 - ii) gli equidi sono vaccinati tra i 180 e i 270 giorni di età dopo essere stati sottoposti, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4, o effettuato con titoli stabili o in calo su due campioni ematici prelevati ad almeno 14 giorni l'uno dall'altro. Gli equidi sono mantenuti separati dagli altri equidi fino a 21 giorni dopo la vaccinazione.
 - b) gli equidi di età inferiore a 180 giorni;
 - c) gli equidi da macello inviati direttamente al macello.
2. Il test è eseguito e certificato sotto controllo veterinario; il risultato e la vaccinazione sono certificati sotto controllo veterinario. La vaccinazione è ripetuta a intervalli regolari secondo le istruzioni del fabbricante.

I numeri di lotto del vaccino approvato, le informazioni relative alla vaccinazione e alla rivaccinazione e i risultati delle prove sierologiche o dei test di identificazione dell'agente sono documentati, se possibile nel documento di identificazione (passaporto), e messi a disposizione a fini di certificazione.

3. La prova dell'accoppiamento descritta all'articolo 12.9.2., punto 4, lettera a), del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) è considerata equivalente alla prova di isolamento del virus di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), per provare l'assenza del virus dell'arterite virale equina nello sperma.

ALLEGATO V

MODELLI DI DICHIARAZIONI

PARTE 1

Dichiarazione del capitano dell'aeromobile

(Da compilare e allegare al certificato sanitario se il trasporto fino alla frontiera dell'Unione comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un tragitto aereo)

Dichiarazione del capitano dell'aeromobile

Il sottoscritto, capitano dell'aeromobile (nome), dichiara che la cassa di trasporto o il container e l'area adiacente la cassa o il container che ospitano gli animali di cui all'allegato certificato sanitario n. sono stati irrorati con insetticida prima della partenza.

Fatto a il

(Aeroporto di partenza)

(Data di partenza)

(Firma del capitano)

(Timbro)

(Cognome, nome e qualifica, in stampatello)

PARTE 2

Dichiarazione del capitano della nave

(Da compilare e allegare al certificato sanitario se il trasporto fino alla frontiera dell'Unione comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un tragitto via nave)

Dichiarazione del comandante della nave

Il sottoscritto, comandante della nave (nome), dichiara che gli animali di cui al certificato sanitario allegato n. sono rimasti a bordo della nave durante il viaggio da in (*paese esportatore*) a nell'Unione e che la nave non ha fatto scalo in alcun luogo al di fuori di (*paese esportatore*) durante il viaggio verso l'Unione salvo che a: (*porti di scalo lungo la rotta*). Inoltre, nel corso del viaggio gli animali non sono entrati in contatto con altri animali di stato sanitario inferiore presenti a bordo.

Fatto a il

(Porto di arrivo)

(Data di arrivo)

(Firma del comandante)

(Timbro)

(Cognome, nome e qualifica, in stampatello)

PARTE 3

Modello di manifesto di trasbordo

[Da compilare e allegare al certificato sanitario se il trasporto fino alla frontiera dell'Unione comprende un trasbordo da un aeromobile a un altro o da una nave a un'altra in un paese non elencato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione]

Numero di serie:

Numero di riferimento del manifesto di trasbordo del carico aereo: (1)

Paese in cui ha luogo il trasbordo:

Aeroporto (2)/Porto (2) di arrivo:

Data di arrivo:

Data di trasbordo:

Vettore cedente:

Vettore ricevente:

Descrizione della partita:	Specie animale: Numero complessivo di animali:
Numero di serie del certificato sanitario	Osservazioni

Il sottoscritto, veterinario ufficiale (2)/funzionario doganale (2) presso il summenzionato aeroporto (2)/porto (2), dichiara che il trasbordo ha avuto luogo sotto il proprio controllo e conformemente alle seguenti condizioni:

- a) gli equidi durante il trasbordo sono stati protetti dagli attacchi di insetti vettori di malattie trasmissibili agli equidi;
- b) gli equidi non sono entrati in contatto con altri equidi di stato sanitario diverso;
- c) le casse di trasporto, i container o i box e lo spazio aereo circostante nel compartimento di trasporto sono stati irrorati con un insettifugo adeguato in combinazione con un insetticida immediatamente dopo la chiusura delle porte dell'aeromobile (2)/della nave (2).

La partita è stata trasbordata nella sua interezza e apparentemente in buono stato e buone condizioni, salvo quanto riportato nella colonna «Osservazioni».

Fatto a il

..... (Firma del veterinario ufficiale o del funzionario doganale) (Cognome, nome e qualifica, in stampatello)	Timbro
---	--------

(1) Non completare se il trasbordo è da nave a nave.

(2) Eliminare la dicitura non pertinente.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/660 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 2018****che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/68/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva bentazone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva bentazone scade il 30 giugno 2018, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del bentazone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio è stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione ⁽⁵⁾ entro il termine previsto in tale articolo.
- (5) I richiedenti hanno presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata giudicata completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo in consultazione con lo Stato membro correlatore e l'8 gennaio 2014 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo ai richiedenti e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.
- (8) Il 20 aprile 2015 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che il bentazone soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'8 ottobre 2015 la Commissione ha presentato il progetto di relazione di riesame per il bentazone al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (9) I richiedenti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione di riesame.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2000/68/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (bentazone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 41).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2015;13(4):4077, 153 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4077.

- (10) Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente bentazone è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del bentazone.
- (11) Vari Stati membri hanno tuttavia rilevato la presenza di bentazone nelle acque sotterranee nell'ambito dei programmi nazionali di monitoraggio delle acque sotterranee e l'EFSA ha osservato che per alcuni impieghi e in zone sensibili dal punto di vista del suolo non può essere esclusa la contaminazione delle acque sotterranee.
- (12) Alla luce dei risultati dei programmi nazionali di monitoraggio delle acque sotterranee e tenendo presente la necessità di assicurare un livello di sicurezza e protezione coerente con l'elevato livello di protezione perseguito nell'Unione, è quindi opportuno prevedere un rinnovo dell'approvazione del bentazone per un periodo di sette anni, che garantisce una nuova valutazione prioritaria del bentazone rispetto ad altre sostanze attive e consente anche di tenere conto dei risultati aggiornati dei programmi nazionali di monitoraggio delle acque sotterranee.
- (13) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del bentazone si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti bentazone possono essere autorizzati. È quindi opportuno sopprimere la restrizione al solo impiego come erbicida.
- (14) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni. È opportuno in particolare richiedere ulteriori informazioni di conferma.
- (15) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato fino al 30 giugno 2018 il periodo di approvazione del bentazone, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è già stata presa prima di tale data, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° giugno 2018.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva bentazone è rinnovata come specificato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2018.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozone, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 12).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Bentazone N. CAS 25057-89-0 N. CIPAC 366	3-isopropyl-1 <i>H</i> -2,1,3-benzothiadiazin-4(3 <i>H</i>)-one 2,2-dioxide	≥ 960 g/kg 1,2-dicloroetano < 3 mg/kg	1° giugno 2018	31 maggio 2025	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul bentazone, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la specifica tecnica; — la tutela degli operatori e dei lavoratori; — il rischio per gli uccelli e i mammiferi; — la protezione delle acque sotterranee, in particolare, ma non solo, nelle aree protette di acqua potabile, e valutano attentamente i periodi di applicazione, il suolo e/o le condizioni climatiche. <p>Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Entro il 1° febbraio 2019 il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma relative ai test di livello 2/3 attualmente indicati nel quadro concettuale dell'OCSE che esamina i potenziali effetti endocrino-mediati del bentazone.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 11 relativa al bentazone;
- 2) nella parte B è aggiunta la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«120	Bentazone N. CAS 25057-89-0 N. CIPAC 366	3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide	≥ 960 g/kg 1,2-dicloroetano < 3 mg/kg	1° giugno 2018	31 maggio 2025	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul bentazone, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la specifica tecnica; — la tutela degli operatori e dei lavoratori; — il rischio per gli uccelli e i mammiferi; — la protezione delle acque sotterranee, in particolare, ma non solo, nelle aree protette di acqua potabile, e valutano attentamente i periodi di applicazione, il suolo e/o le condizioni climatiche. <p>Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Entro il 1° febbraio 2019 il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma relative ai test di livello 2/3 attualmente indicati nel quadro concettuale dell'OCSE che esamina i potenziali effetti endocrino-mediati del bentazone.»</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/661 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/750 relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione per quanto riguarda la sua estensione nelle bande di frequenze armonizzate 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz

[notificata con il numero C(2018) 2286]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio inteso a individuare entro il 2015, sulla base dell'inventario dello spettro, almeno 1 200 MHz di spettro idonei alla banda larga senza fili nell'Unione, compreso lo spettro già in uso.
- (2) Nel suo parere del 20 febbraio 2013 sulle sfide strategiche che l'Europa deve affrontare per quanto riguarda la crescente domanda di spettro per la banda larga senza fili ⁽³⁾, il gruppo «Politica dello spettro radio» (Radio Spectrum Policy Group, RSPG) ha raccomandato di valutare la banda di frequenze 1 427-1 452 MHz ai fini del suo utilizzo da parte della banda larga senza fili dopo il 2015, come estensione della banda 1 452-1 492 MHz. Nel suo parere l'RSPG ha inoltre sottolineato alcuni problemi che potrebbero sorgere dall'eventuale designazione delle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 518 MHz per la banda larga senza fili a causa dell'attuale uso militare e da parte di servizi fissi terrestri senza fili. L'RSPG ha proposto un'ulteriore esame della banda di frequenze 1 492-1 518 MHz in funzione dell'esito della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015 (WRC-15).
- (3) La WRC-15 ha individuato le bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 518 MHz per le telecomunicazioni mobili internazionali (IMT) in tutto il mondo. Nella Regione 1 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, che comprende l'Unione europea, tali bande di frequenze o rispettivamente porzioni di esse, sono assegnate al servizio mobile (ad eccezione del servizio mobile aeronautico) e fisso e al servizio di operazioni spaziali Terra-spazio su base coprimaria. Alcuni Stati membri hanno inoltre designato la banda di frequenze 1 452-1 518 MHz per la realizzazione di programmi e di eventi speciali.
- (4) Il 15 marzo 2017, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di elaborare condizioni tecniche armonizzate per bande di frequenze supplementari nella gamma di frequenze 1,5 GHz, ossia le bande 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 518 MHz, al fine di promuoverne l'uso da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri nell'Unione.
- (5) Facendo seguito a tale mandato, il 16 novembre 2017 la CEPT ha pubblicato la relazione 65 ⁽⁴⁾, che propone condizioni tecniche armonizzate per servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink nelle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz, tenendo conto della designazione

⁽¹⁾ GUL 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GUL 81 del 21.3.2012, pag. 7).

⁽³⁾ Documento RSPG 13-521 rev1.

⁽⁴⁾ Relazione 65 del CEPT, approvata il 17 novembre 2017 e rettificata il 2 marzo 2018.

a livello di Unione della banda di frequenze 1 452-1 492 MHz a condizioni tecniche armonizzate per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione ⁽¹⁾.

- (6) La designazione a livello di Unione delle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz per servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink dovrebbe contribuire a conseguire l'obiettivo di spettro del programma relativo alla politica in materia di spettro radio per la banda larga senza fili, aggiungendo 50 MHz di spettro. L'uso solo in downlink è importante per far fronte all'asimmetria del traffico dati rafforzando la capacità di downlink dei sistemi a banda larga senza fili, anche per la fornitura di servizi 5G +.
- (7) In linea con le raccomandazioni della relazione 65 della CEPT, gli Stati membri dovrebbero disporre di flessibilità a livello nazionale nell'utilizzo di porzioni delle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz al fine di rispettare accordi militari internazionali ⁽²⁾ o rispondere – in tempo limitato – a specifiche necessità nazionali di mantenimento dei servizi fissi terrestri senza fili. A questo proposito la relazione sottolinea che l'utilizzo in co-frequenza dei servizi mobili e fissi non è realizzabile. Di conseguenza il processo di riassegnazione di tali bande a livello nazionale per renderle disponibili in risposta alla domanda nazionale di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink è un processo complesso che richiede una tempistica adeguata.
- (8) Quando esercitano la flessibilità nazionale, gli Stati membri dovrebbero privilegiare la disponibilità di spettro contiguo per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink, compresa la banda di frequenze 1 452-1 492 MHz, in modo da agevolare maggiori larghezze di banda del canale per i servizi 5G, economie di scala per le apparecchiature, la coesistenza con i servizi in bande adiacenti e il coordinamento delle frequenze.
- (9) Fatto salvo il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della decisione spettro radio, gli Stati membri dovrebbero designare le bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz nella massima misura possibile per servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink.
- (10) La fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink nell'intera banda di frequenze 1 427-1 517 MHz dovrebbe essere basata su un accordo coerente di ripartizione armonizzata del canale e su condizioni tecniche minime, ossia meno rigorose, al fine di promuovere il mercato unico, ridurre le interferenze dannose e garantire il coordinamento delle frequenze.
- (11) Le condizioni tecniche e le disposizioni di cui alla relazione 65 della CEPT prevedono inoltre la coesistenza dei servizi a banda larga senza fili e dei servizi in bande adiacenti.
- (12) In particolare, tali condizioni tecniche e disposizioni, quali i limiti alla potenza delle emissioni indesiderate, garantiscono che l'uso della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz da parte della banda larga senza fili offra un'adeguata protezione dei servizi di radioastronomia e di esplorazione passiva della Terra via satellite nella banda di frequenze 1 400-1 427 MHz e dei servizi mobili via satellite nella banda di frequenze 1 518-1 559 MHz. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure a livello nazionale per migliorare la coesistenza con i servizi nelle bande di frequenze adiacenti 1 400-1 427 MHz e 1 518-1 559 MHz, ad esempio nei dintorni degli aeroporti, dei porti marittimi e delle stazioni di terra utilizzate per la ricezione di segnali di ricerca e salvataggio trasmessi via satellite. È inoltre necessario migliorare la prestazione dei ricevitori delle stazioni mobili di terra, in linea con gli obiettivi e le prescrizioni della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (13) Considerato il fatto che i sistemi di trasmissione terrestre non utilizzano porzioni della banda di frequenze 1 452-1 492 MHz, le vigenti restrizioni normative riguardanti la coesistenza con tali servizi in questa banda dovrebbero essere rimosse al fine di consentire il dispiegamento dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink.
- (14) Potrebbero essere necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze tra le amministrazioni al fine di garantire l'attuazione dei parametri fissati nella presente decisione con l'obiettivo di rafforzare i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink nelle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione (GU L 119 del 12.5.2015, pag. 27).

⁽²⁾ Le bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 518 MHz sono utilizzate da sistemi militari terrestri e marittimi conformemente all'accordo congiunto civile/militare della NATO sulle frequenze del 2014 (*NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement, NFJA*). In conformità del punto 14 dell'accordo, laddove l'uso di bande di frequenze radio sia stato armonizzato dalla NATO e dai suoi paesi membri a fini militari, ciò non esclude l'uso da parte di applicazioni civili.

⁽³⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

e 1 492-1 517 MHz, così da evitare interferenze dannose e migliorare l'efficienza d'uso dello spettro. Gli accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze per quanto riguarda i servizi di telemetria aeronautica dovrebbero essere discussi tra la CEPT e le amministrazioni interessate su base bilaterale o multilaterale

- (15) Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero essere applicate dagli Stati membri con il fine ultimo di garantire l'uso dell'intera banda di frequenze 1 427-1 517 MHz o, in assenza di domanda nazionale, di una sua porzione, da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink al fine di contribuire, per quanto possibile, al raggiungimento dell'obiettivo di spettro del programma relativo alla politica in materia di spettro radio.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito all'attuazione della decisione e all'uso della banda, al fine di agevolare la valutazione del relativo impatto a livello di Unione nonché il riesame tempestivo, se del caso. In particolare, le giustificazioni alla base dell'esercizio della flessibilità nazionale per quanto riguarda la messa a disposizione dello spettro nelle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz o 1 492-1 517 MHz dovrebbero essere oggetto di un controllo ogni due anni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre riferire ogni due anni in merito alle misure volte a migliorare la coesistenza con i servizi di radioastronomia e di esplorazione passiva della Terra via satellite nella banda di frequenze 1 400-1 427 MHz e con i servizi mobili via satellite nella banda di frequenze 1 518-1 559 MHz.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2015/750 è così modificata:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione»;
- 2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente decisione mira ad armonizzare le condizioni per la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica all'interno dell'Unione.»;

- 3) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 1° ottobre 2018 gli Stati membri designano e rendono disponibile, su base non esclusiva, le bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz, o una loro porzione, per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato.»;

- 4) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se designano e rendono disponibile soltanto una porzione delle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz o 1 492-1 517 MHz conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri:

- a) assicurano che qualsiasi uso esistente sia mantenuto nella misura strettamente necessaria e con l'obiettivo di rendere tali bande progressivamente disponibili per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili;
- b) assicurano che tale porzione di spettro costituisca principalmente, unitamente alla banda di frequenze 1 452-1 492 MHz, una banda di frequenze contigue;
- c) possono autorizzare fino al 1° gennaio 2023, e oltre nel caso non venga individuata una domanda nazionale di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili conformemente agli articoli 3 e 6 della decisione 243/2012/UE, l'uso di parte di tali bande per il mantenimento dei servizi fissi senza fili terrestri esistenti o di altri usi esistenti, che non possono condividere tali bande con servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.»;

5) all'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 4:

«4. Gli Stati membri assicurano che i sistemi terrestri di cui al presente articolo offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.»;

6) all'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 5:

«5. Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti nonché dei pertinenti accordi internazionali.»;

7) è aggiunto il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Gli Stati membri riesaminano l'applicazione dell'articolo 2 ogni due anni al fine di garantire la massima disponibilità della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.»;

8) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Gli Stati membri monitorano l'uso della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz e, su richiesta o di propria iniziativa, riferiscono i dati rilevati alla Commissione al fine di consentire il tempestivo riesame della presente decisione, se del caso.»;

9) è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione della presente decisione, compreso il grado di disponibilità delle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz, al più tardi il 1° novembre 2018.»;

10) l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/750 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2**A. PARAMETRI GENERALI**

1. La modalità di funzionamento nella banda di frequenze 1 427-1 517 MHz è limitata alla trasmissione della stazione di base ("solo downlink").
2. I blocchi nella banda di frequenze 1 427-1 517 MHz sono assegnati per multipli di 5 MHz. Il limite inferiore di frequenza di un blocco assegnato è allineato o spaziato per multipli di 5 MHz dall'estremità inferiore della banda di 1 427 MHz.
3. La trasmissione della stazione di base è conforme alle condizioni tecniche (Block Edge Mask) di cui al presente allegato.

B. CONDIZIONI TECNICHE PER LE STAZIONI DI BASE — "BLOCK EDGE MASK"

I seguenti parametri tecnici per le stazioni di base, detti "block edge mask" (BEM), sono usati per garantire la coesistenza fra reti limitrofe in assenza di accordi bilaterali o multilaterali fra gli operatori di tali reti. È possibile utilizzare parametri tecnici meno vincolanti purché siano concordati tra le amministrazioni o gli operatori interessati e conformi alle condizioni tecniche applicabili alla protezione degli altri servizi o applicazioni, anche nelle bande adiacenti o subordinatamente agli obblighi transfrontalieri.

Una BEM è una maschera di emissione definita, in funzione della frequenza, rispetto all'estremità di un blocco di frequenze i cui diritti d'uso sono stati concessi ad un operatore. Essa consiste in limiti di potenza interni ed esterni al blocco. Il limite di potenza interno al blocco si applica a un blocco assegnato a un operatore. I limiti di potenza esterni al blocco sono applicati allo spettro usato per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (*Wireless Broadband Electronic Communications Services*, WBB ECS) nella banda di frequenze 1 427-1 517 MHz esterna a un blocco assegnato a un operatore e sono elencati nella tabella 2. I limiti di potenza fuori banda sono applicati allo spettro esterno alla porzione della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz, che è utilizzata per i WBB ECS a livello nazionale.

Inoltre, si definiscono limiti di potenza di coesistenza per i WBB ECS nella banda 1 427-1 517 MHz al fine di garantire la compatibilità fra tali servizi e altri servizi o applicazioni radio, anche nei casi in cui una porzione delle bande 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz non sia designata per i WBB ECS. I limiti di potenza di coesistenza relativi a servizi o applicazioni nelle bande adiacenti (vale a dire esterne allo spettro usato per i WBB ECS) sono elencati nelle tabelle 3, 4 e 5 e prevedono anche una certa flessibilità a livello nazionale per l'assegnazione dello spettro ai WBB ECS nella banda di frequenze 1 427-1 517 MHz a norma della presente decisione.

Ulteriori misure tecniche o procedurali ⁽¹⁾ o entrambe possono essere applicate a livello nazionale per garantire la coesistenza con servizi e applicazioni nelle bande adiacenti.

Requisiti all'interno del blocco

Per le stazioni di base non è obbligatorio un limite EIRP (*Equivalent Isotropically Radiated Power*, potenza isotropa irradiata equivalente) all'interno del blocco fatta eccezione per il blocco di frequenze 1 512-1 517 MHz, per il quale tale limite è indicato nella tabella 1. Per i blocchi di frequenze diversi dal blocco 1 512-1 517 MHz gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un limite EIRP non superiore a 68 dBm/5 MHz, che può essere aumentato per impieghi specifici, per esempio per l'uso aggregato dello spettro nella banda 1 427-1 512 MHz e dello spettro nelle bande di frequenze inferiori.

⁽¹⁾ A titolo di esempio, una o più delle seguenti misure: coordinamento della pianificazione delle frequenze, coordinamento dei siti, limiti di potenza interni alla banda più rigorosi per le stazioni di base, limiti per la potenza isotropa irradiata equivalente per le stazioni di base più rigorosi rispetto a quelli che figurano nella tabella 5.

Tabella 1

**EIRP massima all'interno del blocco per cella ⁽¹⁾ per stazioni di base WBB ECS operanti nel blocco
1 512-1 517 MHz**

Blocco di frequenze	EIRP massima all'interno del blocco	Larghezza di banda
1 512-1 517 MHz	58 dBm	5 MHz

(¹) In un sito a più settori, il valore per "cella" corrisponde al valore di uno dei settori.

Nota esplicativa per la tabella 1

Tali requisiti mirano a garantire la compatibilità tra i WBB ECS operanti nel blocco di frequenze 1 512-1 517 MHz e i servizi mobili via satellite operanti nella banda di frequenze 1 518-1 525 MHz.

Requisiti all'esterno del blocco

Tabella 2

**Limiti EIRP fuori blocco della BEM della stazione di base per antenna nella banda di frequenze
1 427-1 517 MHz**

Gamma di frequenze delle emissioni fuori blocco	EIRP media massima fuori blocco	Larghezza di banda
Da - 10 a - 5 MHz dall'estremità inferiore del blocco	11 dBm	5 MHz
Da - 5 a 0 MHz dall'estremità inferiore del blocco	16,3 dBm	5 MHz
Da 0 a + 5 MHz dall'estremità superiore del blocco	16,3 dBm	5 MHz
Da + 5 a + 10 MHz dall'estremità superiore del blocco	11 dBm	5 MHz
Frequenze nella banda 1 427-1 517 MHz a oltre 10 MHz di distanza dall'estremità inferiore o superiore del blocco	9 dBm	5 MHz

Requisiti di coesistenza per bande adiacenti

Tabella 3

**Limiti di potenza delle emissioni indesiderate nella banda di frequenze 1 400-1 427 MHz per le
stazioni di base operanti nella banda di frequenze 1 427-1 452 MHz**

Gamma di frequenze delle emissioni fuori banda	Livello massimo di potenza delle emissioni indesiderate (¹)	Larghezza di banda
1 400-1 427 MHz	- 72 dBW	27 MHz

(¹) Per livello di potenza delle emissioni indesiderate si intende il livello misurato alla porta antenna.

Nota esplicativa per la tabella 3

Tale requisito mira a proteggere i servizi di radioastronomia e di esplorazione passiva della Terra via satellite nella banda di frequenze passiva 1 400-1 427 MHz dai WBB ECS operanti nella banda di frequenze 1 427-1 452 MHz, anche nei casi in cui solo una porzione di quest'ultima banda sia assegnata ai WBB ECS. Possono essere necessarie ulteriori misure nazionali per migliorare la protezione delle osservazioni radioastronomiche nella banda di frequenze passiva 1 400-1 427 MHz dai WBB ECS.

Tabella 4

Limiti EIRP fuori banda della stazione di base per cella ⁽¹⁾ nella gamma di frequenze 1 518-1 559 MHz per le stazioni di base operanti nella banda di frequenze 1 492-1 517 MHz

Gamma di frequenze delle emissioni fuori banda	EIRP massima fuori banda	Larghezza di banda
1 518-1 520 MHz	- 0,8 dBm	1 MHz
1 520-1 559 MHz	- 30 dBm	1 MHz

⁽¹⁾ In un sito a più settori, il valore per "cella" corrisponde al valore di uno dei settori.

Nota esplicativa per la tabella 4

Tali requisiti mirano a fornire una protezione adeguata ai servizi mobili via satellite operanti nella banda di frequenze 1 518-1 559 MHz, in particolare nei porti marittimi, negli aeroporti e nelle stazioni di terra di ricerca e salvataggio del servizio mobile via satellite, dai WBB ECS operanti nella banda di frequenze 1 492-1 517 MHz, anche nei casi in cui solo una porzione di quest'ultima banda sia assegnata ai WBB ECS. Possono essere necessarie ulteriori misure nazionali per migliorare la protezione dei servizi mobili via satellite nella banda 1 518-1 559 MHz.

Tabella 5

Limiti EIRP fuori banda della stazione di base per cella al di sotto di 1 452 MHz e al di sopra di 1 492 MHz per le stazioni di base operanti nella banda di frequenze 1 452-1 492 MHz

Gamma di frequenze delle emissioni fuori banda	EIRP media massima fuori banda	Larghezza di banda
Al di sotto di 1 449 MHz	- 20 dBm	1 MHz
1 449-1 452 MHz	14 dBm	3 MHz
1 492-1 495 MHz	14 dBm	3 MHz
Al di sopra di 1 495 MHz	- 20 dBm	1 MHz

Nota esplicativa per la tabella 5

Tali requisiti sono applicabili quando i WBB ECS non sono dispiegati al di sotto di 1 452 MHz o al di sopra di 1 492 MHz o entrambe. Essi mirano a garantire la compatibilità dei WBB ECS nella banda di frequenze 1 452-1 492 MHz con i collegamenti fissi coordinati, i servizi mobili e i servizi di telemetria aeronautica, limitatamente alle stazioni di terra, dispiegati nelle bande di frequenze adiacenti al di sotto di 1 452 MHz o al di sopra di 1 492 MHz.

Se i WBB ECS sono dispiegati nei blocchi immediatamente al di sotto di 1 452 MHz, i limiti di cui alla tabella 5 per le frequenze al di sotto di 1 452 MHz non sono applicabili. Se i WBB ECS sono dispiegati nei blocchi immediatamente al di sopra di 1 492 MHz, i limiti di cui alla tabella 5 per le frequenze al di sopra di 1 492 MHz non sono applicabili. Ciò non pregiudica i requisiti fuori banda di cui alle tabelle 3 e 4 e i requisiti all'esterno del blocco di cui alla tabella 2.»

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/662 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2018****che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle e modifica l'allegato VII della direttiva 2005/94/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2018) 2459]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/66/CEE ^(*) stabilisce le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle nel pollame, nei piccioni viaggiatori e in altri volatili tenuti in cattività. L'articolo 15 di detta direttiva dispone la designazione di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle affinché eserciti le funzioni e i compiti previsti in tale articolo.
- (2) La direttiva 2005/94/CE stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria nonché le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività. L'articolo 51, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce che il laboratorio citato al punto 1 dell'allegato VII costituisce il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria ed esercita le funzioni e i compiti elencati al punto 2 dell'allegato VII.
- (3) A causa della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i laboratori di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle attualmente designati in conformità alle direttive 92/66/CEE e 2005/94/CE dovranno cessare le funzioni e i compiti di laboratori di riferimento dell'Unione europea per queste due malattie.
- (4) In considerazione del fatto che la manifestazione della malattia, le tecniche diagnostiche nonché le competenze e attrezzature necessarie per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle sono molto simili, è opportuno designare un unico laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le due malattie.
- (5) Al fine di evitare qualsiasi perturbazione delle attività del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle e di lasciare al nuovo laboratorio il tempo sufficiente per essere pienamente operativo nelle sue nuove funzioni e nei suoi nuovi compiti, è opportuno che le misure previste dalla presente decisione si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- (6) La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha pubblicato un bando di gara per la selezione e la designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, tenendo conto dei criteri di competenza tecnica e scientifica del laboratorio e delle competenze del personale.
- (7) Al termine della procedura di selezione il laboratorio prescelto, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSve) di Legnaro, in Italia, dovrebbe essere designato come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle per un periodo di tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2019.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione di esecuzione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 260 del 5.9.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16.

^(*) È attualmente in corso l'allineamento della direttiva 92/66/CEE del Consiglio al TFUE e al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1) relativo ai controlli ufficiali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) di Legnaro, in Italia, è designato laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle.

Articolo 2

Nell'allegato VII della direttiva 2005/94/CE, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria è il seguente:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) di Legnaro, Italia.»

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/663 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2018
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria

[notificata con il numero C(2018) 2690]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'adozione di talune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici.
- (4) L'Ungheria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l'istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Ungheria in collaborazione con tale Stato membro.
- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno elencare la zona infetta dell'Ungheria nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione.
- (7) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Ungheria provvede affinché la zona infetta istituita da tale paese, in cui si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda perlomeno le zone elencate nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GUL 192 del 20.7.2002, pag. 27).

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2018.

Articolo 3

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Zone istituite in Ungheria come zona infetta di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Territory of the county of Heves located north of the motorway E 71	30 giugno 2018

DECISIONE (UE) 2018/664 DELLA SESSIONE PLENARIA DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO**del 23 marzo 2017****concernente lo scarico della responsabilità sull'esecuzione del bilancio e la chiusura dei conti del Comitato di risoluzione unico per l'esercizio finanziario 2015 (SRB/PS/2017/02)**

IL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO RIUNITO IN SESSIONE PLENARIA,

visti l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾,

visti gli articoli 103, 104 e 105 del regolamento finanziario del Comitato di risoluzione unico (SRB), adottato con decisione della sessione plenaria del 25 marzo 2015 (SRB/PS/2015/05) e modificato con decisione della sessione plenaria del 16 marzo 2016 (SRB/PS/2016/13),

vista la decisione della sessione plenaria del 6 gennaio 2017 che stabilisce la procedura con cui, nell'ambito di quest'ultima, è possibile sollevare il presidente del Comitato di risoluzione unico dalla responsabilità sull'esecuzione del bilancio del Comitato (SRB/PS/2017/01),

visti i conti annuali definitivi del Comitato di risoluzione unico per l'esercizio finanziario 2015, approvati nel corso della seduta del 28 giugno 2016,

vista la relazione annuale di attività del Comitato di risoluzione unico per l'esercizio finanziario 2015, adottata nel corso della seduta del 28 giugno 2016,

vista la relazione annuale della Corte dei conti che reca la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e la sana gestione finanziaria per l'esercizio 2015, corredata delle risposte del Comitato di risoluzione unico,

vista la relazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 in merito a eventuali passività potenziali (per il Comitato, il Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento da parte del Comitato, del Consiglio e della Commissione dei compiti loro attribuiti da detto regolamento, corredata delle risposte del Comitato, del Consiglio e della Commissione,

HA DECISO DI:

1. sollevare il presidente del Comitato di risoluzione unico dalla responsabilità sull'esecuzione del bilancio del Comitato per l'esercizio finanziario 2015;
2. approvare la chiusura dei conti del Comitato per l'esercizio finanziario 2015;
3. presentare le proprie osservazioni nella mozione sottostante;
4. chiedere al presidente del Comitato di notificare la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, provvedendo altresì alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul sito web del Comitato.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2017

Per la sessione plenaria del Comitato
Membro della sessione plenaria dell'SRB
Frank ELDERSON

⁽¹⁾ GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1.

DECISIONE (UE) 2018/665 DELLA SESSIONE PLENARIA DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO**del 15 marzo 2018****concernente lo scarico della responsabilità sull'esecuzione del bilancio e la chiusura dei conti del Comitato di risoluzione unico per l'esercizio finanziario 2016 (SRB/PS/2018/02)**

IL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO RIUNITO IN SESSIONE PLENARIA,

visti l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾,

visti gli articoli 103, 104 e 105 del regolamento finanziario del Comitato di risoluzione unico (SRB),

visti i conti annuali definitivi dell'SRB per l'esercizio finanziario 2016, approvati nel corso della seduta del 22 giugno 2017,

vista la relazione annuale di attività dell'SRB per l'esercizio finanziario 2016, adottata nel corso della seduta del 22 giugno 2017,

vista la relazione annuale della Corte dei conti che reca la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e la sana gestione finanziaria per l'esercizio 2016, corredata delle risposte dell'SRB,

vista la relazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 in merito a eventuali passività potenziali (per il Comitato, il Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento da parte del Comitato, del Consiglio e della Commissione dei compiti loro attribuiti da detto regolamento per l'esercizio finanziario 2016, corredata delle risposte del Comitato, del Consiglio e della Commissione,

HA DECISO DI:

1. sollevare il presidente del Comitato di risoluzione unico dalla responsabilità sull'esecuzione del bilancio del Comitato per l'esercizio finanziario 2016;
2. approvare la chiusura dei conti del Comitato per l'esercizio finanziario 2016;
3. presentare le proprie osservazioni nella mozione sottostante;
4. chiedere al presidente del Comitato di notificare la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, provvedendo altresì alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul sito web del Comitato.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2018

Per la sessione plenaria del Comitato
Membro della sessione plenaria dell'SRB
Tuija TAOS

⁽¹⁾ GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT